

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

X.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRILLI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:		Risultato delle votazioni segrete:	
PRESIDENTE	118	PRESIDENTE	135
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Sull'esame dei provvedimenti di carattere tributario:	
Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione. (<i>Modificato dal Senato</i>) (176-B).	118	PRESIDENTE	135, 136, 137
PRESIDENTE	118, 119	CASTELLI AVOLIO	135, 136, 137
DE PALMA, <i>Relatore</i>	118	VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	136
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CAVALLARI	137
Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonché determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo. (234).	119	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	119, 121, 129, 131, 132, 134	Aumento dei canoni demaniali e dei sovracani dovuti agli Enti locali. (235)	137
SULLO, <i>Relatore</i>	119, 129, 134	PRESIDENTE 137, 143, 144, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156	
MANNIRONI	121, 132	MANNIRONI, <i>Relatore</i> 137, 145, 146, 151, 153	
CAVALLARI	121, 129, 133	VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155	
CHIEFFI	123, 127, 133	CASTELLI AVOLIO 140, 143, 151, 152, 153, 156	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 123, 132.	134	FERRERI	140, 150, 153, 154, 155
PESENTI	127	CAVALLARI 141, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 156	
CORBINO	128	CORBINO	142, 143, 147, 148, 149, 154
Votazioni segrete:		WALTER	143, 155, 156
PRESIDENTE	130, 131, 135	DE MARTINO CARMINE 147, 148, 152, 153, 155, 156	
CAVALLARI	130, 131	BAVARO	148
TOSI	130	BALDUZZI.	151
CASTELLI AVOLIO	131	SCOCA	151
		ARCAINI	152
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	156
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (236).	156
		PRESIDENTE	156, 161, 162, 163, 170
		CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i> 156, 161, 162, 170	
		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 157, 159, 161, 162	162

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

	PAG.
CORBINO	158, 160
SCOCA	159, 160, 162
CAVALLARI	159, 160, 161, 162, 163
WALTER	160, 162
TOSI	160
PESENTI	161, 162
DE MARTINO CARMINE	161
VICENTINI	161
TURNATURI	162
NITTI	162
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	170
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro e ipotecarie. (249).	170
PRESIDENTE	170, 171, 173, 174
TOSI, <i>Relatore</i>	171, 173, 174
CASTELLI AVOLIO	173
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	174
CORBINO	174
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	174
Risultato delle votazioni segrete:	
PRESIDENTE	177

La seduta comincia alle 9,30.

Sono presenti:

Amendola Giorgio, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chieffi, Corbino, De Martino Carmine, De Palma, Far ni, Ferreri, Ghislandi, Magnani, Mannironi, Martinelli, Massola, Menotti, Minella Angiola, Nitti, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Scarpa, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valenti, Vicentini, Walter.

Interviene anche il Ministro delle finanze, Vanoni.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bettinotti.

Discussione del disegno di legge: Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione. (Modificato del Senato) (176-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di

contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione».

Questo disegno di legge era già stato approvato dalla nostra Commissione. Ma aveva bisogno di una breve integrazione al primo comma dell'articolo 5 perché, per l'inesatta formulazione di esso, si lasciò da parte tutto un settore. Di qui, la necessità, su avviso dell'Amministrazione finanziaria, di integrare questo primo comma dell'articolo 5, cosa che il Senato ha fatto approvando una frase integrativa.

DE PALMA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame fu approvato dalla nostra Commissione in sede legislativa il 30 novembre 1948 e, successivamente, fu trasmesso al Senato, il quale lo approvò a sua volta con un emendamento all'articolo 5, primo comma. Per comprendere la ragione di questo emendamento, bisogna riportarsi al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 dicembre 1947, n. 1444, con il quale vennero, fra l'altro, prorogati al 31 dicembre 1948 i termini di prescrizione e decadenza stabiliti per l'applicazione delle imposte dirette, termini che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 1947 e di altre disposizioni legislative, venivano a scadere il 31 dicembre 1947. Come noi ricordiamo, gli uffici delle imposte non furono in grado, per molteplici incombenze ad essi affidate, di espletare entro il 1948 il lavoro relativo agli accertamenti e alle rettifiche. Di qui la necessità di una ulteriore proroga alla quale provvede appunto il disegno di legge da noi esaminato e approvato. L'articolo 5, nello stabilire però la proroga al 31 dicembre 1949 dei termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione delle imposte dirette, fa riferimento soltanto a quei termini che scadono entro l'anno 1947 e che dal citato decreto legislativo n. 1444, furono prorogati al 31 dicembre 1948, nonché ai termini relativi alla tassazione degli enti, che col decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318 furono anche prorogati al 31 dicembre 1948.

Di qui la necessità di risolvere la questione dei termini relativi a quel diritto di azione che ha la Finanza, e che si prescrivono nel 1948. Sappiamo che ai sensi della legge 2 maggio 1907, n. 222, e successive modificazioni, i contribuenti hanno diritto di presentare annualmente domanda di rettifica, in diminuzione dei redditi mobiliari ad essi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

accertati, e gli uffici delle imposte possono a loro volta rettificare, a domanda o di propria iniziativa, i redditi iscritti entro il 31 dicembre di ciascun anno. E allora occorre introdurre nel testo dell'articolo 5 un emendamento che faccia richiamo, per quel che riguarda la proroga dei termini al 31 dicembre 1949, non solo al decreto legislativo, già citato, del 17 dicembre 1947, n. 1444 ed a quello del 12 marzo 1948, n. 318, che, ripeto, concerne la tassazione degli enti e delle società tassabili in base a bilancio, ma anche ad altre disposizioni legislative, in modo da comprendere, oltre ai termini che scadevano entro il 31 dicembre 1947, anche quelli relativi ad una azione il cui diritto ad esercitarla è sorto durante il 1948 e che si prescrive col 31 dicembre 1948. Questa, è la ragione dell'emendamento proposto dal Senato e che consta dell'aggiunta delle seguenti parole: « o di altre disposizioni legislative ». Ora, potrebbe rilevarsi che questa frase fosse troppo ampia, ma, d'altra parte, si è ritenuto di adottarla innanzi tutto perché il richiamato decreto legislativo del 17 dicembre 1947 adopera identica frase, e poi perché ha evitato che si dovessero richiamare molte precedenti disposizioni legislative.

Per queste ragioni, mi sembra utile che la modifica approvata dal Senato sia accolta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti la modifica approvata dal Senato.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno legge: Proroga della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonché determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo. (234).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonché determina-

zione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo.

Invito il relatore, onorevole Sullo a svolgere la sua relazione.

SULLO, Relatore. Questo disegno di legge consta di tre parti. Una prima parte è la pura e semplice proroga di un provvedimento già approvato dalla nostra Commissione in altro momento. Il diritto di licenza dovuto sul carbon fossile e sul carbone coke venne esentato con decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 594; poi vi è stata una prima proroga ancora in sede di delegazione legislativa; successivamente vi è stata un'altra proroga che ha rettificato anche i decreti legislativi precedenti. Ora ci viene presentata la proposta di un'ulteriore proroga di dodici mesi. L'ultima volta, la Commissione pensava che entro il 31 dicembre 1948 potesse esaurirsi la facoltà di esenzione che era stata concessa. Ricorderò brevemente la storia del diritto di licenza. Esso fu istituito nel 1935 con la percentuale del tre per cento, e aumentato poi al cinque per cento. Ora è del 10 per cento. Il carbone è stato sempre esentato dal pagamento di questo diritto di licenza, perché in realtà tale diritto era stato istituito come un mezzo fiscale per colpire chi si trovava in situazioni di privilegio e di facili guadagni. Ma siccome il carbone normalmente era importato direttamente dallo Stato, non parve che questo diritto di licenza dovesse essere applicato nei riguardi dello Stato. Nel 1947, si ritenne che anche gli importatori di carbone dovessero essere soggetti al pagamento del diritto di licenza. Senonché, considerato che il carbone rappresenta un elemento primo della nostra produzione, vi fu il citato decreto legislativo del maggio 1947 che esentò il carbone dal pagamento del diritto di licenza. Se guardiamo i dati di importazione di carbone, troviamo che dal gennaio al settembre 1948, e cioè per un periodo di 9 mesi, l'importazione di carbon fossile fu pari a circa 72 miliardi di lire. Sostanzialmente, in un anno, avremo una importazione che potrebbe essere pari a circa 100 miliardi di lire. Lo sgravio fiscale darebbe una minore entrata di 10 miliardi di lire. La situazione, dall'ultima volta ad ora, non è sostanzialmente mutata. Noi, in sostanza, facciamo pagare il carbone non così come ci viene calcolato sul fondo lire, ma ad un prezzo inferiore.

Ho dei dati precisi sulla questione. Il carbone degli Stati Uniti ci costava, nel periodo giugno-luglio 1948, 21 dollari; il

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

carbone inglese 18; quello della Ruhr 18,50. quello della Polonia 22,10. Il carbone degli Stati Uniti giunge a un costo piuttosto alto, ma abbiamo equiparato, in sostanza, la vendita allineandolo sul prezzo di quello della Ruhr; sicché, mentre gli Stati Uniti ci calcolano 21,20 dollari, noi lo vendiamo come se costasse 18,50, cioè a quel prezzo che dovremmo pagare se lo acquistassimo dalla Ruhr. Siccome, diamo una certa agevolazione all'importazione, (in quanto non facciamo calcolare il prezzo del carbone nel modo in cui ci viene calcolato dagli Stati Uniti), se ora dovessimo accedere alla linea di condotta che abbiamo seguito, andremmo in una direzione nettamente opposta a quella che seguiamo, nell'allineamento del costo del carbone americano su quello della Ruhr.

Piuttosto vi è da auspicare, dal momento che bisogna raccomandare l'approvazione della proroga, che si giunga ad una sistemazione definitiva del diritto di licenza. È a mia conoscenza che si avrebbe intenzione (e il Ministro potrà confermarcelo) di abolire il diritto di licenza nel momento in cui si applicherà la nuova tariffa doganale. Questa è in preparazione, e dovrebbe basarsi sul sistema di tassazione *ad valorem*. Tale tariffa potrebbe essere applicata, in tutto o in parte, nel prossimo semestre. Si potrebbe così giungere a una sistemazione definitiva del diritto di licenza.

Possiamo fare l'augurio che si proceda a un generale ordinamento di questi settori con l'applicazione della tariffa doganale. Si può discutere se sia cosa giusta una proroga per sei mesi o per un anno. Io credo che si possa giungere anche a una proroga di sei mesi, se il Ministro ritenga che in sei mesi si possa essere in grado di riordinare l'intera materia. Se invece ritiene che questo non sarà possibile e ci dovessimo trovare prima del 30 giugno di fronte alla necessità di una nuova proroga, è opportuno accettare il termine del 31 dicembre 1949.

Passo al secondo punto. L'esenzione dal diritto di licenza, che normalmente era limitata al carbon fossile e al carbon coke, sarebbe accordata anche ai residui di lavorazione, agli oli e petroli. La ragione va riscontrata nel fatto che esiste una certa interdipendenza e interscambiabilità tra oli, petroli combustibili e carbon fossile. Sicché, se si vuol porre sullo stesso piano carbon fossile e olio combustibile, bisogna fare in modo che non vi sia per il carbon fossile un esonero il quale non favorisca l'olio com-

bustibile, che può essere usato spesso in luogo del carbon fossile. La situazione sarebbe questa: il rapporto economico fra il carbon fossile e l'olio combustibile sarebbe di 1 rispetto a 1,8; il rapporto dei prezzi sarebbe di 1 rispetto a 2,1.

Insomma, in questo momento non vi è l'esatta proporzione fra la normale proporzione di rendimento economico e quello che è il costo sul mercato (il prezzo). Oggi, la nafta costa sulle 25 mila lire, e il carbone sulle 12 mila lire (prezzo medio). Se il rapporto venisse rispettato, dovremmo avere un prezzo della nafta di 21 mila lire; invece l'abbiamo di circa 25 mila lire.

Ragione per cui si cerca di portare una diminuzione al dislivello del prezzo della nafta rispetto al carbone. Vi possono essere dei dubbi soltanto per ciò che riguarda il modo col quale l'articolo è stato formulato, e forse anche un po' per quel che riguarda la sostanza. Perché l'olio combustibile dovrebbe essere esentato soltanto in quanto possa servire per caldaie e forni. Mi è venuto però il dubbio che questa esenzione per l'olio combustibile per caldaie e forni possa essere praticamente estesa anche per l'olio combustibile che serve per i motori. Ho chiesto informazioni e mi risulta, che l'olio che si usa per i grandi motori è identico a quello che si usa per le caldaie ed i forni. Non è identico quello che si usa per i motori Diesel, perché tale olio ha bisogno di una certa raffinazione.

Però la proporzione di questa eventuale evasione, sarebbe piuttosto bassa, perché il quantitativo che si può consumare per questo uso deve essere un decimo di tutta la produzione complessiva, dato che la maggior parte dell'olio combustibile viene usata come surrogato del carbon fossile.

Non so se potremo trovare qualche forma più restrittiva per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 2, ma ne potremo parlare in sede di discussione dello stesso articolo

Qual'è la effettiva portata di questa esenzione fiscale? Sono andato a riscontrare anche per questo le statistiche. Noi avremo due tipi di esonero, quello riguardante i residui della lavorazione dell'olio direttamente importato e quello riguardante la percentuale che dagli oli di petrolio può essere ricavata come residuo.

Dalle statistiche del commercio estero, sempre per il periodo gennaio-settembre 1948, si hanno questi dati: abbiamo importato normalmente dal Medio Oriente e qualcosa

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

anche dagli Stati Uniti, residui della distillazione degli oli minerali per un totale di 8 miliardi e 470 milioni, per nove mesi. Il che vuol dire 12 miliardi per tutto l'anno. Questa somma al 10 per cento ci dà un miliardo e 200 milioni circa di minori entrate da parte dello Stato. Vi è stata poi una importazione di olio minerale greggio quasi tutto proveniente dal Medio Oriente; tale importazione per nove mesi, ammonta a 16 miliardi e 839 milioni. Rapportando a tutto l'anno si arriva a 22 miliardi, che, divisi per la metà — perché si può considerare che la proporzione di residui di oli minerali sia del 50 per cento — ci darebbero un altro miliardo e 100 milioni circa di minori entrate.

Sicché, in sostanza, con questo disegno di legge approveremo una minore entrata fra i 2 miliardi e i 2 miliardi e mezzo, calcolata ad anno.

Circa la precisazione sulla formulazione dell'articolo 2, potremmo parlarne in sede di discussione degli articoli.

Per quanto riguarda l'articolo 3, si tratta di un provvedimento in cui si stabilisce che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrainposta di confine sugli oli di petrolio e sugli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba ecc. devono essere sempre riscosse sul peso netto reale dei prodotti stessi. E su questo non ci sono molte osservazioni da fare.

Nel concludere questa esposizione generale sul disegno di legge, mi sembra che esso in sostanza, possa essere approvato salvo una eventuale riduzione del termine se il Ministro ritiene di poterci dare elementi concreti sull'ordinamento della materia e salvo la formulazione dell'articolo 2, perché si tratta di un allineamento della nafta sul carbone.

PRESIDENTE. Poiché in Aula è in corso una votazione, sospendo la seduta per partecipare alla votazione stessa.

(La seduta, sospesa alle 10,40 è ripresa alle 11,5).

MANNIRONI. Vorrei chiedere un chiarimento al Ministro.

Di questa proroga di licenza noi abbiamo parlato anche di recente — nell'estate scorsa — ed allora si era detto che si aveva motivo di ritenere che per tale proroga non vi sarebbe stata ulteriore dilazione. La questione sorse per il carbone di Carbonia, perché in quella occasione ce ne preoccupammo e dicemmo se non fosse proprio il caso di considerare le conseguenze che l'esenzione

dalla licenza di importazione del carbone estero portava nei riflessi degli oneri dello Stato per il carbone di Carbonia; questo infatti, si veniva a trovare in una condizione di inferiorità rispetto a quello estero, non soltanto perché quest'ultimo era di migliore qualità e come tale era preferito dagli industriali ma anche per il fatto che, essendo esentato dal diritto di licenza, veniva a costare molto meno del carbone di Carbonia, il quale, per la sua peggiore qualità, non veniva richiesto dagli industriali italiani, determinando una crisi che ha destato e desta tante preoccupazioni e che importa molti oneri allo Stato.

So che si era costituito in Italia un Consorzio che si era assunto l'impegno di assorbire tutto il carbone nazionale, ossia tutto il carbone di Carbonia, ma questo Consorzio al momento in cui doveva adempiere al suo impegno, pare abbia sollevato difficoltà, rilevando che, dato il costo del carbone di Carbonia, messo a confronto con quello del carbone proveniente dall'estero, il primo non poteva essere agevolmente assorbito dalle industrie nazionali. Pertanto il Consorzio, non ha dato più corso all'impegno che si era assunto.

Non conosco in tutti i suoi dettagli la questione e pertanto desidererei avere chiarimenti dal Ministro al quale vorrei intanto fare al riguardo una viva raccomandazione nel senso che non si può mettere il carbone di Carbonia in una situazione di inferiorità peggiore ancora di quella in cui si trova.

CAVALLARI. Non posso nascondere che le considerazioni fatte dall'onorevole Mannironi sono da me condivise.

Indubbiamente la situazione economica delle miniere di Carbonia, che l'onorevole Mannironi conosce direttamente, è assai delicata. Noi la conosciamo attraverso i giornali e le discussioni alla Camera.

Sono preoccupato di questo: che la legge che stiamo approvando abbia ripercussioni sfavorevoli su detta industria.

I particolari non li so in quanto non conosco a fondo la questione del carbon, ma sento il bisogno di chiedere al Ministro, se lo sgravio fiscale che si propone nei riguardi degli oli minerali abbia influenza sul consumo del carbone sardo. Ossia se vi possano essere degli impianti industriali i quali prima si servivano del carbone sardo ed oggi, in conseguenza del diminuito prezzo degli oli minerali, possano trovare più conveniente adoperare gli oli minerali.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Ministro, ai fini di una chiarificazione

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

della situazione, vorrei sottoporre ai colleghi alcuni rilievi.

Come ha già detto il relatore onorevole Sullo, il disegno di legge è distinto in tre parti: la prima — che poi è fondamentale perchè determina per logica necessità la seconda parte del disegno di legge — riguarda la proroga del termine di sospensione dell'applicazione del diritto di licenza sul carbone coke o fossile di importazione.

Il prezzo del carbone in questi ultimi tempi si è andato adeguando, sia quello di importazione dall'America, sia quello di importazione da altri Stati europei, perchè il carbone di provenienza americana pur avendo un più elevato costo, dato il ribasso dei noli, si è adeguato intorno ai 18 dollari e mezzo. D'altra parte, il costo del carbone europeo — ad eccezione di quello di importazione dalla Polonia, che, però, per qualità è un carbone molto apprezzabile — si è anche adeguato per effetto dell'allineamento della sterlina in rapporto al dollaro.

Con la Polonia, però, mi pare che gli accordi di importazione del carbone vengono a scadere il 31 di questo mese, e, salvo che gli accordi stessi non vengano rinnovati, questa importazione non dovrebbe più avvenire.

Come sapete, noi abbiamo una gestione statale per l'importazione di carbone. In conseguenza di questo allineamento dei prezzi è stata prospettata dal Ministero del tesoro e soprattutto da quello dell'industria e commercio, la eventualità di una soppressione della gestione statale, tanto più che se essa aveva un significato ed uno scopo quando il carbone veniva importato in Italia in quantità inferiori ai bisogni della nostra industria e delle altre esigenze nazionali, ora che il carbone viceversa è in eccedenza, tale gestione non avrebbe più nessuna ragione di essere.

Il Ministero dell'industria e commercio non vede molto bene la soppressione — che anche gli industriali non approvano — della gestione statale. Le ragioni sono facili a spiegarsi.

Il carbone per il gas, come sapete, è venduto ad un prezzo di circa 2 mila lire la tonnellata meno di quello che non sia il prezzo per il carbone adibito per altri usi industriali. Anche per questo, nel caso che dovesse cessare la gestione statale di importazione, si avrebbe un mercato libero del carbone con un adeguamento su quelli che sono i prezzi di libero mercato.

Data questa situazione, mi sembra che il voler ora stabilire che la sospensione

della riscossione del diritto di licenza sul carbone è prorogata per un anno, cioè fino al 31 dicembre 1949, sia eccessivo, perchè, come ha rilevato l'onorevole Sullo, l'erario viene a perdere il 10 per cento *ad valorem* del diritto di licenza il che significa che l'erario viene a perdere un introito di circa 10 miliardi annui.

Sarei di avviso, di prorogare senz'altro la sospensione dell'applicazione del diritto di licenza, ma limitandola a pochi mesi e cioè fino al 30 giugno 1949.

D'altra parte, siccome tutto ciò è anche in relazione con le tariffe doganali — e queste pure dovranno essere approntate fra pochi mesi — mi pare che una proroga del termine fino al 30 giugno 1949 sia più che sufficiente.

Ciò ammesso, mi pare che sia conseguenza necessaria quella di estendere l'esenzione dal diritto di licenza anche ai residui di oli combustibili. In realtà, oggi c'è una sperequazione fra il trattamento fiscale che si fa ai carboni e quello che si fa ai residui di oli combustibili, perchè le attrezzature degli stabilimenti industriali già predisposte per gli oli combustibili a scopo di energia termica impediscono che si possa fare uso del carbone. Occorrerebbe una riconversione di queste attrezzature; ma ciò implicherebbe una spesa notevolissima.

Bisogna poi tener presente che oggi in Italia vi sono forti giacenze di residui di oli combustibili, giacché importiamo dall'estero molto greggio che dalle nostre raffinerie viene trasformato parte in benzina e parte in olio combustibile. e nell'uso di quest'ultimo vi è stata una contrazione sensibile appunto per l'accennata diversità di trattamento fiscale fra l'uno e l'altro prodotto che si usa per la produzione dell'energia termica. Effetto di questa situazione sperequata è una contrazione nella utilizzazione dei residui degli oli combustibili, con danno del Fisco che non può applicare il diritto di licenza: quindi una contrazione del gettito tributario, ed anche del gettito a favore del fondo-lire per quella parte di olio combustibile liquido che ci viene fornito dall'America in base al piano E. R. P. Quindi, credo che, effettivamente, estendere ai combustibili liquidi la sospensione del diritto di licenza per il medesimo periodo di tempo che viene stabilito per i carboni fossili sia una conseguenza necessaria.

Circa la terza parte del disegno di legge, rilevo che si tratta semplicemente di applicare lo stesso trattamento sia all'uno che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

all'altro settore, perché, mentre l'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali si applica sul peso netto, per i prodotti di importazione estera si applica sul peso lordo. Quindi si tratta di adeguare il trattamento sia per i prodotti di importazione estera, che per i prodotti di produzione nazionale e mi pare che su questo punto dovremmo essere tutti d'accordo.

CHIEFFI. Associandomi a quanto ha detto l'onorevole Mannironi, credo opportuno aggiungere che in altra occasione ho espresso la mia preoccupazione sulla situazione critica del carbone nazionale a causa dell'insufficienza del prezzo di vendita a coprire i costi di produzione; prezzo di vendita determinato in ragione dei sei settimi del carbone estero.

Nel passato, il carbone estero aveva sostenuto un onere per il diritto di licenza del 10 per cento in rapporto del suo valore.

Oltre a questo tributo di natura doganale, gravava sul carbone estero l'imposta sull'entrata per ogni singolo passaggio. Sospendendo ulteriormente l'applicazione del diritto di licenza ai carboni d'importazione, verremmo a determinare una situazione d'inferiorità per il carbone nazionale.

Mi sono interessato di questo problema in una riunione di commercianti che trattano la vendita dei combustibili fossili, convenuti a Milano giorni fa, in numero di circa 600. Il regime fiscale ha formato oggetto di particolare cura e da più parti è stato sostenuto il ripristino del diritto di licenza, ed insieme l'esonero dall'imposta sull'entrata.

Quali sono le ripercussioni derivanti all'Erario dall'accoglimento di tale richiesta? Nessuna, perché oggi il carbone estero paga l'imposta su due passaggi e mezzo; il che corrisponde, in ultima analisi, al 10 per cento del diritto di licenza. Se venisse accettata questa tesi, il carbone nazionale verrebbe ad usufruire della esenzione dall'imposta sull'entrata. Ma se una esenzione da detto tributo per il carbone nazionale può in certo qual modo ridurre le entrate dello Stato, si potrebbe esaminare l'opportunità di ridurre al 5 per cento il diritto di licenza e l'imposta entrata sul carbone estero e nazionale al 5 per cento una volta tanto.

In questa maniera soltanto è possibile agevolare il collocamento del carbone nazionale il quale, essendo un combustibile povero, ha bisogno di essere sostenuto sia per ragioni sociali, sia per ragioni economiche, giacché non vi è Paese che pur avendo miniere povere, rinunzi alla coltivazione

di esse. Se la proroga relativa al disegno di legge in esame venisse approvata, verremmo a determinare un protezionismo al al carbone estero rispetto al carbone nazionale, perché essendo il carbone estero di migliore qualità, toglieremmo ogni qualsiasi possibilità di collocamento alla produzione nostrana.

Se poi si dovesse passare all'applicazione uguale dell'imposta *una tantum*, sia per il carbone nazionale sia per quello estero, la situazione sarebbe ancora più aggravata per le nostre miniere. Il problema di maggior rilievo non è quindi quello di assicurare un certo gettito di entrate allo Stato, che può essere garantito attraverso il diritto di licenza e l'imposta sull'entrata, bensì che i due carboni non vengano posti su diverso regime tributario rendendo impossibile ad uno di essi di sopravvivere. In realtà questa preoccupazione sussiste e deriva dal fatto che il Ministro, al quale mi sono rivolto per rendere possibile il collocamento del carbone nazionale con un riesame del regime fiscale interno, mi ha detto oggi che la questione dell'imposta sull'entrata sui carboni, verrà risolta con l'introduzione dell'imposta *una tantum* in misura uguale per il carbone d'importazione e per quello di produzione nazionale. Anzi sarebbe stato presentato già in questo senso un disegno di legge (che ancora non mi è stato possibile vedere) al Senato che lo avrebbe approvato.

La situazione attuale è questa: il carbone estero paga attualmente due o tre passaggi, cioè è colpito da circa un 12 per cento; e il carbone nazionale invece paga un solo passaggio, il 4 per cento.

Poiché è una necessità imprescindibile ed inderogabile per il collocamento del carbone sardo ricorrere alla organizzazione dei commercianti, applicando l'imposta sull'entrata *una tantum* in misura uguale, ed esentando il carbone estero dal diritto di licenza, veniamo inesorabilmente a porre le nostre miniere in condizioni di non poter sopravvivere. Prima di procedere pertanto all'approvazione del disegno di legge, desidero avere ulteriori chiarimenti dal Ministro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi è stato chiesto quando sarà pronto lo schema delle tariffe doganali. Esso è già pronto dal punto di vista amministrativo; però devo far presente ai colleghi la situazione che si prospetta per l'approvazione e la messa in vigore delle tariffe stesse. Noi, per un impegno internazionale che abbiamo preso, aderendo alla Carta internazionale del com-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

mercio, siamo stati invitati a partecipare per il mese di aprile prossimo ad una negoziazione multilaterale con vari Paesi per concertare la nostra tariffa doganale. Per cui sembra imprudente mettere in vigore una tariffa la quale dovrà poi essere, in conseguenza di queste negoziazioni, sistemata. Le negoziazioni riguardano una ventina di Paesi, e si prolungheranno per vari mesi. Questo spiega anche perché non si è chiesta la solita proroga di sei mesi, ma si è chiesta, invece, fino al 31 dicembre 1949. Si è fatto ciò, per avere un termine che, secondo le previsioni che si possono fare, risponde veramente al momento in cui la nuova tariffa doganale potrà entrare definitivamente in vigore. Posso informare la Commissione che è in preparazione una proposta di legge relativa al modo di applicazione delle tariffe doganali. La tariffa doganale è una cosa estremamente complessa come preparazione. Il Governo chiederà la delega al Parlamento per la preparazione della tariffa doganale e che una Commissione di parlamentari delle due Camere e dei diversi Gruppi parlamentari assista il Governo in quest'opera. La tariffa così preparata sarà provvisoria, perché quella definitiva dovrà risultare dalle future negoziazioni. Il Governo esprime il voto che il Parlamento possa seguire anche queste negoziazioni in modo da essere presente nelle determinazioni più importanti. Credo di aver spiegato le ragioni per cui abbiamo chiesto la proroga fino al 31 dicembre, invece di limitarci al 30 giugno.

Circa l'esenzione di cui tratta il provvedimento il problema di fondo è questo: perché si chiede l'esenzione del carbone e dell'olio combustibile dal diritto di licenza? Gli onorevoli colleghi sanno certamente che il diritto di licenza è, nella sua essenza, un diritto destinato a rimborsare lo Stato per le spese che esso sopporta in relazione a un particolare servizio, quello del lascio della licenza d'importazione. Senonché, nella carenza dei nostri dazi doganali, che non sono stati rivalutati in relazione alla svalutazione monetaria, a un certo momento — per sopperire alle deficienze di entrata che derivavano dal fatto che i dazi sono rimasti gli stessi del 1938 — si è ricorsi al sistema (semplice dal punto di vista legislativo ma che ha ripercussioni notevoli sull'equilibrio economico del Paese), di elevare questo diritto a una percentuale che veramente non risponde al rimborso di spese del servizio di licenza, ma esercita una vera e propria funzione di imposizione e in parte anche

di protezione. Senonché, è una imposizione indiscriminata che colpisce nella stessa misura i prodotti finiti, i semilavorati e le materie prime. Da queste indiscriminazioni derivano conseguenze per la vita economica che non sfuggono alla Commissione. Perché quando facciamo pagare un elevato tributo sulle materie prime, noi determiniamo un aumento dei costi di produzione interna che poi incide in modo inesorabile su tutti i nostri rapporti di carattere economico internazionale, e soprattutto sulle nostre esportazioni. Ecco perché, nel momento stesso in cui è stato elevato il diritto di licenza, dal 2 per cento, come in origine, al 10 per cento, come è in questo momento, si è sentito il bisogno di sopprimere, o per lo meno di sospendere, la percezione dell'imposta sulla materia prima più importante, il carbone. Questa facilitazione, che non è una facilitazione, ma è il riconoscimento della non convenienza per la nostra economia di far pagare un tributo al carbone per le ripercussioni che avrebbe sui costi, si è sempre mantenuta dalla scorsa primavera fino ad oggi. Gli onorevoli colleghi che hanno posto il problema dei rapporti fra il carbone di importazione e il carbone sardo, hanno così in modo più o meno esplicito posto un problema veramente grave per la nostra situazione economica; ed è il problema, che la Commissione deve risolvere, se dobbiamo o no, proteggere il carbone. Si tratta di decidere se la via che viene suggerita di applicare un diritto di licenza sull'importazione di carbone estero, sia quella più conveniente per risolvere il problema del carbone. Io personalmente ritengo di no. La conseguenza che si avrebbe dall'applicazione del tributo su tutto il carbone d'importazione sarebbe quella di un aumento del costo di produzione di tutti i nostri prodotti di natura industriale, in un momento in cui duriamo fatica a mantenerci nel mercato internazionale per gli elevati costi di produzione interna, poiché il carbone in Italia costa già di più che non nei Paesi di maggiore sviluppo industriale (al costo originario dobbiamo aggiungere quello del trasporto). Ritengo pertanto che aggravare questa posizione con un dazio d'importazione sia un errore formidabile.

Il carbone sardo gode già dal punto di vista economico di una situazione di vantaggio determinata dal fatto che i noli per il trasporto del carbone sardo sono inferiori ai noli per il trasporto di qualsiasi altro carbone, anche di provenienza europea. In

secondo luogo, se il carbone sardo avrà bisogno di essere aiutato, la via maestra è quella della sovvenzione, e non quella della protezione doganale, giacchè col primo sistema si viene a conoscere quanto costa al bilancio dello Stato la particolare difesa della produzione del carbone sardo. D'altra parte non vi è ragione di provocare degli scompensi nella nostra economia interna per un problema che, per quanto molto importante, è sempre ben delimitato. Le miniere sarde appartengono al Demanio, e so quali preoccupazioni desti nella nostra amministrazione e negli amministratori da noi incaricati di gestire queste imprese, la soluzione delle connesse questioni. Ma ritengo ancora che la soluzione si deve trovare, se ve ne sarà ulteriore bisogno, nel mantenere l'intervento dello Stato, ma non nella protezione.

CHIEFFI. Ma il Governo ha già deciso in modo contrario!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è vero! Ella sa che abbiamo l'impegno di dare 3 miliardi e mezzo sulla base di programmi che voi avete fatto, per cui il costo del carbone sardo viene portato al livello dei prezzi internazionali del carbone.

Ora, desidero che la questione sia ben chiara, perchè essa è molto importante per la nostra economia, ed ognuno deve assumere la propria responsabilità. L'onorevole Chieffi ha sollevato il problema del regime fiscale interno. Credo che su questo problema non debba interferire ciò che riguarda la protezione o non protezione del carbone nazionale. Il regime fiscale interno non può essere che uniforme per il prodotto. Noi non possiamo più fare distinzioni, senza creare una macchina burocratica, che darebbe luogo a numerose evasioni. Una volta che il carbone entri nel mercato, non possiamo più distinguere fra carbone di produzione nazionale e quello di produzione estera. Se si deve fare qualche cosa, lo si deve nella sede della protezione doganale del carbone. Quindi i termini della questione sono esattamente questi: la Commissione deve decidere se si deve o no proteggere il carbone nazionale; e se lo si deve, lo si faccia con il diritto di licenza, e domani con dazio doganale. Se poi — come io personalmente penso — si dovesse decidere per la protezione, la discussione sui metodi più adatti deve essere fatta in separata sede.

Per quanto riguarda il regime interno del carbone, è stato insistentemente chiesto che si facesse luogo non ad una tassazione

per ogni vendita del carbone, ma in un solo momento. E siccome tecnicamente questo è possibile, io sono stato lieto di avviarmi per questa strada. Infatti, o il carbone è importato, e si deve perseguire l'imposta al momento dell'importazione; o il carbone è di produzione nazionale nell'unico bacino che abbiamo, e allora è facile avere la verifica delle vendite. Ma se questa strada determina degli inconvenienti per il carbone sardo, dato che il provvedimento non è ancora fatto, io sono a disposizione per la discussione di questa questione. Però, faccio presente ancora una volta, che dal punto di vista interno a me non pare possibile introdurre una discriminazione a seconda dell'origine del carbone.

Fra gli altri problemi sollevati, vi è quello del prezzo del carbone. Il prezzo del carbone internazionale nel recente passato, e ancora in questo momento, presenta una situazione piuttosto irregolare, perchè, a seconda delle diverse origini del carbone che viene introdotto nel mercato interno, noi abbiamo dei prezzi divergenti. Questo dipende dal fatto che il carbone è ancora sotto controllo internazionale. E dove non è sotto controllo, abbiamo per necessità di cose un regime di commercio di questo prodotto, che non è un regime di libertà, ma generalmente un regime di compensazione o di scambi bilanciati, per cui il costo del carbone varia anche notevolmente a seconda delle diverse origini del carbone stesso.

Di fronte a questa situazione, il Governo si è trovato posto davanti a diverse alternative, o di fare una compensazione fra i diversi prezzi di importazione in modo da chiedere al mercato interno un prezzo medio del carbone stesso, oppure di anticipare con la sua azione quello che si pensa debba essere l'equilibrio del mercato che si sta avviando nei rapporti internazionali e quindi chiedere per il carbone introdotto all'interno, un mezzo che risponda al costo delle fonti di approvvigionamento normali del nostro mercato. Uscendo dalla esposizione generale, il problema si presenta in questi termini: il carbone americano all'origine è di gran lunga il più a buon mercato di tutti i carboni, ma nel momento di introduzione nel mercato interno, costa di più di alcuni carboni di origine europea per l'incidenza dei noli. Con la recente diminuzione dei noli, questa differenza di costo fra il carbone americano ed alcuni carboni europei, si è venuta notevolmente attenuando; però c'è ancora un lieve margine di differenza.

Il carbone polacco costa più di alcuni carboni europei, perché il nolo da un porto qualsiasi della Polonia costa di più dei noli dall'America e siccome il pagamento del carbone polacco non avviene in valuta, ma in compensazione, il costo in origine, tradotto in lire italiane, è superiore ad altri carboni della stessa qualità.

Carbone belga: è di ottima qualità ma più caro di tutti gli altri in questo momento. Anche qui per ragioni di pagamento, prevalentemente, oltre che per ragioni di qualità.

Carbone inglese: è pure un carbone più caro in questo momento. Il carbone più a buon mercato è quello della Ruhr, cioè carbone che normalmente ha costituito la principale fonte di approvvigionamento per l'Italia ed è appunto sul carbone della Ruhr che si è ritenuto fin dal 1947 di allineare il prezzo di vendita del carbone all'interno.

Quindi vorrei far presente all'onorevole Sullo: se consideriamo il problema dal punto di vista del Tesoro, è forse esatto dire che oggi applichiamo un prezzo politico, perché vendere all'interno al prezzo del carbone della Ruhr significa far sopportare al Tesoro un certo sacrificio; ma se consideriamo il problema da un punto di vista economico, dobbiamo ritenere che il prezzo è economico, cioè è il prezzo verso cui tende ad avviarsi l'equilibrio nazionale ed è sembrato opportuno al Governo seguire questa linea di condotta perché così l'economia italiana è messa sin d'ora ad allinearsi anche per i costi, ai costi internazionali. Quindi una base ferma. Tutta la politica di produzione e dei costi di produzione (secondo problema) è quella che riguarda lo sgravio del diritto di licenza che oggi viene proposto per la prima volta per gli oli minerali, perché nel passato la discontinuità di approvvigionamento ed una notevole differenza fra prezzi internazionali e nazionali, non avevano fatto risentire notevolmente l'incidenza della tassa di licenza sul prezzo interno di vendita e quindi sul consumo degli oli per combustione. Ma da alcuni mesi a questa parte sia perché i costi internazionali degli oli minerali e del carbone si son venuti allineando fra di loro, sia perché i costi interni degli oli minerali si son venuti ulteriormente inasprando, noi constatiamo questo fenomeno: che l'industria non assorbe quasi più oli minerali per scopi industriali, con la conseguenza cui ha fatto cenno l'onorevole Petrilli, che vi sono industrie che si sono poste il problema di modificare i loro apparati motori che oggi sono

alimentati con oli minerali, con altri apparati motori elettrici o a carbone, con una evidente perdita per la nostra economia nazionale. Vi è anche il pericolo, che oggi risulta sempre più evidente — e ciò avviene quando abbiamo dei costi divergenti fra le tre fonti principali di energia, (energia elettrica, carbone e oli minerali) — che invece di decidere la convenienza di ricorrere all'una o all'altra di queste fonti di energia a seconda delle strutture tecniche dell'industria a cui si applica, si decide la scelta in rapporto al regime fiscale o a ragioni economiche di questi prezzi.

Ecco perché da parte del Governo è in corso uno sforzo per parificare dal punto di vista fiscale e possibilmente anche dal punto di vista economico, i costi delle tre fonti di energia in modo che la scelta dipenda esclusivamente da ragioni tecniche.

Crediamo, impostando il problema in questi termini, di dare un notevole contributo alla razionalizzazione della nostra industria in un momento di ricostruzione e di rimodernamento dei relativi impianti, perché sarebbe estremamente grave per il futuro equilibrio economico nazionale, che oggi si preferisse un determinato tipo di combustione a un altro esclusivamente per ragioni transitorie o perché il regime fiscale è sbagliato e non risponde alle esigenze fondamentali.

Quindi siamo oggi di fronte a questo fenomeno — e chi ha notizia del mercato può confermare — che da circa 5 o 6 mesi l'assorbimento di oli minerali è quasi nullo e conseguentemente abbiamo i depositi pieni di questi prodotti.

L'abolizione del diritto di licenza ha lo scopo non di annullare completamente, come ha detto l'onorevole Sullo, la differenza di prezzo fra carbone e oli minerali per uso combustibile, ma di attenuare notevolmente questa differenza in modo da renderla sostenibile da parte della nostra industria nazionale. Per queste ragioni, quando l'onorevole Sullo, prendendo i dati della nostra importazione, fa il calcolo della perdita che avrebbe il Tesoro riducendo il diritto di licenza sugli oli minerali, fa un calcolo che manca di una forza di valutazione perché questi oli che figurano importati secondo le licenze usufruite non sono entrati nel mercato interno. Quindi, rinunciando al diritto di licenza noi non rinunciamo a niente di quello già acquisito, ma rendiamo possibile l'assorbimento nel mercato interno di prodotti in cui c'è stata già la contropartita, perché sono già in gran parte in deposito.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

Mi ha chiesto l'onorevole Cavallari se questo beneficio accordato agli oli combustibili è suscettibile di danneggiare ulteriormente il carbone sardo. Credo che da quello che ho detto sia chiaro che non sia questo il problema del carbone sardo.

L'onorevole Sullo ha sollevato un'altra questione che credo possa essere facilmente risolta. Mantenendo l'articolo 2, dice, con questa esenzione voi non beneficiate solo gli oli combustibili destinati alla combustione, ma anche quella parte di oli combustibili che oggi sono impiegati in grossi motori per la produzione di diversi tipi di energie. L'onorevole Sullo ha parlato dei grossi motori marini ed anche dei grossi motori a terra. Per i primi il problema non esiste perché l'approvvigionamento è fatto fuori dazio e quindi non c'è materia di imposizione. Ma non esiste anche per i secondi, sebbene l'assorbimento per questo consumo sia minimo, una frazione molto limitata dell'intera quantità di oli combustibili. Mi pare dunque che si possa tranquillamente correre l'alea di vedere beneficiata la parte di oli combustibili destinati a grossi motori, tenuto conto delle ragioni sostanziali che sorreggono la decisione. Mentre resta ancora esclusa dal beneficio — e ne discuteremo eventualmente in sede di tariffe doganali — quella parte di combustibili per i motori Diesel.

Credo così di avere risposto a tutte le richieste che mi sono state fatte.

PESENTI. Mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Chieffi, che sono preoccupazioni di tutti noi; in modo particolare la lotta che è stata fatta per il carbone sardo indica quanto noi ci preoccupiamo della situazione del carbone nazionale e penso che questa nostra preoccupazione possa poi essere rappresentata da un ordine del giorno, spero unanimemente sottoscritto, per indicare al Governo la necessità di curare la vita di questa nostra industria nazionale. Però, il modo per aiutare la Carbosarda, mi pare che debba essere, come sempre, un modo diretto, piuttosto che attraverso forme di aumento del costo di materie prime che sono poi essenziali per tutta l'industria italiana. E qui, dal punto di vista generale, mi pare che il Ministro abbia ragione. L'essenziale è però che il Governo dimostri effettivamente la sua volontà di venire incontro alla Carbosarda e per facilitare questa dimostrazione di volontà, penso che sarebbe opportuno che in occasione — evidentemente noi non siamo nemmeno la Commissione competente — della discus-

sione di questo provvedimento, vi sia un nostro ordine del giorno, inteso a impegnare il Governo a venire in aiuto alla Carbosarda.

CHIEFFI. Approviamo quella parte della relazione ministeriale che sottolinea l'opportunità di non accentuare il costo di questa fondamentale materia prima e diciamo che abbiamo sollevato la questione di non sacrificare con l'attuale provvedimento la nostra industria mineraria.

L'onorevole Ministro ha detto che bisogna uniformare la tassa sull'entrata, poiché non sarà possibile fare alcuna distinzione fra carbone nazionale ed estero quando vengono posti in commercio. Quindi la necessità, secondo l'onorevole Ministro, di imporre una stessa tassazione che dovrebbe incidere con un solo passaggio, tanto per il carbone estero come per quello nazionale.

In realtà è stato predisposto un programma per il risanamento dell'industria mineraria sarda ed il Ministro Vanoni ha appoggiato caldamente la tesi che la Carbosarda deve essere adeguatamente sovvenzionata. Ma è stato anche ribadito che questo nuovo intervento dello Stato per garantire la vita dell'Azienda dovrà essere considerato l'ultimo. Esauriti i mezzi che il Governo darà prossimamente all'Azienda, dovrà essa da sola riacquistare la propria autonomia economica. Ma se ora si aggrava il problema, per la comunicazione che l'onorevole Ministro ha fatto, cioè di voler applicare un unico tributo tanto per il carbone estero che per quello nazionale, i programmi di risanamento già tracciati, vengono ad essere superati, e la possibilità della vita autonoma dell'azienda viene a mancare. Si potrebbe disciplinare meglio la materia senza aggravare minimamente la situazione del consumatore di carbone estero, se si accettasse il concetto che il diritto di licenza venisse ridotto ad un'entità inferiore pur lasciando i due carboni soggetti ad un'imposta sull'entrata di uguale misura.

Se noi portassimo, per esempio, la tassa *una tantum* al 6 per cento e l'altro 4-5 per cento lo Stato potesse recuperarlo attraverso il diritto di licenza, noi avremmo assolto indubbiamente un sano criterio tributario senza aggravare il costo del combustibile estero che concorre sensibilmente nella formazione dei costi industriali. Quindi, i due provvedimenti, quello che riguarda cioè l'imposta *una tantum* e l'attuale che interessa il diritto di licenza, dovrebbero, a mio giudizio, essere esaminati insieme. A questo proposito debbo necessariamente rilevare che in realtà anche le agevolazioni concesse ai combustibili liquidi ven-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

gono a danneggiare l'economia dell'industria carbonifera. Vi è stata nel passato una legge — che io non approvo — che limitava la trasformazione delle caldaie per l'impiego di combustibili liquidi, in sostituzione di quelli solidi. Alcuni impianti che bruciavano carbone nazionale sono stati trasformati per consumare combustibili liquidi, e ciò con danno per la Carbonifera sarda, e quindi per tutta l'industria del carbone. D'altra parte, si è anche parlato delle ripercussioni sfavorevoli che si potrebbero avere col ripristino del diritto di licenza sui costi dell'energia termica. Rilevo che se portassimo la tassa sull'entrata ad una percentuale superiore a quella che fino ad oggi incideva sulla produzione della Carbonifera sarda, noi aggraveremmo il costo dell'energia termica, perché buona parte — il 65 per cento circa — delle centrali termoelettriche sono alimentate da carbone nazionale. Portare quindi un maggiore aggravio al carbone nazionale, significa aumentare il costo dell'energia. Si tratta di problemi fortemente collegati, per cui chiedo al Ministro se non sia il caso di aderire ad una sospensiva che ci consenta di esaminare il problema con maggiore tranquillità. Se poi il Ministro dovesse eccepire che entro il 31 dicembre ci dovrebbe essere una decisione dato che la sospensione del diritto di licenza viene a scadere con la fine dell'anno, chiedo, in via subordinata, che la proroga sia limitata a un mese, affinché si possa esaminare il problema nel suo complesso e con la visuale di non aggravare la situazione già critica del carbone nazionale.

Per queste ragioni, prego vivamente di accettare la mia proposta di sospensiva ed eventualmente di prorogare di un solo mese la non applicabilità del diritto di licenza sul carbone di importazione.

CORBINO. Io trovo che bisognerebbe pregare il collega Chieffi di accettare una sospensiva sulla sua sospensiva. Egli pone un problema estraneo a questa legge.

CHIEFFI. È fortemente collegato.

CORBINO. Egli pone il problema della Carbonifera sarda. Ora, questo problema non ha niente a che fare con il provvedimento in esame. Esso ci interessa come ci interesserebbe in questo momento l'industria dolciaria o delle pantofole. Noi abbiamo in Italia una industria carbonifera. Vedremo in sede di approvazione del provvedimento specifico se le provvidenze escogitate siano sufficienti o no. Vedremo se occorrerà altro, e se occorrerà una modifica del regime che riguarda l'imposta generale sull'entrata.

Qui ci troviamo di fronte a un problema che per la sua importanza soverchia enormemente quello della Carbonifera sarda, ossia ci troviamo di fronte al problema della politica che bisogna seguire rispetto alle fonti della energia considerate in senso lato. Ora, devo esprimere all'onorevole Ministro la mia piena approvazione per le direttive di politica per quel che riguarda le importazioni di combustibile. Noi vogliamo ritornare al vecchio principio che le fonti di energia — le materie prime — non devono costituire oggetto di protezionismo doganale. Se vi sono dei casi particolari che, per effetto di questo indirizzo generale, meritino di essere presi in considerazione, prendiamoli in considerazione uno per uno; e tutte le volte in cui l'interesse nazionale consiglia, per ragioni economiche o politiche, di allontanarsi da tale principio, studieremo i relativi provvedimenti concreti. Ma in Italia il carbone, il petrolio e tutte le fonti di energia che, fatta eccezione per l'energia idroelettrica, ci hanno posto sempre in condizioni di inferiorità, sono state sempre esenti da speciali dazi fiscali. È stato il regime di autarchia impostato dal fascismo che ha determinato dopo una deformazione della nostra politica economica.

CHIEFFI. Anche nel Belgio vi sono miniere povere aiutata dallo Stato.

CORBINO. È un'altra questione. Io non ho mai detto che dobbiamo abbandonare la Carbosarda. La aiuteremo nei limiti in cui l'aiuto sarà giustificato e necessario. Ma non forziamo la vita di tutte le aziende che consumano carbone e oli minerali dando luogo a una stortura nell'intento di favorire la Carbosarda.

Ora, in questa situazione, mi pare che la necessità della proroga dell'esenzione del diritto di licenza sui combustibili fossili sia fuori discussione. Si può discutere se deve accedersi al termine più breve proposto dall'onorevole Petrilli (30 giugno) o a quello del 31 dicembre previsto dal disegno di legge, per le ragioni esposte dall'onorevole Ministro e anche per l'indirizzo generale che sta alla base di queste ragioni. Dichiaro che sono per il termine del 31 dicembre. L'estensione dell'agevolezza agli oli minerali combustibili mi sembra ugualmente una necessità assoluta, e non soltanto per una questione di turbamento formale. Accade questo: abbiamo l'esenzione del carbone e l'esenzione degli oli minerali. Il carbone viene consumato in quantità maggiore; gli oli minerali invece non sono consumati nella quantità che ci è stata assegnata. Questa è una delle conseguenze

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

curiosissime che derivano da diverso regime fiscale. Per quel che riguarda le questioni particolari alle quali ha accennato l'onorevole Ministro, il Ministro potrà accelerare gli studi per impedire che il nuovo regime di esenzione per gli oli minerali possa dar luogo a evasioni o a danni per la finanza. Ma a mio giudizio il provvedimento deve essere approvato con l'impegno da parte della Commissione di concedere la massima attenzione al problema della Carbosarda, sia dal punto di vista dei suoi costi, sia della possibilità di collocamento dei suoi prodotti e del particolare regime fiscale di cui la Carbosarda potrebbe usufruire nell'ipotesi che, oltre al contributo diretto, occorresse anche un contributo indiretto, sotto forma di alleggerimento degli oneri fiscali. Ma non vorrei che il problema fosse pregiudicato qui, perché noi dobbiamo ora risolvere il problema nazionale dei combustibili fossili.

CAVALLARI. In esito anche alle parole pronunciate dall'onorevole Pesenti, il quale ha reso noto il nostro atteggiamento su questo problema, (atteggiamento che mentre tiene in primaria considerazione i lavoratori dell'industria mineraria del carbone sardo, non si nasconde il pericolo al quale si andrebbe incontro attraverso un aggravio fiscale del carbone importato dall'estero, nei riflessi dell'industria in generale) penso di poter proporre il seguente ordine del giorno sul quale confido si potrà raccogliere il suffragio della totalità della Commissione, o per lo meno della maggioranza:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera dei Deputati, in esito all'esame da essa compiuto sul disegno di legge portante proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbon fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato; preoccupata delle ripercussioni che dalla predetta legge deriveranno ai danni del carbone nazionale, fa voti, affinché il Governo voglia disporre a favore delle miniere di carbone della Sardegna quegli stanziamenti di somme e quelle altre provvidenze che permettano a questa nostra industria nazionale e ai lavoratori, che in essa lavorano, di continuare proficuamente nella loro attività, assicurando loro un lavoro congruamente retribuito ».

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Mannironi, Chieffi e De Palma hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nel concedere una ulteriore proroga alla so-

sensione dell'applicazione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile di importazione, ritenuto che tale sospensione non può non esercitare ripercussioni sfavorevoli sul commercio del carbone nazionale che già è in crisi per ragioni varie, esprime il parere che l'industria carbonifera nazionale meriti ogni più ampio incoraggiamento da parte del Governo con quegli interventi diretti o con altre agevolazioni tributarie da porre subito allo studio, e che valgano per note ragioni economiche e sociali a metterla in condizioni di riprendersi e normalizzarsi ».

In sostanza mi pare che questo ordine del giorno sia identico a quello dell'onorevole Cavallari perché anche qui si fanno presenti ragioni economiche e sociali.

CAVALLARI. Dichiaro di associarmi all'ordine del giorno dell'onorevole Mannironi e di ritirare quindi l'ordine del giorno da me presentato.

SULLO, *Relatore*. Devo ringraziare il Ministro delle spiegazioni che ha dato e che hanno fissato un punto su cui credo che la Commissione debba essere completamente d'accordo: che tutto ciò che facciamo, lo dobbiamo fare, quando si tratta di facilitare le industrie, facilitare una determinata politica, mediante sovvenzioni e non esenzioni. Se ci mettiamo su questa linea che è quella del Ministro, troviamo il bandolo della discussione che abbiamo fatta e questo pone anche un po' il modo come risolvere il problema che ci viene prospettato dagli ordini del giorno.

Noi non possiamo discutere ordini del giorno che interessano la politica industriale, commerciale, di produzione senza che su questi problemi vi sia stata una ampia, esauriente discussione nella Commissione legislativa o normale competente.

Sono anche soddisfatto delle precisazioni che il Ministro ha dato per quanto riguarda le ragioni di questa richiesta, che io, peraltro, condividevo fin dall'inizio, così come condividevo le sue considerazioni per quanto riguarda il prezzo del carbone. Il Ministro ha accennato il prezzo politico che esiste dal punto di vista del tesoro — ed esiste davvero — mentre non esiste il prezzo politico dal punto di vista economico, per il fatto che se non vi fosse stata l'importazione da un mercato, vi sarebbe l'importazione da altri mercati che ci darebbero possibilità di importare allo stesso prezzo di cessione.

Dico che sarebbe strano se non accettassimo in questo momento la richiesta di proroga e non accettarla significherebbe innovare, perché, come ha detto il Ministro,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

non c'è stata mai la esazione del diritto di licenza e quindi aggraveremmo la situazione con un fatto nuovo, mentre, come dice qualche collega, dobbiamo eliminare questa spequazione.

Soltanto con circolare del marzo 1947 fu stabilito che doveva esserci questa esazione, circolare che venne superata dal decreto legislativo del 7 maggio successivo.

Ora, se si pensa che per la formulazione di questa legge passò molto tempo, si può dire che nel momento stesso della circolare il Ministero si accorgeva della necessità di preparare la legge. E quindi questo periodo trascorso si può considerare fittizio. Come possiamo in questa sede innovare una situazione che già è in atto da dodici anni? Penso che non sia il caso, tanto più che i problemi che si sono posti in questa sede, vanno risolti allorchè si deciderà sulla nuova tariffa doganale. Quella sarà la sede opportuna per ogni decisione e finchè questa discussione sulla tariffa doganale non sarà fatta, non dobbiamo innovare affatto.

Abbiamo chiesto al Ministro che cosa ci poteva dire intorno alla tariffa doganale. Lo ringrazio delle informazioni. Possiamo pregarlo, aderendo un po' a quello che avevamo detto prima l'onorevole Presidente ed io, se non sia il caso di limitarla al 30 giugno, accettando l'emendamento fatto verbalmente dal nostro Presidente, ma credo che abbiamo dal Ministro una piena assicurazione che la nuova tariffa doganale appena entrerà in funzione darà luogo all'ordinamento generale anche per quanto concerne il diritto di licenza che, come ha detto bene prima il Ministro, è sorto con una determinata ragione che poi è andata modificandosi e diventerebbe anacronistica se lo facessimo ora.

Per gli oli minerali mi sono dichiarato d'accordo. Se ho fatto qualche rilievo è stato per una ragione: che, nella relazione, non si parlò mai di oli combustibili come fonte di energia meccanica, bensì se ne parla sempre come fonte di energia termica. Una volta avute le spiegazioni da parte del Ministro nel senso che non diamo l'esenzione solo alla nafta come fonte di energia termica, ma comprendiamo anche la fonte di energia meccanica, non ho nulla da obiettare.

L'unico emendamento che potrei chiedere sarebbe soltanto quello formale di dire: «per esservi lavorati, compresi quelli consumati». Così potremmo approvare l'articolo 2.

Per quanto riguarda il resto, mi pare che non ci sia nient'altro da dire.

Per quanto riguarda il modo con cui viene data l'agevolezza alle percentuali di oli di petrolio, ecc., il Ministro ha detto che, in sostanza, questo controllo viene fatto azienda per azienda. Non so se questo possa evitare maggiori evasioni.

Per la proroga, ritengo che si possa approvare la formula come è stata proposta. Se vogliamo modificare, possiamo anche usare la formula adoperata altra volta: non parlare di proroga, ma dire: «ha effetto dal primo gennaio 1949 al 31 dicembre 1949». Questo a meno che il Ministro non accetti la riduzione del termine al 30 giugno; ma se il Ministro conferma in via ufficiale che al momento dell'attuazione della nuova tariffa doganale sarà provveduto immediatamente da parte del Governo alla proposta di esenzione, credo che questa assicurazione data dal Ministro sia sufficiente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la discussione di questo provvedimento per mettere in votazione a scrutinio segreto il disegno di legge precedentemente approvato «Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione».

CAVALLARI. Vorrei una precisazione. Con la votazione a scrutinio segreto, che è stata annunciata, votiamo soltanto sull'emendamento proposto dal Senato o su tutta la legge? Quando una legge è stata approvata da un ramo del Parlamento e l'altro apporta modifiche e la ritorna, si deve votare, su tutta la legge oppure si esprime il voto soltanto sulla parte emendata?

PRESIDENTE. Noi avevamo già votato la legge; questa è andata al Senato ed il Senato ha ritenuto necessario di apportarvi un emendamento integrativo al primo comma dello articolo 5. Quindi la legge, con quell'emendamento aggiuntivo, è stata rinviata alla Camera, affinché questa la riesami. Ora noi dobbiamo approvare nuovamente tutto il disegno di legge nel suo complesso.

TOSI. A scrutinio segreto si vota tutta la legge altrimenti basterebbe la votazione sull'emendamento. Infatti noi potevamo anche fare emendamenti sull'emendamento.

CASTELLI AVOLIO. La discussione si è in questo caso limitata all'emendamento, non avendo la Commissione ritenuto, in occasione del ritorno della legge, di portare il suo esame anche su altri punti. Ma non è il solo emendamento che viene ora approvato bensì la legge nella sua interezza, data la possibilità che l'emendamento approvato dal Senato modifichi o in certo qual modo configuri altrimenti la struttura della legge.

CAVALLARI. Sono d'accordo con quanto hanno esposto i colleghi e da ultimo l'onorevole Castelli Avolio, cioè che il voto a cui siamo chiamati è il voto su tutta la legge. Ma è opportuno chiarire che oggi noi non abbiamo discusso tutta la legge di nuovo, in quanto abbiamo ritenuto che l'emendamento apportato dal Senato non sia tale da indurci a un nuovo esame della legge stessa. Se però venisse un emendamento ritenuto tale da investire altri punti della legge, noi potremmo discutere su tutti questi altri punti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 52 del Regolamento della Camera dice: « I progetti già approvati dalla Camera, e rinviati dal Senato, seguiranno il procedimento adottato nella loro prima discussione avanti alla Camera ». Quindi noi, adesso, dobbiamo investire col nostro voto tutta la legge, sia pure in occasione dell'approvazione di un emendamento integrativo al comma di un determinato articolo.

È chiaro che se l'emendamento avesse avuto la funzione di mutare tutta la fisionomia della legge, noi avremmo portato la nostra discussione anche sugli altri punti della legge stessa.

Indico pertanto la votazione segreta sul disegno di legge

(Segue la votazione).

Si riprende la discussione del disegno di legge:

Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonché determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo. (234).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge che è stata precedentemente interrotta.

Ritengo che gli argomenti siano chiaramente elencati. Nella discussione è stato prospettato un problema che deve richiamare l'attenzione della Commissione. L'erogazione di contributi da parte del Tesoro alla Carbosarda o l'adozione di provvedimenti di carattere tributario in favore della Carbosarda, sono mezzi per poter venire incontro alla situazione in cui questa azienda si trova. Però è fuori dubbio che questi mezzi, provengano dal Tesoro o dalle Finanze, non esauriscono il problema, perché il problema della sistemazione dell'azienda Carbonifera sarda può essere posto su un piano molto più esteso, e possono essere adottati dei provvedimenti anche di altra natura, che non siano unicamente quelli di tesoreria o di agevolazioni tributarie. Ed allora comprendo come alcuni colleghi abbiano potuto dire che la sede naturale per esaminare in modo completo ed esauriente questo problema, sia la sede della Commissione per l'industria ed il commercio.

Il collega onorevole Chieffi, in via subordinata, ha osservato che se il problema della Carbosarda si potesse entro un mese esaminare e risolvere, non avrebbe nessuna difficoltà ad insistere anche per l'esame e la votazione dell'ordine del giorno proposto.

Ora, io credo che effettivamente in un mese questo problema così importante non si possa affrontare e risolvere.

D'altra parte, prego il Ministro di considerare che tutta questa materia, e non solo per la parte che interessa la Carbosarda, che forma oggetto della presente regolamentazione legislativa è in via di esame per una nuova disciplina organica. Vorrei pertanto pregare da una parte il Ministro e dall'altra i proponenti dell'ordine del giorno, di vedere se non si possa trovare un punto di coincidenza nell'accogliere quello che io avevo originariamente proposto, cioè di limitare la proroga, di cui al primo articolo del disegno di legge e la concessione di cui al secondo articolo, al 30 giugno 1949, perché io non mi illudo che anche il problema della Carbosarda possa essere, come ho premesso, risolto in 30 giorni o in due mesi. In questo semestre, potremmo affrontare e risolvere anche il problema della Carbosarda, per la cui soluzione intanto il Governo pare abbia un programma di sistemazione, con l'impegno di erogare tre miliardi e mezzo.

In questo caso, pregherei gli onorevoli colleghi di ritirare l'ordine del giorno e di raccomandare al Ministro verbalmente tutto quello che nell'ordine del giorno è detto, perché non vorrei che in questa sede, che non è proprio la sede adatta e naturale, si votasse

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

un ordine del giorno che potrebbe arrecare qualche motivo di dissenso, mentre sul suo principio ispiratore possiamo essere tutti d'accordo.

CHIEFFI. Vorrei tentare di riportare la discussione alla reale situazione in cui si trovano le miniere sarde.

Da tempo la Carbosarda ha rappresentato al Ministro delle finanze la necessità che venisse semplificato l'attuale regime tributario con l'istituzione dell'imposta *una tantum*. Il Ministro ha ripetutamente assicurato di accogliere questa istanza.

L'Azienda, infatti, non può aspettare ancora dei mesi perché oggi si trova nella condizione di avere grossi quantitativi di carbone che rimangono invenduti, nei piazzali e nei porti, e ciò perché non è stato possibile il passaggio ai commercianti per la vendita. Io mi rendo conto, come è stato già da altri osservato, che non è questa la sede opportuna per esaminare e risolvere la situazione della Carbonifera sarda, ma osservo che il problema è fortemente collegato all'attuale disegno di legge, e che non è così piccolo come lo si vuole fare apparire.

Il Ministro del tesoro aveva assicurato che col 1° gennaio sarebbe entrata in funzione la nuova imposta *una tantum*; debbo far presente che i programmi relativi al risanamento della Carbonifera sarda sono stati esaminati ed approvati e che non possono prescindere da una equa soluzione dell'onere tributario che si dovrà applicare.

La materia potrebbe essere disciplinata urgentemente con un decreto ministeriale dopo aver esaminato il problema relativo alla diversa percentuale sull'entrata da introdurre sia per il carbone estero, che per quello nazionale. Se l'onorevole Ministro potesse darci un'assicurazione in questo senso, allora soltanto potrei ritirare il mio ordine del giorno.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Debbo premettere che, quale rappresentante del Governo, non posso non essere d'accordo circa la sostanza dell'ordine del giorno presentato, circa cioè l'importanza del problema che è in discussione. E tanto il Governo è d'accordo, che non ha atteso che venisse presentato questo ordine del giorno per approvare e predisporre un programma di azione, come ha fatto, con un impegno di ben tre miliardi e mezzo per il prossimo esercizio.

Ed aggiungo, per la tranquillità dei colleghi della Commissione, che proprio ora è stata presentata una nota di variazioni, non ricordo a quale ramo del Parlamento,

appunto per questi tre miliardi e mezzo. È evidente quindi che noi non ci troviamo di fronte a promesse meramente verbali da parte del Governo, ma ci troviamo di fronte ad un piano concreto che il Governo ha predisposto, di fronte ad un piano tecnico relativo alla Carbosarda.

Circa poi il problema più specifico inerente alla situazione tributaria, è un problema che andrà preso in esame nella sua particolare sede. Ma c'è un punto su cui io debbo richiamare particolarmente l'attenzione della Commissione: benché mi sia affatto indifferente il termine che verrà fissato per la proroga di cui si tratta, debbo al riguardo far presente, nell'interesse della Commissione stessa, che sarà bene non si continuino a presentare proposte di provvedimenti di questo genere perché, nel momento stesso in cui il nuovo regime doganale diventerà efficace, sarà evidentemente necessario rimaneggiare tutta la materia delle licenze.

Vorrei anche soggiungere che, se questo impegno di carattere interno non dovesse apparire sufficiente alla Commissione, noi oggi abbiamo un impegno di carattere internazionale che ci obbliga a fare ciò, impegno dal quale deriva che i dazi doganali possono essere applicati soltanto in una determinata misura, dal che pure deriva che il diritto di licenza dovrà essere sostanzialmente modificato.

Poiché, inoltre, è sicuro che noi avremo il 31 dicembre 1949 questa tariffa doganale, è altresì evidente che tutta questa materia cadrà per mancanza, dirò così, della sostanza stessa, del tributo cioè cui si fa riferimento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Mannironi, all'onorevole Chieffi ed agli altri firmatari o sostenitori dell'ordine del giorno se, dopo queste dichiarazioni del Ministro che impegnano il Governo stesso ad interessarsi del problema della sistemazione della Carbosarda ed a esaminare altresì anche l'aspetto tributario di tale sistemazione, essi insistano o meno nel loro ordine del giorno.

MANNIRONI. Onorevole Presidente, quale primo firmatario e presentatore dell'ordine del giorno, dichiaro di averlo formulato nel testo che alla Commissione è noto e di averlo presentato perché mi pareva che raccogliesse in tal veste il parere di tutti i colleghi della Commissione stessa e ci tenevo di conseguenza che venisse approvato.

Come è stato precedentemente detto, comprendo bene che questa non è la sede per una discussione generale del problema della Carbosarda; ma poiché tale problema

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

veniva incidentalmente trattato in occasione di un disegno di legge presentato a questa Commissione, ritenevo più che logico ed opportuno presentare il mio ordine del giorno.

Considerato che l'onorevole Ministro ha dato delle spiegazioni che io ritengo soddisfacenti, e poichè il Ministro stesso ha assunto, a nome del Governo, l'impegno di rivedere tutto il problema della Carbosarda, al fine di accelerarne il risanamento e la riorganizzazione, dichiaro di non avere più alcun motivo per insistere nel mio ordine del giorno e pertanto, per parte mia, lo ritiro.

CAVALLARI. Debbo far presenti alla Commissione alcune questioni di un certo rilievo.

Prima questione: è stato sostenuto da alcuni colleghi della Commissione che il problema della Carbosarda non è pertinente, in quanto muove da un disegno di legge di carattere finanziario, mentre il problema della Carbosarda investe precipuamente il settore dell'industria.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Si è detto « anche »: cioè investe anche il settore dell'industria.

CAVALLARI. Io dissento invece da tale interpretazione, perchè questo disegno di legge prevede degli sgravi fiscali a vantaggio del carbone estero.

Consegue da ciò, che io voterò a favore del disegno di legge solo ed in quanto io sia garantito che esso non venga a danneggiare l'industria nazionale.

Sgomberato il terreno da questa prima questione che, pur essendo di carattere pregiudiziale, riveste tuttavia, a mio avviso, una certa importanza, debbo dichiarare che l'opinione espressa poc'anzi dall'onorevole Pesenti — il quale parlava a nome del nostro Gruppo — secondo cui si poteva aderire alla proposta di proroga solo se ci fosse stata data assicurazione che, in favore dell'industria nazionale del carbone in genere e della Carbosarda in particolare, venissero adottate dal Governo quelle provvidenze atte a tutelare gli interessi della industria e dei lavoratori italiani, debbo dichiarare, dicevo, che tale opinione è anche la mia.

Ove, quindi, tale assicurazione non ci venisse data, è evidente che noi non potremmo politicamente accettare un'affermazione del Governo il quale, attraverso l'onorevole Ministro Vanoni, promette di concedere determinate provvidenze, quando poi il Governo stesso non accetta il nostro ordine del giorno.

Per tale ragioni, dichiaro di insistere nell'ordine del giorno e dichiaro altresì che, se la Commissione non dovesse accettarlo, data l'importanza della questione e dato che tanto numerosi sono i lavoratori dell'industria sarda del carbone, io mi avvarrei della facoltà di appellarmi all'articolo 72 della Costituzione perchè venisse rimesso all'Assemblea plenaria la responsabilità di decidere intorno a questo problema.

CHIEFFI. Devo precisare che le provvidenze del Governo — e questo è doveroso riconoscerlo — sono in atto.

Noi qui non siamo venuti ad invocare delle provvidenze che hanno riferimento a somministrazione di denaro per il risanamento dell'Azienda. Ho posto soltanto un problema che ha riferimento al regime tributario e non mi sono espresso contro la proroga del diritto di licenza. Ho accennato alle ripercussioni sulla situazione della Carbonifera sarda che potrebbe essere aggravata da un altro provvedimento in corso e che non è ancora all'esame di questa Commissione relativo alla nuova regolamentazione della tassa sull'entrata.

Il Governo ha nei confronti della Carbonifera sarda assunto l'impegno di concedere un finanziamento di 3 miliardi e 400 milioni. Pertanto non è qui in discussione il finanziamento alla Carbonifera sarda, ma si deve decidere sull'opportunità di esaminare l'attuale disegno di legge insieme a quello relativo all'imposta *una tantum*.

Se il Ministro risolverà, entro il mese, la questione di concedere particolari agevolazioni tributarie al carbone nazionale (di ciò ha parlato l'onorevole Mannironi fino dal primo suo intervento) mi pare che gli interessi dell'industria sarda siano salvaguardati. E chiedendo agevolazioni tributarie, vogliamo intendere il mantenimento dello *statu quo* e cioè che attraverso il nuovo regime *una tantum* non vengano a determinarsi nuovi oneri per la produzione nazionale.

Il Ministro ha detto che avrebbe avuto riguardo ai rilievi fin qui fatti, per cui dobbiamo dichiararci soddisfatti delle assicurazioni date.

PRESIDENTE. Vi è dunque un ordine del giorno che risulta ora presentato unicamente dall'onorevole Cavallari, in quanto gli onorevoli Mannironi, Chieffi e De Palma si sono ritenuti soddisfatti delle dichiarazioni del Ministro delle finanze.

Prego il Ministro di dire se accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Cavallari.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non lo posso accettare, in questo senso: la questione della Carbonifera sarda deve essere trattata a fondo da questa Commissione e da quella dell'industria, se si vuole arrivare a conclusioni di carattere tecnico. Aggiungo poi che, personalmente, se un gruppo di deputati si vuole assumere la responsabilità di ritardare questo provvedimento di legge, ancora di qualche tempo, non ho niente da eccepire. Il Paese giudicherà. Far costare di più il carbone, significa creare difficoltà per le industrie e quindi per i lavoratori. Ognuno misuri le proprie responsabilità. Il Governo, crede di aver fatto tutto quello che era suo dovere per sostenere la situazione dell'industria.

SULLO, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno, mantenuto dall'onorevole Cavallari, di cui dò nuovamente lettura:

«La Commissione finanze e tesoro, nel concedere una ulteriore proroga alla sospensione dell'applicazione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile di importazione, ritenuto che tale sospensione non può non esercitare ripercussioni sfavorevoli sul commercio del carbone nazionale che già è in crisi per ragioni varie, esprime il parere che l'industria carbonifera nazionale meriti ogni più ampio incoraggiamento da parte del Governo con quegli interventi diretti o con altre agevolazioni tributarie da porre subito allo studio, e che valgano per note ragioni economiche e sociali, a metterla in condizione di riprendersi e normalizzarsi».

(Non è approvato).

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1° è così formulato:

«La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564 bis) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083, è ulteriormente prorogata dal 1° gennaio al 31 dicembre 1949».

Il relatore onorevole Sullo propone che quest'ultima espressione: «è ulteriormente prorogata dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1949» sia sostituita dall'altra: «ha effetto dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1949».

Pongo ai voti questo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1 così modificato. (È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«La esenzione di cui al precedente articolo è accordata ai residui della lavorazione degli olii di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643 b,6-alfa della tariffa doganale).

«La stessa agevolezza è accordata anche agli olii di petrolio greggi, naturali, importati nel territorio dello Stato per esservi lavorati (voce 643-a-2 della tariffa doganale) per la quantità corrispondente agli olii combustibili da essi ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi».

SULLO, *Relatore*. Proporrei si dicesse anzichè «o consumati», «compresi quelli consumati».

VANONI, *Ministro per le finanze*. Quella «o» sta a significare che la tassazione avviene al momento in cui dalla raffineria esce il prodotto per il mercato interno. Senonchè una parte di questi oli è impiegata nella lavorazione della raffineria. Quindi l'espressione «compresi quelli» non si addice. È una questione di stile.

SULLO, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Segue l'articolo 3:

«L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrainposta di confine dovute, ai sensi del regio decreto legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e modificato da ultimo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1285, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, sulla ozocerite greggia, sugli olii di petrolio e sugli olii provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili, sul benzolo, sulla paraffina solida, sulla cerasina e sulla vasellina (voci ex 563, 643, ex 649, 650, 651 e 652 della tariffa doganale) sono rimosse sul peso netto reale».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Risultato delle votazioni segrete.

PRESIDENTE. Comunico il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione. (176-B).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di olii minerali destinati alla combustione, nonché determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo. (234).

Presenti	27
Astenuti	7
Votanti	20
Maggioranza :	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Data l'ora e poiché non vedo la possibilità di esaurire in breve tempo gli argomenti posti all'ordine del giorno, propongo di sospendere la seduta e di riprenderla nel pomeriggio alle ore 16,30.

(La Commissione approva).

(La seduta sospesa alle 13,30 è ripresa alle 16,30).

Sull'esame dei provvedimenti di carattere tributario.

PRESIDENTE. Si dovrà ora procedere all'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno.

CASTELLI AVOLIO. Prima di passare alla discussione dei tre disegni di legge ancora all'ordine del giorno, vorrei fare una questione di carattere pregiudiziale.

I tre provvedimenti sono:

- 1°) Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali;
- 2°) Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative;
- 3°) Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie.

Ricordo che tali disegni di legge vennero indicati dalla terza Sottocommissione della Commissione mista per l'aumento degli stipendi agli statali allo scopo di ottenere un certo gettito con il quale far fronte all'onere previsto per i detti aumenti.

Questi disegni di legge, come è naturale, vengono presentati con assoluta autonomia; e su questo punto siamo perfettamente d'accordo, in quanto qualsiasi destinazione che fosse contenuta nella legge sarebbe fuori di luogo. In pratica, si è veduto talvolta che l'assegnare fondi ad un determinato scopo ha portato intralci, perché le entrate affluiscono tutte al Tesoro e il Governo ha la responsabilità della loro destinazione per il soddisfacimento di bisogni pubblici generali o speciali che possono più o meno essere sentiti in un determinato momento della vita pubblica.

Si è in questi giorni parlato dei provvedimenti che effettivamente rispondono alla indicazione fatta dalla terza Sottocommissione per gli statali; ed io rilevo che nel disegno di legge riguardante l'aumento delle tasse sulle concessioni amministrative le previsioni del gettito fatte dalla Commissione statale e quelle indicate nella relazione ministeriale quasi collimano. Qualche cosa di nuovo si vede invece nel provvedimento che riguarda l'aumento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali. In queste condizioni sarebbe opportuno che venisse una dichiarazione — se il Ministro lo ritiene opportuno — circa la destinazione di questi fondi. E a chiarimento di quanto ho detto è bene che i colleghi conoscano che la terza Sottocommissione per gli statali, nel fare il suo studio (più o meno preciso, data la limitatezza del tempo disponibile)

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

è giunta a queste conclusioni: che attraverso disposizioni di legge ci poteva essere la disponibilità, non attuale ma futura, di 119 miliardi e 800 milioni, attraverso una elencazione di presumibili gettiti.

Di fronte a tale presunto gettito di 119 miliardi e 800 milioni, ci siamo trovati nella necessità di detrarre 30 miliardi per l'aumento delle pensioni, 15-20 miliardi per lavori invernali, 7 miliardi per l'indennità di studio ai maestri e 18 miliardi per altre spese urgenti; complessivamente circa 75 miliardi. Dunque la somma complessiva si riduceva a 45 miliardi e qualche centinaio di milioni, somma che, poi, siccome ci si è trovati di fronte a necessità impellenti, si è ridotta ulteriormente a 41 miliardi.

Ora, come dicevo, che ci sia nella legge un riferimento preciso alla destinazione lo ritengo fuori posto. Sarebbe però opportuno che da parte del Governo venisse una precisazione, in modo da far conoscere che questi provvedimenti possono dare il gettito da destinare agli statali.

Vi è un secondo punto. Oggi siamo chiamati ad esaminare questi tre disegni di legge. Successivamente la Commissione finanze e tesoro sarà chiamata ad esaminare gli altri provvedimenti che si riterrà opportuno adottare dal Governo, appunto per la necessità di risolvere il problema degli statali. Ora, esaminando questi provvedimenti, vorrei raccomandare che la Commissione facesse uno studio particolare per vedere se è possibile aumentare ancora il gettito derivante dai provvedimenti stessi per fare in modo che il fondo di circa quarantuno miliardi possa salire.

Questi i due punti, su cui richiamo l'attenzione della Commissione e del Ministro.

PRESIDENTE. Come Presidente funzionante della Commissione, devo dire che tutte le volte che noi abbiamo un provvedimento di carattere tributario, che incide, in senso positivo o negativo, sulle entrate dello Stato, non possiamo pretendere di fare delle segnalazioni e dei voti affinché un determinato gettito abbia una determinata destinazione. Nel caso concreto noi sappiamo, non ufficialmente, ma da quello che hanno riportato i giornali, perché finora il Governo non ha fatto nessuna dichiarazione ufficiale al Parlamento, che queste imposte sono preordinate a creare un gettito di entrate da poter destinare ad un fine specifico, quello, fra l'altro, di apportare un aumento alle retribuzioni degli statali. Ma questa è una responsabilità politica di tutto il Governo e tecnica, in

modo particolare, del Ministro del tesoro, il quale dovrà provvedere allo stanziamento di fondi. Se la Commissione finanze e tesoro, esorbitando dai limiti fissati dal disegno di legge, facesse anche una segnalazione al Governo in ordine alla destinazione dei fondi e cercasse eventualmente, per questo motivo che a noi ufficialmente è ignoto, di accrescere il gettito tributario attraverso emendamenti, verremmo in sostanza ad incidere su una determinata condotta politico-amministrativa che è tutta propria del Governo e sulla quale il Governo si riserva la più ampia responsabilità con i provvedimenti che vorrà annunziare al Parlamento e che saranno poi discussi in sede opportuna.

Nel caso concreto, probabilmente, una segnalazione di questo genere potrebbe non nuocere, ma, mi pare, esorbiterebbe dalla competenza della Commissione.

CASTELLI AVOLIO. Osservo che io non propongo una modifica ma un chiarimento su questo caso particolare.

VANONI, Ministro delle finanze. Ferma restando la questione costituzionale esposta dal Presidente e dall'onorevole Castelli Avolio, io credo che la Commissione tragga una indicazione sufficiente di quello che interessa l'onorevole Castelli Avolio dal fatto che per disegni di legge di carattere strettamente tecnico si è chiesta l'urgenza, mentre, obiettivamente essi non hanno alcun carattere di particolare urgenza. La necessità di applicarli rapidamente, per avere una rapida decorrenza del gettito sottolinea che la loro destinazione è quella che interessa l'onorevole Castelli Avolio. Non ho, d'altra parte, difficoltà a confermare che è già pronta la nota di variazioni che comporta l'appoggio al disegno di legge per l'aumento agli statali, il quale è stato già depositato presso la Camera; ma la nota di variazioni non potrà essere inserita se non vengono prima approvati gli aumenti stessi. D'altra parte, come è noto ai membri della Commissione, molte altre fonti di entrate sono state a questo scopo potenziate con vari provvedimenti, particolarmente con decreti-catenaccio. Credo che si possa essere tranquilli che lo scopo di queste urgenti deliberazioni è proprio ciò che interessa gli onorevoli colleghi.

CASTELLI AVOLIO. Sono pienamente soddisfatto; e sono anche tranquillo circa la destinazione sulla quale — sono d'accordo — noi, in modo specifico, non dobbiamo entrare.

L'altro punto che ho esposto consisteva in una raccomandazione fatta a tutti i col-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

leggi e soprattutto ai Relatori. Poiché siamo di fronte all'urgenza di provvedere a raccogliere questi fondi per andare incontro ai bisogni degli statali, sarebbe opportuno vedere se è possibile aumentare il gettito. Questo rilievo pongo in relazione con le parole del Ministro, il quale ha detto, molto esattamente, anche dal punto di vista tecnico e politico, che i fondi andranno a far parte di quella nota di variazioni che conterrà l'assegnazione globale della somma da destinare agli statali. Se noi, attraverso l'esame di questi tre progetti e di altri che sappiamo verranno proposti per risolvere la questione degli statali, potessimo, oltre al gettito derivante dall'attuazione dei disegni di legge presentati, trovare un maggior gettito, questo, naturalmente, andrebbe destinato alla risoluzione di quel problema, rendendoci così maggiormente soddisfatti.

PRESIDENTE. Su questo punto non abbiamo la possibilità di intervenire. Abbiamo qui un disegno di legge di carattere fiscale: se riteniamo che il disegno di legge sul piano tecnico può dare dei gettiti superiori, possiamo aumentare le aliquote forzando la pressione tributaria per ragioni intrinseche derivanti dal provvedimento; ma, se dobbiamo essere influenzati in questo da una destinazione che noi conosciamo in via non ufficiale, mi pare che, indirettamente, verremmo ad assumere una responsabilità politica che non ci compete.

CASTELLI AVOLIO. Sul punto di vista generale siamo d'accordo: non ci dobbiamo lasciar influenzare da nulla. Se però, nell'esame di competenza della Commissione, troveremo che qualche aumento può essere riesaminato e revisionato, noi non faremo altro che quello che abbiamo sempre fatto, cioè l'esame tecnico-giuridico dei problemi sottoposti alla Commissione in relazione, obiettivamente, agli schemi che andiamo ad esaminare.

PRESIDENTE. Obiettivamente, sono d'accordo.

CAVALLARI. Non riesco a comprendere — forse perché sono giunto in ritardo — la sostanza intrinseca delle obiezioni avanzate dal collega onorevole Castelli Avolio.

Mi sembra che egli voglia sfondare una porta aperta. Effettivamente, il compito del Ministro delle finanze è quello di cercare di far affluire nelle casse dello Stato i mezzi necessari al Governo per poter adempiere alla sua funzione, Man mano che il Ministero delle finanze riesce a far affluire questi mezzi, assolve ad una sua funzione ed il suo scopo

è quello di farne affluire nella maggior quantità. È questo un fine sul quale siamo tutti solidali, se, beninteso, gli introiti sono attinti dove debbono. Non comprendo le parole dell'onorevole Castelli Avolio, soprattutto quando egli tenta di stabilire un nesso di causa ed effetto — se ho ben capito — fra la discussione di determinate leggi (che sono di carattere finanziario e che si propongono di colpire determinati cespiti) e la politica che il Governo segue per determinati stanziamenti. Esiste un problema degli statali, cioè di una categoria di lavoratori che ha bisogno di certi aumenti; ma è chiaro che se il Governo non può attingere da una determinata parte fondi per gli statali, è suo dovere, oltre che suo diritto, di attingere da altre fonti per sopperire a questa necessità. Io non capisco come si possa stabilire un rapporto di causa ed effetto fra l'attività della Commissione, (quando deve discutere su introiti dello Stato e su leggi di carattere finanziario) e quell'altra attività della Commissione o della Camera quando dovrà, eventualmente, discutere la corresponsione di somme a beneficio di una determinata categoria.

CASTELLI AVOLIO. Ne abbiamo parlato all'inizio della seduta, e le dichiarazioni del Ministro sono state esaurienti.

Discussione del disegno di legge: Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali. (235).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del disegno di legge: « Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali ».

Prego l'onorevole Mannironi di svolgere la sua relazione.

MANNIRONI, Relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha un fine ben determinato, cioè quello di adeguare all'attuale valore monetario i canoni, i proventi ed i sovracanonici che derivano dalla concessione di beni demaniali. Il disegno di legge nel suo aspetto tecnico è, quindi, chiaro e semplice, così come emerge dall'esame dettagliato degli articoli. In sede di discussione generale ritengo opportuno riferire alla Commissione alcune questioni di carattere generale che possono rilevarsi dall'esame del progetto, e che sono di natura costituzionale, economica e giuridica. Mi limiterò ad esporre tali questioni alla Commissione, dicendo però quale è il mio parere in proposito.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

La prima questione di carattere costituzionale, che ho creduto di individuare, riguarda i beni demaniali che sono passati, per effetto di alcuni statuti speciali, nel patrimonio delle Regioni e, precisamente, della Sicilia, della Sardegna, della Val d'Aosta e dell'Alto Adige. Il disegno di legge dispone l'aumento dei canoni e dei proventi indiscriminatamente per tutto il territorio dello Stato, senza fare alcun accenno alla questione dei demani regionali. Non sto a richiamarvi specificatamente gli articoli dei vari statuti speciali in base a cui è avvenuto questo passaggio di patrimonio. Vi ricordo l'articolo 32 dello Statuto siciliano, che fu convertito nella legge costituzionale recante la data del 26 febbraio 1948, n. 2, il quale stabilisce che « i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale ». Vi è poi l'articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna (che reca la stessa data di pubblicazione dello Statuto siciliano) il quale stabilisce che « la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali escluso il demanio marittimo ». L'articolo 5 dello Statuto della Val d'Aosta sancisce che « i beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.

Sono altresì trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile ». L'articolo 62 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige stabilisce che « per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche esistenti nella Regione accordate o da accordarsi per qualunque scopo lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito dalla legge », mentre l'articolo 63, comma 2° dello stesso Statuto sancisce che « è soppressa nell'ambito del territorio della Regione l'applicazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1755 ». Dall'esame di questi articoli, si rileva che lo Stato ormai si è spogliato totalmente dei suoi diritti sul demanio esistente nel territorio di queste Regioni.

PRESIDENTE. La prego di esporre prima la relazione del disegno di legge pro-

posto dal Governo e che riguarda tutto il territorio dello Stato; potendo fare queste osservazioni in un secondo tempo.

MANNIRONI, *Relatore*. Arrivo rapidamente a questa esposizione. Ho fatto queste premesse per dire che forse sarà opportuno inserire nel disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione uno specifico richiamo alle condizioni degli statuti regionali.

Fatte queste premesse, mi pare inevitabile introdurre nel disegno di legge un articolo aggiuntivo in cui si precisi quale sorte è riservata ai demani regionali.

Potrebbe sorgere la questione se lo Stato abbia oggi il diritto di aumentare i canoni anche dei demani regionali, in quanto questi ancora non sono passati di fatto alle singole amministrazioni regionali. Ma se superiamo questa questione, nel senso cioè che lo Stato possa, pur essendosi spogliato di questo diritto, aumentare detti canoni, non possiamo non fare la riserva, che essi dovranno essere dati alla Regione.

L'altra questione di carattere economico, che mi è stata segnalata da qualche collega, riguarda la distribuzione delle acque pubbliche.

Ora, sorge la preoccupazione che l'aumento dei canoni, oggi previsti dal disegno di legge che stiamo per esaminare, possa indurre i privati concessionari delle acque e sub-distributori delle stesse acque ai privati, ad aumentare, più di quello che finora abbiano fatto, i prezzi delle concessioni. La preoccupazione mi sembra giusta e fondata e vedremo insieme se è possibile studiare qualche emendamento dal quale si preveda una limitazione ai diritti, alla libertà di questi sub-distributori di fissare il prezzo delle acque, così come si fa per l'energia elettrica, a proposito della quale, quando si fissa un prezzo dalle società produttrici dell'energia stessa, si è correlativamente fissato un prezzo o un rapporto limite anche rispetto ai sub-distributori.

Un'ultima questione critica che merita rilievo, è contenuta nell'articolo 5 del progetto, nel quale lo Stato ha decisamente riaffermato il suo diritto di proprietà sui terreni e sui beni demaniali. L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, stabiliva che le pertinenze idrauliche demaniali destinate a nuove coltivazioni arboree erano concesse dall'Amministrazione finanziaria senza corrispettivo di affitto. Ora è avvenuto, dopo tutti gli eventi bellici e dopo il sommovimento nel campo economico, che gran parte dei concessionari di questi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

terreni demaniali, che li avevano avuti senza corrispettivo di affitto e pagavano allo Stato soltanto un canone figurativo di 20 lire, hanno realizzato enormi guadagni dalle colture che essi hanno potuto effettuare nelle pertinenze di cui erano concessionari. Di fronte a questo arricchimento straordinario, dovuto più che altro alle straordinarie contingenze belliche, lo Stato si è giustamente preoccupato ed ha ritenuto di dover intervenire in un modo piuttosto energico.

La forma di intervento consiste in questo: che lo Stato diventa un partecipante della produzione che si realizza nei beni concessi ed il concessionario diventa, press'a poco, un mezzadro, nel senso che è obbligato a corrispondere allo Stato la metà del valore del prodotto legnoso raccolto nelle concessioni, eccettuato il frasame. Lo Stato si è riservato anche il diritto di vigilare sul buon andamento delle colture arboree e di intervenire nei contratti di alienazione del prodotto stesso.

Ciò costituisce una notevole innovazione, perché mentre prima lo Stato, pur riaffermando il suo diritto di intervento e di disponibilità piena di queste aree, non si curava troppo di quello che i concessionari facevano nel loro sfruttamento, oggi invece, è venuto nella determinazione di occuparsene al fine di realizzare quel profitto che è lecito pretendere dai concessionari i quali, come vi dicevo, per la gran parte hanno realizzato e realizzano notevoli profitti.

Queste sono le questioni principali che si presentano all'esame generale del progetto di legge.

Per quella che è la sua natura, è chiaro che il disegno di legge appare fondato in tutti i suoi aspetti. Questi canoni, sovracanoni e proventi avevano già subito un aumento con un decreto del 7 gennaio 1947, n. 24. In quella occasione, tutti i canoni e proventi predetti, venivano decuplicati. Oggi, invece, col provvedimento che stiamo esaminando, si tende a quadruplicare quei prezzi e quei valori che risultavano dalla decuplicazione del 1947. Sicché, praticamente, avviene che coll'aumento previsto nel presente disegno di legge, si portano i valori nel rapporto da 1 a 40.

Il collega Castelli Avolio, sollevando una questione di carattere generale, ha invitato i relatori dei tre disegni di legge che oggi sono all'esame a vedere se non sia possibile ottenere un gettito maggiore dagli aumenti che si dovrebbero praticare in ordine all'oggetto dei singoli provvedimenti.

Mi pare, in ordine al progetto di legge che stiamo esaminando, che questo rapporto da 1 a 40, che si vuole fissare nell'aumentare i canoni sui beni demaniali, sia sufficiente.

In genere si afferma che il rapporto della svalutazione monetaria è da 1 a 50. Se manteniamo questi canoni nel rapporto da 1 a 40, ci mettiamo entro un limite prudenziale; ed oggi non mi sembra consigliabile aumentare tale rapporto:

Sull'articolo 1, niente di particolare da rilevare. Gli aumenti sono stati estesi anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo.

Nell'ultima parte dell'articolo stesso, è confermato il principio che « restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore agli aumenti previsti nei commi precedenti ».

L'articolo 2 stabilisce che per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone dovuto in base al primo e secondo comma del decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, è aumentato del quadruplo rispetto agli aumenti effettuati in forza del decreto di cui vi ho già parlato.

A questo riguardo avrei da rilevare che, forse, questo articolo 2 si rende praticamente inutile, perché quando si è detto nel penultimo comma dell'articolo 1 che l'aumento « si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati », l'articolo 2 non fa che ripetere una norma già contenuta nell'articolo 1.

Piuttosto, in detto articolo, rilevo un errore, là dove si dice che gli aumenti « sono rispettivamente fissati in lire 8 ed in lire 16 per metri lineari e per anno ». Ora, trattandosi di superfici di demanio pubblico marittimo, credo che non si debba parlare di metri lineari, ma di metri quadrati. L'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, cui l'articolo fa riferimento, dice infatti che il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso di cantieri navali, ecc. « è elevato a centesimi 20 per metro quadrato e per anno ».

Se lo Stato fa una concessione qualsiasi ad un privato per l'impianto di uno stabilimento balneare, questi occuperà una superficie più o meno vasta, andrà più o meno in profondità, a seconda del caso. Se un privato ha una concessione, per esempio, di una cabina da bagno e le cabine devono stare rigorosamente ai margini, lungo la spiaggia, pagherà un prezzo X, ma se si fa una concessione ad un privato che vuol fare uno stabilimento balneare più vasto ed occupa

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

effettivamente una superficie più vasta del demanio marittimo, domando: perché non si deve far pagare di più lo spazio occupato?

CASTELLI AVOLIO. Su tutte le nostre spiagge abbiamo concessioni di cabine che sono allineate l'una dietro l'altra. La concessione quindi è fatta per area.

MANNIRONI, *Relatore*. Proseguo nell'esame delle disposizioni del disegno di legge. L'articolo 3 fissa il contributo che ogni richiedente di nuova concessione di acqua deve depositare con la domanda a norma dell'articolo 7, comma 2°, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775). In detto articolo 7 tale somma era fissata in una misura pari al quarantesimo del canone annuo ed in ogni caso non superiore a lire 50. L'articolo 3 stabilisce che tale cifra non può essere inferiore a lire mille, stabilendo il rapporto di uno a venti. Sarebbe opportuno, anche per ragioni di armonia legislativa, mantenere invece il rapporto di uno a quaranta.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Si tratta di modeste concessioni di acqua per piccoli proprietari ed anche su questo punto raccomanderei una certa prudenza.

MANNIRONI, *Relatore*. Nell'articolo 4 non vi è nulla d'importante da rilevare; se mai vi è da fare lo stesso rilievo che ho mosso all'articolo 3 per cui il minimo della cauzione (di cui all'articolo 7, secondo comma del citato decreto 11 dicembre 1933) è fissato qui in lire 2000 e non può essere inferiore a questa cifra. Se, anche qui, dovessimo mantenere il rapporto di uno a quaranta, il minimo di 2000 lire dovrebbe essere portato a 4 mila.

L'articolo 5 è il più importante e di esso vi ho già parlato nella esposizione di carattere generale che ho fatto all'inizio. Quest'articolo fissa un canone per le concessioni delle pertinenze idrauliche nella misura di lire 1.500 annue per ciascun ettaro. È da ritenere, che come nell'articolo 5 del decreto 18 giugno 1936, n. 1338, da tale canone era escluso il rimborso od il pagamento delle imposte, anche nel canone di lire 1.500 annue per ettaro della pertinenza idraulica oggetto della concessione, non dovrebbe essere naturalmente compreso quello che si paga per imposte, sovrimeposte e contributi fondiari e consorziali eventualmente dovuti. I concessionari, secondo il citato decreto del 1936, erano tenuti soltanto a pagare un canone figurativo di 20 lire annue a titolo di riconoscimento della proprietà demaniale, ma era espressamente detto: « oltre al rimborso ed

al pagamento delle imposte, sovrimeposte e tributi fondiari e consorziali in quanto dovuti ». Questa era una riserva fatta dallo Stato, che però non è riprodotta nell'articolo 5 del disegno di legge che stiamo esaminando. Mi parrebbe pertanto opportuno inserirla anche nel nostro testo per evitare ogni questione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ciò, soprattutto per ragioni interpretative, poiché questa legge innova in taluni punti il vecchio sistema.

MANNIRONI, *Relatore*. Sugli altri articoli non vi è altro da osservare.

Per tutte le considerazioni esposte non posso che proporre alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

FERRERI. Ho rilevato con interesse come il Relatore abbia dichiarato che l'aumento dei canoni demaniali per le derivazioni di acque, comprese quelle di uso agricolo, non potrà non indurre i compratori di acqua dal demanio a rivendere l'acqua stessa a prezzo maggiorato agli utenti più o meno piccoli. A questo riguardo intendo riferirmi all'agricoltura delle mie regioni, soprattutto del Piemonte e della Lombardia, nelle quali vi sono colture a prato e a riso. Il costo dell'acqua in questi ultimi anni ha molto preoccupato gli agricoltori perché, indipendentemente dal fatto che il canone demaniale fosse stato portato da uno a dieci, i compratori dell'acqua hanno visto portato il prezzo dell'acqua stessa da uno a sessanta (in taluni casi anche di più), rispetto all'anteguerra. Non so come potrà inserirsi nel testo di questo disegno di legge qualche clausola cautelativa come quella che è stata prospettata dal Relatore allo scopo di impedire che l'aumento si riversi, magari in misura più che proporzionale, sugli attuali utenti che, ripeto, hanno già sopportato un aumento non trascurabile. Infatti la cessione dell'acqua avviene, si può dire, in condizioni di monopolio. In pratica si verifica che la cessione dell'acqua e la fissazione del prezzo è fatta in modo jugulatorio, con la minaccia, in caso di mancato pagamento, « di togliere l'acqua ». Se questa minaccia fosse portata a compimento, potrebbe causare un pregiudizio assai grave alle coltivazioni. Pertanto si tratta di esaminare in qual modo inserire una cautela, perché il disegno di legge — come è facilmente prevedibile — determinerà anche questa ripercussione.

Vi è poi la questione, contenuta nell'articolo 5, delle cosiddette pertinenze idrauliche che, soprattutto lungo il corso dei fiumi e particolarmente del Po, assume una grande

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

importanza e, sia pure con diverso carattere, anche in altre regioni d'Italia. Tra parentesi osservo che il provvedimento introduce una innovazione apprezzabile a questo riguardo: infatti, mentre il canone demaniale era prima corrisposto a solo titolo di ricognizione, dapprima fissato in 20 lire e poi in 200 qualunque fosse la estensione della pertinenza demaniale, ora si introduce un concetto di corrispettivo, in quanto il canone stesso è fissato in ragione di lire 1.500 annue per ciascun ettaro. Con ciò si determina un cambiamento nel rapporto giuridico-economico tra demanio ed utenti.

È da sottolineare poi la ragione che ha portato ad emanare il decreto-legge 18 giugno 1936. Queste pertinenze idrauliche — e ne hanno particolare cognizione i colleghi dell'Alta Italia — sono state date ad utenti affinché le sfruttassero e se ne servissero per le piantagioni, non soltanto per lo sfruttamento del concessionario, ma anche per l'utilità del demanio. Faccio notare che queste pertinenze sono di relativa stabilità, in quanto si tratta di accessioni dovute a trasporto naturale dei fiumi, che sono quindi esposte a frequenti esondazioni. Ciò costringeva l'agricoltore concessionario a compiere delle opere, soprattutto piantagioni, le quali servivano a consolidare la stabilità fisica delle pertinenze idrauliche. Il relatore ha affermato che le concessioni precedenti a questo disegno di legge avvenivano in modo tale che l'Amministrazione finanziaria si curava ben poco di come le cose andassero praticamente: ciò dipenderà evidentemente dalla maggiore o minore diligenza della Amministrazione. Le cose, poi, erano congegnate in modo diverso: la concessione era fatta con un disciplinare, il quale determinava le modalità con cui il concessionario doveva coltivare queste pertinenze. In un secondo momento si faceva un sopralluogo da parte del Genio civile e dal Corpo delle foreste per determinare se effettivamente le condizioni di sfruttamento avvenivano in conformità delle clausole contemplate dal disciplinare. Pertanto lo sfruttamento non era lasciato all'arbitrio del concessionario, che veniva sottoposto a sorveglianza al fine di agevolare, particolarmente, la coltura del pioppo, che in quel momento godeva di speciale attenzione.

Con l'articolo 5 si introduce un concetto veramente nuovo, quello della partecipazione da parte del demanio a metà del valore del prodotto del fondo e soprattutto del taglio delle piante.

È un principio che si tratta di esaminare. Io non so, poi, che attitudine possa avere l'Amministrazione finanziaria a seguire questa forma di mezzadria demaniale che potrà essere attuata. Mi domandò due cose:

1°) Se è possibile, se è equo, se è corrispettivo il chiedere che il concessionario faccia sua solo la metà dei prodotti, quando sappiamo che per indurre ad utilizzare queste pertinenze demaniali, bisogna lasciare un largo margine di speranza al concessionario perché se è vero che la pertinenza demaniale autonoma dà luogo a larghi proventi, è anche vero che altre pertinenze possono deludere le coltivazioni, perché si tratta di coltivazioni a bosco esposte per anni ed anni alle sorti delle condizioni generali;

2°) se è giusto che una tale situazione si estenda alle concessioni in corso, le quali possono, sì, subire un aumento nel corrispettivo canone, ma non a una condizione nuova che cambi la natura del rapporto giuridico fra concedente e concessionario.

L'articolo 7, che aggiorna l'importo dei canoni per le altre concessioni demaniali, dispone anche di portare a 250 lire i canoni dovuti per ogni attraversamento, senza infissione di pali o mensole e senza posa di cavi, di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, ecc.

A questo riguardo farei presente che concessioni di questo genere erano stipulate con un canone mite, probabilmente perché si doveva agevolare il più possibile l'utilizzazione dell'energia elettrica anche su piccoli fondi e si voleva non ostacolare l'accesso alle strade importanti dei piccoli fondi. Non nego che questo provvedimento possa rallentare il processo di industrializzazione dell'agricoltura ed un po' anche il progresso nella vita civile delle nostre campagne ottenuto col portare l'energia elettrica dove non c'è e quindi con l'energia elettrica un tono di vita diverso dall'attuale.

CAVALLARI. In linea di massima devo dichiarare che mi sembra opportuno addvenire ad un aumento dei canoni demaniali, ma devo sollevare alcune obiezioni a quello che è il contenuto dell'articolo 5, rifacendomi alle cause che hanno portato a formulare la legge del 18 giugno 1936, n. 1338.

Il periodo in cui avvenne la promulgazione di questa legge, come ha accennato l'onorevole Ferreri, era quello in cui vi erano preoccupazioni di carattere autarchico. La pioppicoltura era incoraggiata per la cellulosa.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

Ora, proprio per queste ragioni, il regime fascista ha fatto queste concessioni con le particolarità che vedremo in seguito.

Il decreto del 1936 istituiva, come è stato precedentemente accennato, un'apposita Commissione formata da vari membri, cui era demandato l'ufficio di sorvegliare la pioppicoltura, di controllare l'attività del concessionario, ecc.

Ho esperienza diretta di questa pioppicoltura e del modo come sono state coltivate queste concessioni, perché provengo da una zona rivierasca del Po e quindi ho avuto occasione di esaminare i luoghi di queste concessioni che hanno causato alcune agitazioni di carattere sindacale che sono benè a conoscenza del Ministro delle finanze.

Queste concessioni, nonostante che nella legge fosse sancito l'obbligo della Commissione di sorvegliare la pioppicoltura, sono state condotte, almeno per quelle che ho esaminato, malissimo, nel senso che il proprietario non si è preoccupato che di fare alcune piantagioni di pioppo e non si è interessato della piantagione arborea e, nella maggior parte dei casi, non ha adempiuto a quello che la legge imponeva, come l'obbligo di tagliare, al momento opportuno, le piante e consegnare i tagli a quegli organi competenti ai quali era demandata la raccolta della cellulosa. Di modo che, in questi ultimi anni, nelle zone nostre, abbiamo visto che all'operaio mancava il necessario per riscaldarsi, mentre in queste località vi erano concessioni per pioppicoltura in cui la legna era lasciata a marcire, proprio per non pagare il salario e si lasciava passare il tempo utile per tagliare gli alberi.

Si sono avute agitazioni sindacali. So che di fronte alle richieste dei lavoratori, intervenne un provvedimento del Ministero delle finanze nel senso che concessioni fossero date a quelle cooperative di lavoratori che avessero assunto l'impegno di coltivarle.

Ritengo opportuno che la nostra Commissione si pronunzi, magari con un ordine del giorno, che sottoporro all'approvazione dei colleghi, affinché nella redazione delle norme, che mi è stato detto sono attualmente allo studio presso il Ministero, si tengano presenti le necessità di queste cooperative locali di coltivare dette zone in ottemperanza, all'articolo 45 della Costituzione che impegna il Governo ad incoraggiare, incrementare il cooperativismo nel nostro Paese.

Dovrei fare presenti da ultimo, per quanto riguarda l'articolo 5, alcune consi-

derazioni, ma ritengo opportuno parlarne quando sarà in discussione l'articolo 5.

CORBINO. Ho l'impressione che questo disegno di legge involga, in base a quello che hanno detto gli onorevoli Ferreri e Cavallari, la soluzione di problemi di notevole gravità, perché la questione della retroattività rispetto a concessioni già fatte meriterebbe un po' di attenzione.

Domando al Ministro se veramente questo provvedimento abbia tale carattere di urgenza che non ci consenta di esaminarlo alla ripresa dei lavori con maggior tempo. E vorrei, se il Ministro lo consente, per ragioni di ordine generale, fare una proposta, non dico di rinvio, ma, per lo meno, di sospensiva.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Faccio presente all'onorevole Corbino che i motivi di urgenza del provvedimento sono diversi. Prima di tutto, i canoni sono annuali e quindi all'inizio del nuovo anno è giusto che il concessionario sappia quale canone debba pagare e ne sia messo tempestivamente a conoscenza.

In secondo luogo è urgente, perché questo provvedimento — soprattutto per quanto riguarda l'articolo 1, che è importante dal punto di vista economico immediato — deve da un lato aiutarci a risolvere i problemi urgenti di tesoreria come quello che riguarda una maggiore spesa per i miglioramenti agli impiegati e dall'altro lato deve aiutare gli enti locali a migliorare la loro situazione di bilancio nell'anno prossimo.

Questo provvedimento è uno di quelli che fanno parte del tentativo che sto conducendo in questi giorni di riportare le aliquote delle imposte dirette della finanza locale al limite normale per potersi avere un accertamento regolare. Il che oggi non si può fare con assoluta tranquillità di spirito, perché abbiamo aliquote che superano talvolta le stesse aliquote statali, ed il complesso delle aliquote diventa addirittura insopportabile.

Sto preparando molti provvedimenti, per facilitare l'aliquota locale, per ridurre sin dal 1949 l'aliquota dell'imposta diretta.

Quindi questo è per me un motivo importante.

Ci sono anche questioni più apparentemente che sostanzialmente complesse. Forse potremo rivedere questa proposta di sospensiva quando avremo esaminato talune di queste proposte. Anche se una delle proposte presentasse delle difficoltà, e la Commissione ritenesse opportuno di approfondirne maggiormente l'esame, potremmo stralciare quella proposta che potrebbe essere inserita

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

poi in un altro provvedimento. Purché rimanga integro l'articolo 1, potrei accedere alla proposta di stralcio.

CORBINO. Non insisto nella mia proposta di rinvio e mi rimetto al parere della Commissione, per quanto riguarda le singole disposizioni. Faccio presente, comunque, che si potrebbe stralciare l'articolo 1 e formulare un articolo 2 nel quale si dica: « con successivo provvedimento ecc. ».

PRESIDENTE. Ritengo che si possa passare all'esame dei singoli articoli, salvo a rinviare o stralciare quelle disposizioni per cui si ravvisasse tale necessità.

(Così rimane stabilito).

CAVALLARI. Poiché si è detto che il principale carattere d'urgenza del provvedimento è dovuto al fatto che i concessionari devono sapere entro i primi di gennaio quali canoni sono in obbligo di pagare, desidero fare osservare che questo disegno di legge deve essere ancora trasmesso al Senato e quindi anche se noi lo approvassimo questa sera, non so quando la Commissione corrispondente del Senato potrà esaminarlo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi sono già preoccupato di questo e credo che il Senato potrà esaminare il disegno di legge nei primissimi giorni di gennaio, mentre se ora la Commissione della Camera decidesse di rinviarlo per un nuovo esame, nella migliore delle ipotesi, l'approvazione del provvedimento non potrebbe avvenire che in febbraio.

CASTELLI AVOLIO. Vorrei chiarire due punti già accennati dal Relatore. L'aumento dei canoni per le derivazioni dell'energia idroelettrica comporta una difficoltà — sottolineata dal Relatore — nel senso che si teme che questo aumento possa determinare l'aumento del prezzo agli utenti. È vero che ci troviamo in questo campo in un regime di quasi monopolio da parte delle società elettriche; ma vi è un correttivo, in quanto le tariffe per l'utenza dell'energia elettrica sono esaminate dal Comitato per i prezzi.

MANNIRONI, *Relatore*. Si parlava del costo dell'acqua distribuita anche per fini di irrigazione.

CASTELLI AVOLIO. Sto esaminando il lato della questione rappresentato dal possibile aumento dell'energia elettrica. D'altra parte, appunto perché si tratta di produzione in regime di quasi monopolio, effettivamente vi è una certa larghezza, in quanto questi canoni di energia elettrica sono suscettibili di aumento. Penso che il rapporto di uno a

quaranta si dovrà mantenere per tutte le concessioni, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, da non confondere con le licenze di attingimento che sono concesse dai prefetti e che rappresentano una cosa completamente diversa. Va tenuto presente che le piccole concessioni, nonostante il nome, sono concessioni notevolmente importanti in relazione ai vari territori e al volume dell'acqua. Propongo di mantenere il suddetto rapporto di uno a quaranta per queste concessioni, salvo ad introdurre qualche agevolazione per le licenze di attingimento concesse dai prefetti.

Per quanto concerne la condizione dei subconcessionari, ritengo che essa debba essere regolata, ma esula dal nostro argomento perché nel caso di subconcessione o di vendita di acqua il rapporto è regolato dai disciplinari. Pertanto dobbiamo preoccuparci della condizione degli acquirenti di acqua per le piccole industrie particolarmente a scopo irriguo, ma non in questa sede. Vi è poi un altro punto: l'affitto dei cosiddetti terreni demaniali. Premetto che non si tratta di veri e propri terreni demaniali, come è dimostrato dal fatto stesso che sono affittati. Vi era in precedenza il sistema dei terreni dati « ad estaglio » anche per venti lire ad ettaro: si esigeva, in altre parole, un certo pagamento che si poteva dire ricognitivo del diritto di proprietà dello Stato sui terreni; inoltre si faceva carico ai fittuari del peso delle imposte. Ora si vuole abbandonare questo sistema ed introdurre un sistema di compartecipazione, una specie di mezzadria. L'onorevole Ferreri ha sollevato qualche dubbio sulla possibilità pratica da parte dello Stato di seguire e controllare queste affittanze. Non credo che lo Stato possa seguire il sistema della concessione degli appezzamenti di terreno, come ad esempio quelli laterali ai fiumi, secondo il sistema mezzadriale. Si può pensare di aumentare, secondo gli attuali valori, il prezzo di locazione, mantenendo però il sistema ad estaglio. Qualora si adottasse una tal quale specie di mezzadria, bisognerebbe regolare anche l'onere delle imposte: si tratta di terreni censiti e di beni patrimoniali dello Stato: A mio modo di vedere non basta sancire: « ferma la disposizione che pone a carico del fittuario l'onere delle imposte »; bisogna esaminare in qual modo si possa regolare l'onere delle imposte affinché non ricada sul proprietario.

WALTER. Sarei d'accordo con l'onorevole Corbino, circa la necessità di rivedere questo disegno di legge. Le stesse osservazioni che l'onorevole Ferreri ha fatto per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948.

la sua regione si potrebbero fare per le nostre nelle quali vi è una concessione di acqua, una roggia, la quale parte dal principio della provincia, ai piedi del Pasubio, ed attraversa tutta la provincia. Vi sono sei proprietari i quali danno l'acqua a centinaia di piccoli contadini: i proprietari l'anno scorso, in seguito all'aumento, hanno pagato 200 lire ciascuno, mentre ai contadini han fatto pagare 150 lire per ciascuno, realizzando così con un utile eccessivo. Cosicché il Governo, che è proprietario dell'acqua, ricava un modestissimo utile, mentre i proprietari ricavano il 200 per cento ed anche il 300 per cento. Va anche tenuto presente che questo consorzio della roggia non ha affatto spese, in quanto per tutti i lavori che riguardano la roggia stessa sono i contadini a dover provvedere. Perciò sarei d'avviso di rivedere la legge.

PRESIDENTE. Esaminando gli articoli uno per uno, potremo correggere le eventuali imperfezioni, uniformando il testo della legge al pensiero della maggioranza o della unanimità della Commissione attraverso emendamenti modificativi od integrativi. Qualora questo non sia possibile per qualche articolo, come già in precedenza ho detto, potremo accantonarlo.

Qui sono state fatte presenti varie esigenze in ordine alla necessità di approvare il disegno di legge. Abbiamo premesso che vi sono lacune da colmare e rettifiche da apportare in quanto i vari articoli non si accentrano su di un unico principio, ma tendono a soddisfare varie esigenze. Abbiamo concordato, in occasione della presentazione della mozione d'ordine da parte dell'onorevole Corbino, di esaminare i singoli articoli per renderci esattamente conto della necessità di un eventuale stralcio di alcuni di essi o dell'adozione di eventuali emendamenti.

CAVALLARI. Do lettura dell'ordine del giorno che avevo preannunciato e che rinuncio a svolgere: « La Commissione finanze e tesoro, considerato l'articolo 45 della Costituzione, fa voti che alla scadenza dei contratti di concessioni demaniali e in occasione di nuove concessioni sia accordato a parità di altre condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, il diritto di prelazione alle cooperative di lavoro.

Questo diritto non dovrà pregiudicare i diritti dei proprietari e usufruttuari rivieraschi menzionati nel predetto articolo 6. »

VANONI, *Ministro delle finanze*. Prego l'onorevole Cavallari di considerare che nella

legge del 1936 vi è un diritto di prelazione, che si riferisce ai proprietari rivieraschi, il quale è dovuto a ragioni tecniche e questo non si può pretermettere nemmeno alle esigenze delle cooperative in quanto riguarda esigenze di difesa. Perciò lo vorrei pregare di usare una formula che lasciasse salva la difesa di questo diritto di priorità per i proprietari rivieraschi.

PRESIDENTE. In sede di discussione generale, desidero fare un'osservazione in ordine ad alcuni rilievi mossi dal Relatore, che ha ricordato come per alcune regioni esistano statuti speciali, i quali prevedono che i beni demaniali sono di pertinenza delle regioni e ha proposto che al disegno di legge in esame sia aggiunto un apposito articolo per far salva l'autonomia legislativa regionale in questa materia.

Osservo all'onorevole Mannironi che, effettivamente, in statuti speciali è affermato questo principio; vi è ad esempio l'articolo 32 dello statuto speciale della regione siciliana, nel quale è detto che « i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione; sono assegnati alla regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale ». Da questa ampia formula dello statuto siciliano si passa a quella più restrittiva di altri statuti, come quello sardo che esclude il demanio marittimo, del quale ci dobbiamo pur occupare nel presente disegno di legge. Se dovessimo apporre al presente disegno di legge, un articolo che facesse salvi i beni demaniali che sono di pertinenza delle regioni, dovremmo redigere un articolo per far salvè tutte le situazioni diversamente disciplinate dagli statuti speciali. Ciò mi sembra superfluo, perché noi facciamo la legge dello Stato eppoi ogni regione, con statuti speciali, farà valere i propri diritti che direi eminenti, in quanto la norma contenuta nello statuto speciale di questa o quella regione prevale sulla norma di una semplice legge non costituzionale (quale è quella sottoposta alla nostra approvazione): pertanto resta salva la norma dello Statuto speciale e non è necessario inserire questa salvezza, perché a nessun interprete della legge può venire in mente che per il fatto che noi legiferiamo in modo generale, intendiamo pregiudicare quei diritti che già da uno statuto, approvato con legge costituzionale dello Stato, derivano alla regione.

Ripeto, poi, che la situazione delle varie regioni non è uguale per tutte. Quindi mi sembra superflua la proposta dell'onorevole

Mannironi perché non pregiudica affatto la situazione pertinente alle varie regioni per effetto dei loro statuti particolari.

MANNIRONI, *Relatore*. Mi sono preoccupato di stabilire questo: che nella presente legge si fissino i canoni dei beni demaniali per i quali non hanno diritto di intervenire le regioni alle quali è passato il demanio. Purché risulti che non si dispone dei demani regionali, non insisto più per un articolo aggiuntivo che faccia salvi quei diritti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi pare, che la preoccupazione maggiore sia che l'aumento dei canoni possa determinare un aumento per i consumatori di energia elettrica od agricola. Credo che sia conveniente considerare che, in realtà, i prezzi delle acque e quindi delle produzioni che derivavano da queste acque, si svolgono in una situazione che da un punto di vista economico è del monopolista o quasi monopolista, per cui il prezzo viene determinato da un punto di convenienza del monopolista stesso. Un aumento di canone dovrebbe, in condizioni normali, di un mercato normale, restare a carico del monopolista e non spostare il costo di concessione. Questo, poi, in concreto, è esatto al cento per cento per quanto riguarda la produzione di energia elettrica; e lo abbiamo visto nell'agosto dell'anno scorso quando si è provveduto a spostare parzialmente il prezzo dell'energia elettrica arrivando ad un prezzo che si avvicinava al prezzo di mercato. Posso assicurare l'onorevole Mannironi che non ci sarà spostamento sul prezzo di energia elettrica. Apparentemente uno spostamento ci potrà essere nell'agricoltura. Dico apparentemente, perché sebbene i canoni delle acque demaniali fossero rimasti immutati fino al 1943 o 1944, dal 1924, in realtà le sub-concessioni hanno subito continui aumenti di prezzo con l'andamento del mercato dei prodotti agricoli; man mano che i produttori agricoli acquistavano facilità di pagamento i sub-concessionari riuscivano ad ottenere aumenti.

In alcune zone, addirittura, non si pagavano i canoni demaniali, in virtù di atti e provvedimenti anteriori alla unificazione; il prezzo tuttavia è andato continuamente aumentando seguendo l'andamento del mercato. In realtà, aumentando i canoni per l'uso delle acque, non facciamo altro che restituire allo Stato quello che appartiene allo Stato, e, sono sicuro, senza alcuna incidenza sull'agricoltura, poiché ha raggiunto sui prezzi che paga una posizione di equilibrio che non può essere modi-

ficata e se qualche modificazione vi è, ciò avviene perché in quella determinata condizione non c'è stato equilibrio.

Capisco le perplessità che vi possono essere intorno all'articolo 5; però bisogna rendersi conto anche della posizione di fatto e di diritto, in cui si trovano questi particolari utenti per la pioppicoltura. Vedo che nessuno ha fatto obiezioni per quanto riguarda il canone per ettaro. La cosa è di tale evidenza che non vale la pena di insistere. Invece c'è stato qualche dubbio sulla natura del canone.

L'onorevole Castelli Avolio domanda perché si sia adottato il criterio della compartecipazione non su tutto il prodotto, ma soltanto sul prodotto legnoso industriale. Rispondo: per l'esperienza che abbiamo avuto durante questo periodo. Diamo delle concessioni per coltivazioni arboree che raggiungono il loro grado di maturazione fra dieci e quindici anni. Ora, è difficile avere un canone adeguato, in moneta, nel momento in cui si fa la concessione stessa. D'altra parte, lasciando al concessionario integralmente tutto il frutto del suolo, all'infuori del frutto arboreo — e molte di queste concessioni danno luogo ad una coltivazione del sottosuolo — e lasciando tutto il frascame sia nella coltivazione del pioppo sia anche nel momento finale quando si procede al taglio degli alberi, noi crediamo che la situazione del concessionario sia sufficientemente tutelata per realizzare un interesse ad avere queste determinate concessioni.

Dice l'onorevole Ferreri, accanto ad altre considerazioni di carattere economico, che si può avere il timore con queste innovazioni, di cambiare l'impegno giuridico che lo Stato aveva assunto nel momento che aveva dato la concessione.

Ora, posso tranquillizzarlo: per tutte le concessioni, la legge del 1936 porta l'obbligo di riconsegnare il terreno alla fine della concessione in determinate condizioni di piantamento e cioè o con taglio incompleto di prodotti maturi o con nuovi piantamenti.

Quindi il principio che la piantagione deve essere consegnata allo Stato alla fine della concessione, era insito già nella singola concessione. Qui non facciamo altro che regolarizzare in modo più evidente questa concessione, portarla ad una regola generale che deve essere applicata in tutti i casi. L'onorevole Cavallari ha sottolineato anche — credo molto opportunamente — l'aspetto sociale di questa questione. Io che ho dovuto occuparmi, per compito del mio ufficio, delle

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

controversie attualmente in corso per quanto riguarda i criteri di sfruttamento di queste varie concessioni ed ho avuto la documentazione, ritengo che l'articolo 5 abbia anche una importante funzione moralizzatrice, perché ponendo a carico del concessionario un impegno importante nei confronti dello Stato, dal punto di vista economico, l'obbliga anche a fare tutti gli sforzi per una razionale coltivazione della concessione stessa, perché se non si sente di coltivarla razionalmente, non rivendicherà la concessione. Invece, abbiamo assistito nel 1936 e nell'anno successivo ad una situazione non interamente soddisfacente dal punto di vista morale, perché, a parte quelle famose concessioni date ai proprietari rivieraschi, di cui ho fornito la giustificazione tecnica poco fa, vi furono molte concessioni date esclusivamente per un criterio di beneficio politico, a persone le quali si sono preoccupate sì e no di realizzare razionalmente l'impianto e poi hanno trascurato la concessione, fino a che, dopo un certo numero di anni, si è potuto raccogliere qualcosa. Io credo che, se noi poniamo a carico dei concessionari degli oneri abbastanza seri, alle concessioni concorreranno soltanto quelli che riterranno di poterle sfruttare in modo opportuno.

È stato chiesto anche come l'Amministrazione delle finanze potrà esercitare il controllo sulla parte che interessa il prodotto legnoso delle concessioni. Ci siamo dati carico anche di ciò e ne abbiamo discusso con l'Amministrazione forestale, dato che si tratta di colture legnose. Quando il Ministero dell'agricoltura avrà dato l'autorizzazione del taglio, allora interverrà l'autorità demaniale disponendo per l'opportuna vigilanza. Credo che così resterà ancor più rafforzata l'autorità del demanio e dell'Amministrazione forestale, in modo che la coltivazione sia regolata secondo principi di buona tecnica: infatti, non vi sarà solo un interesse generico alla buona coltivazione del bosco, ma un interesse specifico dello Stato come compartecipe nella buona coltivazione.

MANNIRONI, *Relatore*. Sull'articolo 5 desidero chiedere un ulteriore chiarimento al Ministro. Vorrei sapere se il concessionario delle pertinenze idrauliche, che dovrà corrispondere allo Stato la metà del valore dei prodotti legnosi, sia anche tenuto contemporaneamente a pagare le 1.500 lire di canone per ettaro e le imposte.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È un problema che non va posto perché la dispo-

sizione chiaramente stabilisce che il concessionario oltre al canone e alle imposte è tenuto a corrispondere la metà del valore del prodotto legnoso.

PRESIDENTE. Esamineremo in seguito la questione specifica. Desidero chiedere all'onorevole Ministro se accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cavallari e da me precedentemente letto.

CAVALLARI. Forse è opportuno — per chiarezza — leggere l'articolo 6 del citato regio decreto legge 18 giugno 1936, n. 1338. Esso stabilisce: « I proprietari e gli usufruttuari rivieraschi di corsi di acqua pubblica hanno, ciascuno per le pertinenze idrauliche demaniali fronteggianti i propri fondi, il diritto di prelazione nelle future concessioni delle dette pertinenze a scopo di nuove piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree.

« Tale prelazione può essere esercitata anche prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, mediante la presentazione alla Intendenza di finanza competente di domande di concessione con i relativi piani di coltivazione.

« In mancanza di domanda, la prelazione deve essere esercitata dai proprietari o usufruttuari, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3 nel foglio annunci legali della provincia, e qualora l'Amministrazione finanziaria intenda procedere alla concessione prima della pubblicazione dell'elenco, entro trenta giorni dalla notificazione dell'invito che deve essere loro fatto dall'Amministrazione medesima. Trascorso il detto termine senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione, l'Amministrazione è libera di accordare la concessione ad altri.

« Il diritto di prelazione non spetta ai frontisti per i terreni che vengano assegnati alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni arboree, né per i terreni che l'Amministrazione delle finanze ritenga, su proposta della Commissione di cui all'articolo 1, di concedere allo stesso scopo ai consorzi idraulici o di bonifica, legalmente costituiti, che esercitino la loro azione nella località e che ne facciano domanda ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare l'onorevole Cavallari di formulare la seconda parte dell'ordine del giorno in questi termini: « Il diritto di prelazione delle cooperative non pregiudicherà i diritti dei proprietari ed usufruttuari dei fondi riviera-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

schì e quello dei consorzi di pertinenze idrauliche». Infatti, trattandosi di far salve sistemazioni di larga portata, mi pare che tale criterio dovrebbe aver la precedenza rispetto a quello sulle cooperative. Questo le può confermare che io intendo accettare l'ordine del giorno come impegno positivo; il che del resto risponde alle istruzioni date dal Ministero delle finanze per le nuove licitazioni.

CAVALLARI. Accetto la modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cavallari così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dei singoli articoli:

ART. 1.

L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracani risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1º, degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato.

È in facoltà dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell'articolo 1, comma 2º, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.

L'aumento di cui al 1º comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1º gennaio 1947 per effetto del succitato decreto.

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore agli aumenti previsti nei commi precedenti.

CORBINO. Sull'ultimo comma mi pare dubbia l'espressione: «restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore agli aumenti previsti nei commi precedenti». Gli aumenti sono fatti sulle cifre, caso, per caso ed il minimo è stabilito dall'articolo 5.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Si intende dire questo: se dopo l'approvazione del decreto del 1947 od anche prima vi sono state concessioni che sono venute a scadenza ed a seguito di trattative private si sono fissati canoni che rispetto a quelli antichi sono aumentati in misura maggiore di 40 volte, questi restano invariati e cioè nella misura maggiore.

PRESIDENTE. Si dovrebbe dire: «È fatta salva la misura dei canoni e dei proventi demaniali che risultano dovuti».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Credo che l'onorevole Corbino sarebbe soddisfatto se usassimo questa formula: «Restano fermi i canoni e i proventi demaniali che risultano dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti».

Propongo di emendare l'articolo in questi termini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(È approvato).

ART. 2.

Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al 2º comma dell'articolo stesso, già decuplicati a termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, sono rispettivamente fissati in lire 8 ed in lire 16 per metri lineari e per anno.

A questo punto, vi è la questione della determinazione del canone in relazione ad una misura lineare o ad una misura a metro quadrato. Il decreto del 1924 stabiliva un canone ragguagliato a metro quadrato.

DE MARTINO CARMINE. Esaminando il testo dell'articolo 2 del disegno di legge, si rileva che i canoni delle concessioni di demanio marittimo sono fissati in 8 e 16 lire per metro lineare. Perciò chi avesse un chilometro di spiaggia pagherebbe soltanto 8 oppure 16 mila lire. Mi sembra un pò poco. Ho consultato il testo della vecchia legge. Lo stesso articolo 2 fa la distinzione tra concessione di demanio pubblico marittimo per cantieri e concessione per usi diversi dal cantiere, e si parla di venti centesimi nel primo caso e di quaranta centesimi nel secondo.

Allora, se si fa il calcolo, noi vediamo che questo articolo 2 del disegno di legge, moltiplica per 40 sia il canone dei 20 centesimi, sia il canone dei 40 centesimi, ferma restando come unità di misura il metro quadrato. Se si parlasse di metro lineare, apporteremmo una riduzione. Penso quindi che vi sia un errore; dove si doveva dire «metri quadrati» si è detto «metri lineari».

Poi c'è un'altra osservazione da fare. In questo articolo è detto: «il limite minimo nor-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

male del canone». Anche l'articolo 2 della vecchia legge parla di «limite minimo normale». Se è normale, significa che vi sono possibilità di eccezioni, mentre invece si deve stabilire il minimo in tutte le circostanze, senza possibilità di scendere al di sotto di questo limite.

Per queste ragioni, presenterei un emendamento sostitutivo nel senso di togliere l'attributo « normale » e la richiesta di correggere un errore materiale sostituendo alla parola « lineari » l'altra « quadrati ».

VANONI, *Ministro per le finanze*. Il « normale » non giuoca per aumentare, ma per ammettere in alcuni casi, una diminuzione. Comunque, mi rimetto alla Commissione. Per quanto riguarda l'indicazione di metri lineari, dichiaro trattarsi di errore materiale.

CORBINO. Per intendere la portata della parola « normale » bisogna riferirsi all'articolo 2 del citato regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 che dice: « Il canone in questa misura (e cioè 20 centesimi per metro quadrato) si applica solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione degli scafi, restando in facoltà dell'Amministrazione di estenderlo, a seconda delle circostanze, a quelle parti di cantiere destinate ad industrie e lavorazioni sussidiarie, ovvero di imporre un maggior canone in conformità del comma seguente. « Il limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale, stabilito nell'articolo 779 del precitato Regolamento, è elevato a centesimi 40 per metro quadrato e per anno ».

In altri termini abbiamo qui, secondo questa disposizione dell'articolo 2, un minimo di 20 centesimi per le concessioni di arenili ad uso di cantiere che possono essere elevati però al di sopra di 20 centesimi per la concessione di arenili destinati a lavorazioni sussidiarie dei cantieri. Quindi vi sono tre tipi di canoni: minimo 20, massimo 40, canone intermedio fra 20 e 40 per arenili destinati alle lavorazioni accessorie dell'industria dei cantieri. Pertanto io lascerei la dizione « limite minimo normale ».

VANONI, *Ministro per le finanze*. Mantengo il testo ministeriale.

DE MARTINO CARMINE. Non insisto e ritiro la mia proposta, pregando però di fare correggere l'errore materiale cui ho fatto ora cenno.

PRESIDENTE. Avverto che il Ministro delle finanze accetta la modifica nell'ultima parte dell'articolo 2, dove è detto « ed in lire 16 per metri lineari e per anno »; si sostituisce: « ed in lire 16 per metri quadrati e per anno »,

in quanto si è incorsi in un errore materiale nell'apportare un aumento del canone.

BAVARO. Mi pare strano che vi sia stato un equivoco fra metri quadrati e lineari.

PRESIDENTE. Onorevole Bavaro, non vi è dubbio che non è possibile si sia voluto modificare i criteri; dall'articolo 2 si evince in modo sicuro che la norma ha lo scopo di aumentare la misura del canone, il che non avverrebbe lasciando la dizione « metri lineari ».

BAVARO. Ritiro la mia osservazione.

MANNIRONI, *Relatore*. Domando al Ministro se, come ho già accennato precedentemente, durante la mia relazione, non ritenga che ci sia una duplicazione della norma confrontando il penultimo comma dell'articolo 1 con l'articolo 2. Nel penultimo comma dell'articolo 1 si dice: « L'aumento di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1° gennaio 1947 per effetto del succitato decreto ».

Ora, l'articolo 2, in sostanza, ripete la stessa cosa.

PRESIDENTE. Si tratta di nuove concessioni.

CORBINO. Vi sono certe concessioni di demanio marittimo che sono state fatte con un canone simbolico, di una lira. Questa lira è poi diventata 40. Ora, è evidente che si vuole impedire che d'ora in avanti si facciano concessioni di questo genere e che la concessione di spiagge sia fatta con un minimo di lire 16 al metro quadrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo ministeriale, con la sostituzione alle parole « metri lineari » delle altre « metri quadrati ».

(È approvato).

ART. 3.

Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'articolo 7, comma 2°, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire mille.

Su questo articolo era stata avanzata la proposta di portare questo minimo a lire 2.000, ciò che rappresenterebbe quaranta volte il canone che viene aumentato; ma il Ministro delle finanze ha avvertito che si tratta di concessioni molto modeste e pertanto non sembra conveniente usare per esse lo stesso coefficiente di moltiplicazione. Per-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

tanto il Ministro chiede di approvare l'articolo 3 come formulato. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai termini dell'articolo 11 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di un'annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 non può essere inferiore a lire duemila.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il canone di cui al secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è fissato in lire 1.500 annue per ciascun ettaro della pertinenza idraulica oggetto della concessione. Il canone così stabilito è applicabile sia alle concessioni in atto che a quelle future.

Il prodotto legnoso delle concessioni sudette, eccettuato il così detto frascame, è attribuito per metà del suo valore al demanio dello Stato, che ha il diritto di vigilare sul buon andamento della coltivazione arborea e di intervenire nei contratti di alienazione del prodotto stesso.

È ammessa la facoltà di rinuncia alla concessione da parte dei concessionari, con liberazione del pagamento del canone dalla scadenza della annualità in corso alla data della rinuncia stessa.

Tale facoltà dovrà essere fatta valere improrogabilmente nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il concessionario cessante ha diritto a ripetere dal concessionario subentrante il pagamento della metà del valore che le coltivazioni arboree esistenti sulla pertinenza hanno al momento della rinuncia.

Qualora la pertinenza idraulica rinunciata resti a disposizione del demanio dello Stato, il pagamento di cui al precedente comma a favore del concessionario cessante sarà eseguito solo al momento della alienazione del prodotto legnoso.

In tal caso la somma dovuta al concessionario cessante non potrà essere mai superiore alla metà dell'importo ricavato, qualunque sia la causa che abbia influito sulla diminuzione del provento.

CORBINO. Osservo che noi estendiamo ora ai vecchi concessionari il diritto dello Stato di attribuirsi metà del valore del prodotto legnoso. Può accadere che il canone della concessione attualmente pagato, moltiplicato per il coefficiente 10 o 40, venga ad essere superiore a 1.500 lire l'anno.

VANONI, *Ministro delle finanze*. No, si tratta di concessioni che hanno un canone fisso di 20 lire.

CORBINO. Io avevo la preoccupazione che si potesse andare al di là di 1.500 lire, ponendo in tal modo il vecchio concessionario in una posizione più grave rispetto al nuovo. Ma, poiché il Ministro delle finanze mi assicura che questo non può avvenire, la mia preoccupazione cade.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il canone era fissato nella misura di 20 lire, indipendentemente dalla superficie della concessione. Ora, invece, abbiamo un canone commisurato per ogni ettaro ed in più la partecipazione al valore del prodotto legnoso.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari propone che dopo il sesto comma e prima dell'ultimo si aggiunga questo comma: « I pagamenti di cui ai commi 5° e 6° (si potrebbe dire: dei due commi precedenti) del presente articolo non dovranno essere corrisposti se trattasi di cessione o rinuncia di concessione ottenuta con contratto anteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

CAVALLARI. Mi ricollego brevemente ad una osservazione già fatta, cioè che fino ad oggi i concessionari hanno potuto godere di condizioni di particolare favore in quanto il canone di 20 lire era un canone rappresentativo, cosicché i concessionari, che si sono fatti parte diligente coltivando accuratamente le loro concessioni ed adempiendo ai loro obblighi di coltivare il pioppo, si sono notevolmente locupletati data l'esiguità del canone e la svalutazione della moneta. Io non trovo giusto che di fronte a persone che si sono arricchite, lo Stato debba pagare anche la metà del valore della piantagione, noi in tal modo verremmo ad intaccare, sia pure in minima misura, le disponibilità finanziarie dello Stato a vantaggio di una categoria che negli anni passati si è arricchita notevolmente con questa che si può

definire una forma di speculazione. Questo diritto del concessionario cessante a percepire la metà del valore dell'impianto che abbandona si deve riconoscere a quelli che ricevono le concessioni secondo le norme dettate dal presente decreto che istituisce il canone attribuendogli la qualifica di un vero e proprio corrispettivo. Agli altri, i quali hanno corrisposto un canone solo rappresentativo, non si deve attribuire dallo Stato, nè da parte del concessionario che gli succederà (ed io mi riferisco eventualmente alle cooperative che potranno succedere loro), la metà del valore di quel prodotto, che, secondo me, rappresenta un di più di quanto in larga misura hanno già percepito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non mi pare che il testo dell'emendamento presentato corrisponda alla illustrazione fatta dall'onorevole Cavallari. Infatti egli parla di concessioni rinunciate o cedute prima dell'entrata in vigore di questa legge; poiché il disegno di legge entra in vigore dal 1° gennaio 1949, i benefici e gli aggravii di questo decreto, decorrono da tale data. Circa l'impostazione data dall'onorevole Cavallari, rilevo che, oggi noi stabiliamo una disposizione che qualcuno, osservante più della forma che della sostanza, potrebbe ritenere costituisca una violazione dei diritti quesiti dei concessionari. Se stabiliamo il criterio che i nuovi concessionari non hanno alcun obbligo di fronte ai vecchi, si può effettivamente turbare una situazione giuridica acquisita. Posso assicurare l'onorevole Cavallari che sono state date disposizioni perché tutti questi concessionari siano presi in esame sia sotto il profilo della tassazione di eventuali profitti di guerra, sia per gli utili di contingenza: si presentano, in effetti, tutti gli estremi per la applicazione di entrambi questi tributi; ed i colleghi sanno che dove si applicano gli utili di contingenza, si prende l'80 per cento dell'utile, il che ristabilisce l'equilibrio, senza che si determini una situazione che può creare discussioni sia sul terreno dell'equità che della forma del provvedimento. Perciò prego l'onorevole Cavallari di ritirare l'emendamento, in quanto la materia mi sembra sufficientemente inquadrata.

CAVALLARI. Se il Ministro assicura che le norme di carattere tributario sono state *ad hoc* impartite, lo ritiro senz'altro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho dato disposizioni di comunicare questi elenchi di concessioni agli uffici delle imposte, perché li esaminino sotto il profilo degli utili di contingenza e dei profitti di guerra.

CAVALLARI. Sta bene, ritiro l'emendamento.

FERRERI. Desidero far presente al Ministro che il primo comma dell'articolo stabilisce un aumento ed i commi successivi tendono ad instaurare un regime di compartecipazione dello Stato in questi prodotti legnosi. Vorrei che si approfondisse meglio la cosa, magari interpellando la stessa Commissione parlamentare dell'agricoltura che mi pare possa dare spiegazioni sull'argomento.

In secondo luogo faccio ancora osservare che con questa legge che fissa un canone nella somma di lire 1.500 annue per ettaro e dispone che la metà del prodotto legnosovada allo Stato, noi, su un unico fondo, stabiliamo due tipi di contratto: quello di affitto e quello di mezzadria. Questa circostanza ci costringe ad esaminare la cosa con particolare attenzione.

Per quanto riguarda la discussione svolta finora, ho sentito parlare di sovrappiù, di proventi di carattere del tutto eccezionale: evidentemente, ognuno ha dinanzi agli occhi la situazione del proprio territorio. Nella nostra regione invece queste pertinenze idrauliche lungo i fiumi non sono appetite, perché la loro accettazione costituisce una utilità per il demanio: infatti la coltura di queste pertinenze rappresenta il primo rimedio al franare dei terreni che sono quasi sempre di carattere alluvionale. È questo il motivo per cui il legislatore, nel 1936, dispose di dare queste concessioni pressoché gratuite. Comunque, se adesso si intende capovolgere la situazione per elevare il canone ai fini fiscali, non ho obiezioni da fare; però, ripeto, tutto questo ordinamento può darsi che importi una situazione per cui molte pertinenze, le più modeste come reddito, saranno abbandonate. La pertinenza idraulica era un arricchimento di un fondo a danno di un altro che avesse perduto la pertinenza fluviale.

Ecco, quindi, che questo congegno, in fondo, rende le cose molto complesse quando si tenga presente una situazione quale quella ad esempio dei fiumi della Valle padana. Domando perciò se la Commissione non intenda stralciare dall'articolo 5 le disposizioni cui ho fatto cenno per consentire alla Commissione dell'agricoltura di vedere fino a che punto le mie obiezioni possono essere prese in considerazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Desidero tranquillizzare i membri della Commissione: questa disposizione è stata esaminata con particolare cura dai tecnici della

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

agricoltura oltre che da quelli dei lavori pubblici. Entrambi questi organi tecnici hanno dato la loro completa adesione. Quindi, ritengo che, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, non dovrebbero sorgere inconvenienti.

MANNIRONI, *Relatore*. Non conosco bene la questione *in loco*; non so quale sia il valore dei terreni; non so quale sia il reddito derivante da questa particolare coltura, ma mi pare che quando cominciamo a gravare il concessionario di un fitto di lire 1500 per ettaro, e poi pretendiamo la metà dei prodotti raccolti nelle zone concesse e infine lo costringiamo a pagare tributi di ogni genere. (fondiaria, sovraimposta, contributi consortili, ecc.) noi finiremo per allontanarlo, probabilmente, dalle concessioni.

Pongo la questione senza conoscere esattamente la situazione dei luoghi, perchè non riguarda la mia regione, ma chi meglio di me è in grado di conoscerla, dovrà esaminarla attentamente.

BALDUZZI. Mi associo alle osservazioni fatte dal collega Ferreri tenuto conto della situazione dei terreni alluvionali.

PRESIDENTE. Sulle considerazioni di carattere giuridico fatte dall'onorevole Ferreri osservo che esse non hanno ragione d'essere perchè vi è un canone fisso e un canone ragguagliato; quindi, l'assurdo giuridico non esiste.

Quanto all'altra preoccupazione espressa dagli onorevoli Ferreri e Balduzzi, osservo che se noi approviamo l'articolo 5 così come è, le imposte non sono dovute dal concessionario e con questo si verrebbe ad attenuare quella asprezza di situazione cui i colleghi hanno accennato.

CASTELLI AVOLIO. La legge attuale stabilisce che il carico dell'imposta grava sul concessionario. Quindi, se non dicessimo niente, con puro e semplice criterio di ermeneutica dovremmo inferire che il carico di imposta resterebbe al concessionario. Ed allora ci troviamo nella situazione che il concessionario è tenuto a tutte le imposte; è tenuto, in base alle nuove disposizioni, al canone annuo per ettaro di 1500 lire e, in base a quella forma di compartecipazione o di quasi mezzadria, alla metà della coltivazione arborea, meno il frascame. Quindi mi sembra, che, avendo innovato, bisogna espressamente prendere in esame la questione dell'imposta.

Normalmente le imposte sono dovute dal proprietario del terreno e non dal concessionario, sia pure che questi si chiami mezzadro. Qui non si tratta di demanio dello

Stato, ma di una proprietà dello Stato che viene affittata.

Penso comunque, che si dovrebbero fare i conti. Non si può di primo acchito togliere l'onere fiscale; bisogna vedere dal punto di vista economico che cosa succede.

MANNIRONI, *Relatore*. Alle considerazioni che ha fatto l'onorevole Castelli Avolio, aggiungo che è da tener presente un'altra situazione che si potrebbe verificare e cioè il caso in cui questi tratti di terreno siano intestati ai privati concessionari.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono beni demaniali. Non dobbiamo confondere queste pertinenze idrauliche con le concessioni che si determinano in base al codice civile. È completamente diversa la cosa.

Venendo alla questione dell'imposta, sovraimposta, ecc. io credo di poter forse adottare una soluzione intermedia, in questo senso: dire nell'articolo 5, che si possono mettere a carico del concessionario anche questi oneri in funzione del presunto reddito, ossia se e quali di questi oneri si possono aggiungere a quelli previsti dall'articolo 5, perchè la situazione è completamente diversa a seconda che si tratti di pertinenze in cui si possono fare soltanto determinate coltivazioni, ed altre in cui la coltivazione del pioppo è accessoria.

Ora, in questi casi può essere anche logico che nel disciplinare si aggiungano anche questi oneri complementari. Come pure possiamo avere la situazione in cui la pertinenza si migliori in conseguenza dell'appartenenza ad un certo consorzio.

Quindi, proporrei una soluzione intermedia, la quale non ponga per legge a carico del concessionario questi oneri, ma nel disciplinare si dirà se sia opportuno di mettere questi oneri o parte di essi a carico del concessionario.

SCOCA. Bisogna considerare che alcune zone coltivate normalmente hanno un accessorio, un'integrazione costituita dalle colture arboree, mentre vi sono altre zone che non danno frutti, ma soltanto materiale legnoso. Ma oltre tutto, mi preoccupa un po' il criterio fondamentale della legge. Se vi sono delle diversità, cioè terreni fruttiferi che hanno anche altri prodotti, e terreni che non producono se non questo materiale legnoso, ritengo che non sia opportuno, stabilire un canone unico di lire 1.500 indifferentemente per i terreni buoni e per quelli cattivi. Non sarebbe meglio, invece, stabilire un canone fisso minimo? Questo canone darà, naturalmente, la possibilità all'Amministrazione di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

valutare il reddito dei terreni, secondo l'utilità del privato e anche secondo la necessità dell'Amministrazione di far crescere delle colture arboree su questi terreni. Per le considerazioni espresse, insomma, rimango perplesso: il canone fissato per questi terreni infruttiferi mi sembra infatti un po' gravoso e riterrei opportuno prendere in considerazione la tesi sostenuta dall'onorevole Ferreri.

ARCAINI. Faccio seguito alle considerazioni del collega Scoca, il quale ripete le considerazioni già fatte anche dal Ministro, circa la varietà della coltivabilità, del rendimento ed anche del rischio delle singole pertinenze. Di fronte al quadro tracciato dall'onorevole Ferreri, per il quale la situazione delle nostre zone non è lieta, anche perché il corso dei fiumi è così rapido, che le pertinenze variano di anno in anno, osservo che vi sono pertinenze ghiaiose ed aride, ed altre, le quali, pur non consentendo la coltivazione di alberi ad alto fusto, come pioppi, che danno senza dubbio uno dei maggiori redditi, hanno però la possibilità di coltivare i vimini, la cui coltivazione dà un notevole vantaggio. Questa variabilità di rendimento e di rischio, comporterebbe, secondo me, la opportunità di attenerci ad un criterio elastico nella fissazione dei canoni. Sarei quindi di avviso — e mi riservo di presentare un emendamento in proposito — che si fissasse un canone minimo per tutti, e che fosse lasciato alla discrezione dell'Amministrazione il fissare, volta per volta, i canoni in ordine alla coltivabilità, al rischio, al rendimento e in base ai risultati delle esperienze controllabili dall'Amministrazione. Sarei, poi, d'avviso di associarmi alla proposta dell'onorevole Ferreri, di abbandonare cioè tutta la parte riguardante le condizioni dei contratti di mezzadria, i quali presentano anche una notevole possibilità di contenzioso per i concessionari stessi, poiché, data la aleatorietà di questi prodotti, le difficoltà di stabilire il valore delle piantagioni, che varia notevolmente di anno in anno, sono grandi. Ad esempio, sappiamo che due anni fa gli alberi di pioppo, in piedi, si valutavano sulle 1.000 lire al quintale: nel giro di sei mesi sono passati a meno di seicento lire al quintale.

Sono, dunque, tutti elementi che potrebbero dar motivo a contenzioso per l'Amministrazione, e rendere meno agevole l'esazione di tutti questi tributi, mentre fissando canoni variabili, l'Amministrazione potrebbe conseguire risultati più concreti e sicuri.

VANONI, *Ministro delle finanze*. — Le pertinenze di cui parla l'articolo 5, sono per-

tinenze comprese in particolari elenchi compilati da una Commissione di tecnici e da destinarsi prevalentemente alle coltivazioni arboree. Non possono essere terreni completamente nudi.

CAVALLARI. Vorrei fare osservare all'onorevole Scoca e all'onorevole Ferreri, i quali hanno sollevato delle obiezioni, che queste possono essere rivolte specialmente riguardo ai terreni della Valle padana. In base all'esperienza fatta, sono portato a ritenere che coloro i quali hanno dei terreni buoni, indubbiamente saranno avvantaggiati da questa legge, ma anche coloro che versano in peggiori condizioni, sono in grado di sopportare i canoni che si domandano con questa legge. Perché, se vi sono terreni non coltivati a pioppo, vi sono, però, altri terreni che possono avere del foraggio o erbe palustri che servono a determinati usi. Io credo che anche la produzione delle zone meno dotate dalla natura e più ingrata, possa far fronte agli impegni verso lo Stato e trarne anche un profitto.

DE MARTINO CARMINE. Le 1.500 lire fissate possono essere pochissime, come in taluni casi possono essere anche molte. Se è vero che in alcuni casi si può avere soltanto il prodotto legnoso, è altresì possibile, però, in altri, avere un prodotto anche diverso da quello legnoso, tanto è vero che la legge che l'onorevole Ministro ha citato dice: « prevalentemente a coltivazioni arboree », il che ammette la possibilità di altre utilizzazioni del prodotto. Allora io mi permetterei di suggerire questo emendamento: al posto di lire 1.500 mettere lire 500 e dire nel capoverso: « è fissato in almeno lire 500 annue ».

Fissare la misura di tale canone, è opportuno, perché avremmo un minimo di lire 500, che sarebbe proporzionato all'eventuale possibilità di altre colture e utilizzazioni, nella preventivata misura del rendimento. Perché un terreno può anche, a mò di esempio, essere coltivato per due terzi a grano e nello stesso tempo un terzo può essere utilizzato a pascolo. Fissando questo minimo, si fa in modo che qualcuno, comunque interessato, non abbandoni i terreni, e nello stesso tempo si ha la possibilità di aumentare il canone, tenendo conto del rendimento del terreno stesso e della utilizzazione che esso può dare. Quindi, si potrà ricavare molto di più applicando questo criterio.

CASTELLI AVOLIO. Mi associo alla proposta dell'onorevole De Martino.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta la seguente proposta di emendamento

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

degli onorevoli Balduzzi, Ferreri ed Arcaini. Sostituire il secondo comma dell'articolo 5 col seguente: « Nel disciplinare le concessioni sarà stabilito se — e in quale misura — devono restare a carico dei concessionari i tributi erariali, nonchè eventuali quote di partecipazione dello Stato sui prodotti dei terreni dati in concessione ».

Osservo che l'amministrazione demaniale dovrà adottare, ove si approvasse l'emendamento, dei criteri che valgano a stabilire i canoni, ma facilmente accadrà che qualche concessionario lamenterà un trattamento ingiusto in confronto di un altro.

Vi è poi un emendamento proposto dall'onorevole De Martino Carmine: al primo comma dell'articolo 5, alle parole « è fissato in lire 1.500 annue » sostituire « è fissato in almeno lire 500 annue ». Dopo il primo comma, poi, secondo l'emendamento Balduzzi, Ferreri e Arcaini, si inserirebbe quest'altro: « La misura di tale canone sarà proporzionata alle eventuali disponibilità di altre colture od utilizzazioni ed alla preventivata misura del loro rendimento ».

Prego l'onorevole Ministro, di esprimere il suo parere su questi emendamenti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento Balduzzi, Ferreri, Arcaini, desta in me la stessa preoccupazione manifestata dal nostro Presidente sulla non discrezionalità dell'Amministrazione in questa norma, perchè ci troveremmo imbarazzati ad applicarla nei casi concreti. Il criterio suggerito dal collega De Martino mi sembra preferibile, ma lo prego di considerare che per le nuove concessioni o per il rinnovamento delle vecchie non ha alcuna importanza il canone minimo, in quanto si tratterà di fare una valutazione della situazione particolare e poi di partire dal minimo. Se non c'è prelazione si provvederà alla licitazione. Io mi preoccupo perchè oggi abbiamo questa situazione: alcune concessioni sono in atto o perchè si tratta di vecchie concessioni o perchè vi è stato un recente rinnovamento delle concessioni stesse (ed a ciò provvede l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 5, stabilendo che si applica il nuovo regime anche alle concessioni in atto). Prego i colleghi di voler fissare questo minimo nella misura delle 1.500 lire indicate dal progetto, perchè esse sono state calcolate a ragion veduta come rispondenti alla posizione-limite del fondo di minor rendimento, in quanto corrisponde presso a poco al ricavo medio annuale del solo frascame raccolto da questi alberi anche nelle migliori condizioni di sfruttamento.

Se l'onorevole De Martino accetta questa mia preghiera, il suo emendamento si può formulare nel modo seguente: « è fissato nel minimo di lire 1.500 annue ». Ritengo utile specificare, che l'aumento del minimo dipende da tutte quelle altre condizioni.

DE MARTINO CARMINE. Se l'onorevole Ministro ci assicura che stabilendo 1.500 lire annue come minimo non vi saranno terreni abbandonati, accetto senz'altro la modifica.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se dovessi giudicare dalle domande pervenute all'Amministrazione del demanio, sarei senza altro in grado di tranquillizzare l'onorevole De Martino.

CASTELLI AVOLIO. Si deve ritenere che il conteggio sia stato fatto tenendo conto delle imposte. Poiché può nascere qualche dubbio di interpretazione, vale la pena di formulare un comma 2-bis nel quale sia detto: « L'onere delle imposte resta a carico del concessionario ecc. ».

MANNIRONI, *Relatore*. Si può usare la dizione dell'articolo 5 del decreto legge 18 giugno 1936 in cui è detto: « Oltre al rimborso ed al pagamento delle imposte, sovrainposte e tributi, ecc. in quanto dovuti ».

PRESIDENTE. Debbo obiettare che in un primo tempo l'onorevole Castelli Avolio aveva affermato che l'osservazione da lui fatta non aveva fondamento, in quanto restava in vigore la disposizione relativa al pagamento delle imposte. Ora mi pare che si lasci assalire da nuovi dubbi.

CASTELLI AVOLIO. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Scoca e se ne occuperà l'Avvocatura dello Stato!

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5 con la sostituzione al primo comma delle parole: « è fissato in lire 1.500 annue » con le altre: « è fissato nel minimo di lire 1.500 annue ».

(È approvato).

FERRERI. Faccio osservare all'onorevole Presidente, che io e i colleghi Nitti, Balduzzi ed Arcaini abbiamo inteso di votare favorevolmente solo il primo comma dell'articolo.

Vi è sempre il nostro emendamento per il secondo comma.

PRESIDENTE. Avendo proposto l'onorevole Ministro una diversa formula del primo comma dell'articolo 5, e non avendo i presentatori degli emendamenti insistito, era da ritenersi che vi avessero rinunciato.

FERRERI. Faccio presente che non sarebbe stato logico da parte nostra aderire ad

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

una modificazione dell'articolo 5, la quale aggrava gli oneri del concessionario, quando noi ci siamo battuti affermando che tutto il regime previsto da detto articolo rappresenta un peso per il concessionario stesso.

PRESIDENTE. Non posso mettere in votazione per divisione l'articolo che è stato già approvato nel suo complesso.

FERRERI. Onorevole Presidente, io avevo chiesto di parlare, ma la mia voce non è stata udita, e si è proceduto alla votazione.

PRESIDENTE. Allo scopo di evitare contestazioni sulla chiarezza della votazione, procederò alla controprova.

(Dopo la controprova, l'articolo risulta approvato).

Si darà atto in verbale che gli onorevoli Ferreri, Nitti, Balduzzi ed Arcaini hanno votato contro quest'articolo, eccezione fatta per il comma primo.

Passiamo all'articolo 6.

«Gli aumenti previsti dalla presente legge si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali ed i sovracani, cui gli aumenti stessi si riferiscono, siano stati, all'entrata in vigore della legge stessa, già corrisposti o regolarmente liquidati».

CORBINO. Ritengo che i canoni si riferiscano agli anni futuri. Gli aumenti insomma decorrono dal primo gennaio 1949.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Siccome ci possono essere anticipi pagati per alcuni anni, si capisce che ci si riferisce soltanto al conguaglio per i canoni relativi al periodo dopo il primo gennaio 1949.

CORBINO. Sarebbe bene specificarlo.

PRESIDENTE. Siccome l'articolo 8 dice: «Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1949» la questione, mi pare, sia assorbita nel coordinamento fra l'articolo 6 e l'articolo 8.

Pongo in votazione l'articolo 6 così come proposto.

(È approvato).

ART. 7.

Tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori ad annue lire mille.

Sono fissati in annue lire duecentocinquanta per ogni attraversamento, i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o

mensole e senza posa di cavi — di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

(È approvato).

Prima di passare all'articolo 8, faccio presente che il collega Walter aveva avanzato alla Presidenza la proposta di un emendamento aggiuntivo, che avrebbe dovuto trovar posto fra l'articolo 1 e l'articolo 2. Per non interrompere la discussione ho avvertito il collega Walter, che sarei passato all'esame del suo emendamento alla fine, salvo a collocarlo, in sede di coordinamento, — se approvato — fra l'articolo 1 e l'articolo 2.

L'emendamento consiste in questo: Poiché i canoni di cui all'articolo 1 sono stati quadruplicati, l'onorevole Walter si è preoccupato delle subconcessioni ed ha proposto di dire: «I canoni per subconcessioni di beni demaniali alla entrata in vigore della presente legge non potranno essere aumentati». Con il suo emendamento, il collega Walter ha voluto ovviare alla preoccupazione che mentre si quadruplica il canone della concessione di acque, il concessionario non applichi l'aumento agli utenti.

Il Ministro delle finanze ha già fatto una dichiarazione in proposito, dicendo che questi canoni di subconcessioni di acque agli utenti hanno raggiunto un limite che non è prevedibile possa essere aumentato e se in alcuni luoghi si sta verificando, in questi ultimi tempi, un aumento, questo è determinato dal fatto che quel tale punto di equilibrio non si era ancora raggiunto.

Comunque, apro la discussione sull'emendamento dell'onorevole Walter.

CORBINO. Io credo che potremmo anche accedere al concetto, che, del resto, era stato esposto anche dal collega Ferreri; però bisogna contemplare il caso in cui nelle subconcessioni l'aumento non sia stato in ragione di 40 volte il prezzo di partenza, perché allora esso verrebbe veramente ad incidere proprio sul concessionario. Quindi proporrei una limitazione, in questo senso: «i canoni per subconcessioni non possono essere aumentati al di là di 40 volte il prezzo originariamente corrisposto».

PRESIDENTE. Sono preoccupato di un fatto: se si accetta la formulazione proposta dall'onorevole Corbino, tutti quelli che non hanno aumentato, aumentano.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

DE MARTINO CARMINE. Mi associo a quello che ha detto l'onorevole Corbino. Occorre evitare che un subconcessionario paghi meno del canone corrisposto dal concessionario e, pertanto, la legge dovrà dire che vi può essere luogo al rimborso da parte del subconcessionario. Accetto la proposta del collega Walter aggiungendo « o, se sono corrisposti in misura inferiore a quelli del concessionario, possono raggiungere, ma non superare questa misura ».

FERRERI. Il mio concetto è di venire incontro non tanto ai sub-concessionari che spesso sono a loro volta venditori di acqua al minuto, quanto agli utenti e agli agricoltori.

Al riguardo, il Ministro ha detto di ritenere che ormai il prezzo di vendita dell'acqua si sia sistemato in relazione, anche, al reddito dell'agricoltura. Per cui l'aumento praticato all'origine non dovrebbe ripercuotersi sulle vendite ai compratori di acqua. Ma la verità è che la sistemazione delle vendite di acqua si è fatta anche oltre l'aumento di 40 volte, e vorrei evitare che l'attuale disposizione potesse essere presa dal concessionario o sub-concessionario a pretesto per giustificare un ulteriore aumento. Di questa situazione ci siamo già fatti eco anche in Parlamento, ed abbiamo interessato il Ministro dell'agricoltura perchè intervenisse a moderare le pretese dei venditori di acqua, pretese che si esercitano in un momento in cui l'agricoltore non ha nemmeno la libertà della contrattazione. Il Ministero dell'agricoltura, sensibile a questa esigenza, ci ha informato di aver già in precedenza interessato i comitati dei prezzi perchè svolgessero opera di moderazione; ma questa, nella mia provincia almeno, non ha avuto effetto. Adesso che questi comitati dei prezzi vanno perdendo via via le loro possibilità di ingerenza, mi domando con una certa preoccupazione — perchè conosco la materia — cosa capiterà quando con una legge si potrà da questi venditori dire che il prezzo delle acque è aumentato di quattro volte, per cui il canone del compratore al minuto può essere se non altrettanto, comunque sensibilmente aumentato.

Ora, appunto, l'onorevole Walter desidera intervenire in quei casi in cui questa richiesta fosse eccessiva. Aderisco pertanto all'emendamento Walter, senza l'accento ai sub-concessionari.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Vorrei pregare gli onorevoli deputati che si preoccupano di questo problema, di considerare

tutti gli aspetti del medesimo. È, veramente, una cosa che non interessa me come Ministro delle finanze, per cui potrei non esprimere nessuna opinione dal punto di vista del mio Dicastero. Però, da un punto di vista generale, mi permetto sottolineare la preoccupazione che può suscitare una norma esplicita di limitazione in un momento in cui si sta passando da un determinato regime di vincolo ad un regime di maggiore libertà economica e mentre non sappiamo quale è la singola situazione giuridica di tutte le posizioni. La questione di fatto sta in questo: che per l'acqua per uso agricolo, l'incidenza del canone è minima, perchè la maggior parte del costo è costituito da tutte le spese inerenti alla distribuzione dell'acqua, ed è appunto in relazione all'aumento del costo dei cavi che c'è stato l'aumento di cui parlava l'onorevole Ferreri. Ci possono essere però dei casi in cui gli acquirenti di acqua, assistiti da contratti stipulati in maniera pluriennale, oggi invocano il loro diritto senza aver corrisposto aumenti.

Questo ci porterebbe a bloccare tutti i canoni nella situazione in cui si trovano in questo momento, senza tener conto della diversità delle concessioni. Mi preoccupa, inoltre, di tener cristallizzata una situazione senza permettere quella perequazione, che è pur necessaria e che potrebbe avere, a lunga distanza di tempo, delle ripercussioni gravi. Non ho nessun giudizio da esprimere sull'emendamento, dell'onorevole Walter, però prego gli onorevoli colleghi di considerare questi aspetti della questione.

WALTER. Avevo rinunciato, per brevità, a svolgere il mio emendamento ed anche adesso non voglio dilungarmi molto; ma dichiaro di insistervi perchè vi è una vera e propria speculazione che dobbiamo assolutamente stroncare. Vi sono dei consorzi di individui (composti di 7-8 persone) i quali comprano l'acqua dallo Stato e la rivendono a piccoli proprietari e a piccoli contadini. Si tratta di poche persone che rivendono l'acqua a migliaia di cittadini e che si rifanno delle 200 lire che hanno pagato di canone, elevando il prezzo dell'acqua fino a 1500 lire...

PRESIDENTE. Onorevole collega, il suo intendimento è molto chiaro; però, ho la preoccupazione che l'emendamento che ella ha presentato non corrisponda esattamente allo scopo che si prefigge. Ella dice: « I canoni per sub-concessioni di beni demaniali all'entrata in vigore della presente legge, non dovranno essere aumentati ». Questo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

può essere diverso da quello che è semplicemente il prezzo di vendita agli utenti.

DE MARTINO CARMINE. Dichiaro di essere dello stesso pensiero del Ministro. Tuttavia, dal momento che l'emendamento è stato presentato, sarei propenso ad approvarlo, purché venissero aggiunte le parole: « In quei casi in cui attualmente i canoni sono corrisposti in misura inferiore a quella che sarebbe pagata dal concessionario principale, potranno essere aumentati solo per raggiungere e mai superare tale misura ».

CAVALLARI. Si potrebbe dire: « Sui corrispettivi dovuti dagli utenti non possono essere trasferiti gli aumenti di cui alla presente legge... ».

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Cavallari che vi possono essere dei casi in cui la speculazione non vi sia stata ed in tali casi al concessionario non si potrebbero arrecare aumenti neppure di quel tanto necessario per distribuire equamente i maggiori oneri.

Propongo di rimettere la questione all'esame del Comitato interministeriale dei prezzi, per l'ipotesi prospettata dal collega Walter, e intanto approvare la legge. Se si dovessero verificare inconvenienti, si provvederà con altra legge supplementare a regolare questa materia. Io credo, comunque che questi casi non si verificheranno.

CASTELLI AVOLIO. La questione è molto complessa. Anzitutto, non si può stabilire che le concessioni si possano dare in sub-concessione. Anzi, la legge sulle acque lo vieta espressamente. Vi è poi una disciplina, che regola i diritti e i doveri dei concessionari. Con la proposta del collega Walter, noi andremo ad incidere su una sfera che non è precisamente quella della concessione di carattere amministrativo, delle acque, ma che investe diritti di carattere privato. La presente legge, dunque, si riferisce al rapporto diretto, non già al rapporto di sub-concessione.

Comunque, si potrà provvedere se mai in seguito, con disposizioni particolari, opportunamente studiate in campo amministrativo.

WALTER. Ritiro il mio emendamento, in attesa che si provveda, eventualmente in materia con altra proposta di legge.

DE MARTINO CARMINE. Anch'io ritiro la mia proposta di modificazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, all'ultimo articolo del disegno di legge.

ART. 8.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1949.

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé approvato:

« Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ». (235).

(Segue la votazione).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (236).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

Il Relatore onorevole Castelli Avolio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Il Governo si è proposto, con questo disegno di legge, di aumentare solo alcune aliquote delle tasse sulle concessioni governative allo scopo, dichiarato espressamente nella relazione che accompagna il disegno stesso, di adeguare queste determinate aliquote al valore attuale della moneta ed all'effettivo costo dei servizi che vengono resi dall'Amministrazione.

Va rilevato che tutta la materia della tassazione delle concessioni governative (comprese le dichiarazioni, le legalizzazioni, le registrazioni, i nulla-osta ecc.), ora regolata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, riguarda ben 17 titoli distinti a seconda della natura degli atti e che vanno dagli atti costitutivi e dichiarativi di cittadinanza dello stato civile a quelli riguardanti gli enti morali e l'araldica, ormai superata dalle ultime disposizioni costituzionali, la sanità, le licenze di caccia e pesca, le autorizzazioni di pubblica sicurezza, le autorizzazioni e licenze in materia di commercio ed industria, quelle riguardanti la proprietà industriale ed intellettuale; le opere pubbliche e le autorizzazioni e licenze riguardanti le acque pubbliche e il lido del mare, le licenze riguardanti gli apparecchi e i materiali radio-elettrici, ecc. ecc.. Si tratta di un complesso di concessioni, di autorizzazioni e di dichiarazioni della pubblica amministrazione ed atti analoghi, di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

grande importanza e di notevole varietà. Si tratta, precisamente, di 216 voci di atti di diversa natura, mentre l'attuale proposta di legge si riferisce a un numero limitato di voci e di atti, la maggior parte dei quali riguardano il settore delle concessioni ed autorizzazioni di polizia.

Sull'opportunità di questi aumenti non vi è dubbio, se si tien conto della duplice finalità di adeguare le tasse alla importanza degli atti, in rapporto alla svalutazione della moneta e all'utilità del servizio che è reso dall'Amministrazione, nonché del costo del servizio stesso. Forse è il caso di rivedere tutta la tabella, una volta che si è proceduto all'aumento di alcune di queste tasse. La Commissione potrebbe decidere una rielaborazione generale, magari esprimendo il voto che tutta la tabella sia riveduta, per raggiungere quella duplice finalità, tenendo conto delle attuali condizioni del bilancio e dei bisogni che vi sono in questo particolare momento.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, rilevo che nell'articolo 1 si propone l'aumento di alcune voci della tariffa della tabella allegato A alla legge tributaria sulle concessioni amministrative; sarà poi il caso, eventualmente, di esaminare singolarmente queste voci. Debbo fare osservare che si tratta, soprattutto, di aumenti che riguardano le autorizzazioni a pubblici esercizi classificati di lusso (cioè ad alberghi e ristoranti di lusso e di prima categoria), le licenze per il porto d'armi, come si rileva dal numero 51 della tabella allegata alla legge (pistole, rivoltelle, bastoni animati ecc.), licenze di porto di fucile anche per uso di caccia, licenze per l'apertura e l'esercizio di cinematografi. A questo riguardo, debbo sottolineare che per i cinematografi di categoria extra la tassa di apertura è stata fissata in lire 600.000, mentre è di 60.000 quella per la vidimazione annuale della relativa licenza; e questa è una vera e propria innovazione. Vi è poi una tassa di lire 15.000 per le licenze rilasciate per balli, thè danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti negli alberghi o pensioni, caffè, ristoranti ecc. di lusso o di prima categoria. La tassa di lire 15.000 è commisurata per un periodo di un mese, mentre per un periodo di quindici giorni ammonta a lire 8.000 e per un periodo inferiore ai 15 giorni è fissata in lire 700 giornaliere. Per il rilascio e la vidimazione annuale delle patenti per condurre automobili la tassa è fissata in lire 1000 e forse questo potrà dar luogo a qualche obiezione.

L'articolo 2 si occupa del raddoppio delle aliquote di tasse sulle concessioni governative per le specialità medicinali, per la produzione e lo smercio di acque minerali, per l'apertura o l'esercizio di stabilimenti termali-balneari, ecc.

L'articolo 3 stabilisce un aumento del 50 % delle aliquote di tasse sulle concessioni governative concernenti la concessione costituzione riserva chiusa di caccia, la licenza per la gestione delle corse di cavalli, l'esercizio dei totalizzatori e di scommesse a libro ecc.

L'articolo 4 si riferisce alla vidimazione annuale dei provvedimenti amministrativi riguardanti alcune voci previste nella tabella allegato A, per le autorizzazioni e l'esercizio di officine di prodotti chimici, la licenza alla raccolta ed alla detenzione di armi da guerra ecc.

L'articolo 5 parla delle tasse sulle concessioni governative previste per la vidimazione della licenza di fabbricazione, raccolta di armi, escluse quelle da guerra, la vidimazione per la licenza all'esercizio di investigazioni o ricerche, esclusi gli istituti che si occupano di ricerche industriali e commerciali.

L'articolo 6 riguarda la vidimazione annuale delle tessere di frontiera, per cui è dovuta la tassa di concessione governativa rispettivamente nella misura di lire 300 e di lire 200, mentre per il rilascio del lasciapassare di frontiera provvisorio o di autorizzazione di viaggio all'estero, con la validità massima di giorni 3, è dovuta per ogni persona la tassa di concessione governativa nella misura di lire 200. Mentre la tessera di frontiera riguarda gli operai che per ragioni di lavoro sono costretti a varcare la frontiera, e quindi la misura fissata sembra equa, per il lasciapassare provvisorio di frontiera si potrebbe anche aumentare la tassa.

L'articolo 7 concerne l'esercizio di case da giuoco autorizzate, cioè quelle di San Remo, Venezia e Campione: la tassa di concessione governativa è fissata in 10 milioni, ma forse potrebbe essere ritenuta anche esigua, quando si pensi al canone che viene corrisposto dai concessionari dei predetti Casino, canone che, soltanto per quello di Venezia, ha fruttato al municipio quest'anno presso a poco 300 milioni.

L'articolo 8 riguarda le penalità, mentre l'articolo 9 stabilisce che il decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 589, concernente l'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni a carattere voluttuario, è abrogato. Si tratta di uno speciale diritto di bollo sulle consumazioni nei ristoranti ed

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

alberghi di lusso previsto da un decreto che mai è stato applicato. Poichè l'esercizio dei locali di lusso è stato regolato in altro modo, si è ritenuto opportuno abrogare il decreto 24 maggio 1947, n. 589, per quanto si riferiva a queste disposizioni.

L'articolo 10 sancisce che « le tasse di cui agli articoli 1, n. 36 e 7, nonché le differenze di tasse sui provvedimenti amministrativi rilasciati o vidimati a decorrere dal 1° gennaio 1949, vanno corrisposte nella misura prevista dalla legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

Infine, l'articolo 11 fissa l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ora, ferme restando le disposizioni, non so se sia opportuno, che tutta la tabella delle tasse sulle concessioni amministrative, (si tratta, come ho detto, di un numero enorme di voci, ben 216) sia riveduta ai fini fiscali, perché effettivamente, quando ci troviamo di fronte al problema della svalutazione della moneta e del costo dei servizi, troviamo che certe tasse di concessioni amministrative, ammontano ancora a 200 o 300 lire annue. È necessario, ripeto, considerare il costo dei servizi, i funzionari che vi debbono essere occupati, senza contare i servizi che riguardano particolari esazioni a titolo speciale. Dunque, si tratta di cifre assolutamente esigue, quasi irrisorie, in questo momento. Al duplice fine dell'adeguamento monetario e in considerazione del costo dei servizi, bisognerebbe esaminare tutta la tabella delle tasse di concessione amministrativa. Richiamo, ad esempio, l'attenzione sulla voce n. 36 della tabella, laddove si parla di autorizzazioni rilasciate dal sindaco ai sensi dell'articolo 231 del testo unico della legge di pubblica sicurezza per l'apertura degli alberghi e dei ristoranti di lusso. Ora, se pensiamo al costo della trasformazione o della costruzione di stabili, all'arredamento, ecc., la tassa annua di concessione di questa licenza, che è indicata in 30 mila lire, mi sembra del tutto esigua.

La tariffa precedente, indicava per gli alberghi di lusso la tassa di lire 20.000. Ora questa è salita a 30.000, ma dovete considerare che il provvedimento legislativo che la prevedeva è del 30 maggio 1947. Oltre a questo, però, v'è una tassa annuale per ottenere la licenza che si paga a parte.

VANONI, *Ministro per le finanze*. È infatti una tassa aggiunta.

CORBINO. Osservo, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di estrema complessità, e non mi pare che l'esame di dettaglio si possa fare nelle condizioni di tempo che abbiamo, e dato l'andamento dei nostri lavori, in quanto ciascuno di noi è assorbito dai lavori parlamentari in maniera tale, che non ha potuto nemmeno vedere il provvedimento. Quindi, manca a ciascuno di noi la possibilità di dare un giudizio specifico, caso per caso, degli eventuali aumenti che sono proposti con il disegno di legge. D'altra parte, questo campo è così vasto, che dobbiamo riconoscere una certa priorità all'Amministrazione nella valutazione dei vari casi, perché l'Amministrazione è meglio di noi in grado di valutare quali sono i cespiti sui quali si può gravare la mano, e quali sono i cespiti sui quali la mano si può invece gravare meno.

Vorrei fare una proposta di carattere pratico: vi potrebbero essere discussioni utili, sul provvedimento, ma bisogna considerare che gli aumenti delle concessioni amministrative sono legati agli aumenti di spese che si devono affrontare nel prossimo avvenire, per cui, a mio giudizio, sarebbe conveniente che noi approvassimo il disegno di legge, così come il Governo ce lo ha presentato, senza scendere troppo sui dettagli.

Inoltre, mi associo all'idea del collega Castelli Avolio, perché tutta la questione delle tasse sulle concessioni amministrative sia riesaminata ed adeguata, sia dal punto di vista monetario che da quello dei costi dei servizi.

Noi, infine, potremmo fin d'ora stabilire che quando riprenderemo i lavori, pregheremo il Ministro di partecipare ad una seduta della nostra Commissione per esaminare insieme i criteri di revisione generale delle concessioni governative, sui quali dovrebbe essere imposta la revisione di quelle voci che da questa tabella non sono state toccate. Però, io penso che, tenuto conto dello stato di pressione esercitato sul Governo per aumentare al massimo l'incremento delle entrate, se l'Amministrazione non è andata oltre queste voci, vuol dire che in questo momento essa prevedeva di non poter far nulla di diverso. Potrebbe darsi che attraverso uno studio più approfondito si potrebbero avere risultati diversi. Intanto, sarà bene approvare il disegno di legge, senza di che finiremmo per non concludere la discussione neppure entro il 31 dicembre. Se i colleghi non hanno difficoltà, noi potremmo considerare questo come un decreto catenaccio, e rivedere in sede più

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

vasta la materia; e forse la stessa procedura sarebbe da seguire per quanto riguarda le modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro e ipotecarie. In questo modo si otterrebbero risultati concreti, e si procurerebbero subito allo Stato i miliardi occorrenti per pagare gli aumenti agli statali, senza pregiudicare l'esame più approfondito del problema.

SCOCA. Mi associo a quanto ha proposto l'onorevole Corbino, ma con qualche limitazione. Io vorrei osservare che la materia riguardante le tasse sulle concessioni governative fu rivista l'anno scorso. Infatti, l'ultimo decreto legislativo è del 30 maggio 1947, nel quale la materia fu rivista quasi completamente. Questo disegno di legge rappresenta una integrazione, un ritocco a quelle voci che potevano essere integrate. Io non so se noi abbiamo la preparazione per decidere se le tasse di concessioni governative debbono essere variate di mille lire in più o in meno, e se possiamo farlo con piena conoscenza. Evidentemente, l'Amministrazione avrà studiato il problema con ponderatezza, e non so se si possano fare delle osservazioni fondate.

In quanto alla proposta dall'onorevole Castelli Avolio, mi permetto di rilevare che non mi sembra opportuno rivedere tutta la materia, poiché la materia finanziaria è tale che offre difficoltà gravissime e non mi pare che fra tre mesi sia possibile rimettersi a rivederla tutta. D'altra parte, sappiamo che il Ministro ha in preparazione una vasta riforma tributaria. La questione potrà essere riesaminata in quella sede. Quindi proporrei di passare all'esame degli articoli e di approvarli senza discussione. Mi pare che non possiamo portare elementi fondati di critica.

CAVALLARI. Condivido il parere dell'onorevole Corbino e non sono del parere espresso dall'onorevole Scoca. Ho dato una scorsa alle voci del decreto del 30 maggio 1947, ne ho trovate alcune inserite nel disegno di legge al nostro esame, che, a mio parere, sarebbe indispensabile aumentare in una misura notevole; aumento che potrebbe dare cespiti di notevole mole. Ora, se noi questa sera rinviando l'esame di queste voci ed approviamo *sic et simpliciter* la proposta di legge sottoposta al nostro esame, e nel contempo il Ministro si impegna nella prossima tornata di dedicare un certo numero di sedute all'esame delle varie voci della tabella, allora io senz'altro aderisco a questa proposta; ma se dobbiamo procedere all'approvazione del disegno di legge, senza avere questa prospet-

tiva, ma, anzi, permangono delle notevoli incongruenze, come risultano a parere mio nel decreto citato, non possiamo addivenire all'approvazione del provvedimento. È in questo senso che noi possiamo aderire alla proposta dell'onorevole Corbino.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Accetto senz'altro l'invito di esaminare insieme il testo della legge sulle concessioni governative, come risulterà dopo questi aumenti. Però, devo chiarire il procedimento che abbiamo seguito per arrivare a questo provvedimento. Alcune voci sono state aumentate e rispecchiano le proposte dell'Amministrazione, la quale è estremamente preoccupata che tariffe eccessivamente alte, portino alla eliminazione della materia tassabile. E noi sappiamo che questa materia delle concessioni governative è veramente delicata, perchè alcuni atti sono assolutamente necessari, e sono soggetti all'imposizione senza possibilità di sottrarli, mentre vi sono atti che interessano delle categorie che hanno una scarsa capacità economica, e che non meritano di essere aggravate, nello stesso tempo in cui alcune categorie sono state aggravate al di là della stessa svalutazione monetaria.

Vorrei qui richiamare l'attenzione su due voci che sono destinate a dare il maggior gettito, e che sono rappresentate dalla vidimazione annuale di tutti gli esercizi pubblici nonché dalla vidimazione annuale dei cinematografi. Sono due voci che daranno certamente un gettito cospicuo e continuo nei confronti di questa imposta.

Bisogna, poi, tener presente il fatto che nel 1947 c'è stato un continuo aumento di aliquote e che noi lamentiamo, oggi, rispetto a questo provvedimento una discontinuità determinata dal fatto che alcune voci le quali sono sembrate scarsamente ritoccate nel 1947, le abbiamo ritoccate di più in questo provvedimento; altre voci che sono apparse abbastanza ritoccate nel 1947 sono state lasciate invariate o ritoccate di poco. Infatti, mentre si raddoppiano alcune tasse — quelle che riguardano riserva di caccia del 50 per cento, dato che nel 1947 hanno avuto un aumento notevolissimo e col 50 per cento si andrebbe al disopra della svalutazione monetaria — si pone il problema se con questi aumenti rendiamo impossibile la riserva di caccia.

Dò senz'altro l'affidamento, che mi viene chiesto, di esaminare tutto il problema; però, devo sottolineare quello che ha detto l'onorevole Scoca, che cioè le proposte che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

mi sono state presentate sono apparse a me ed all'Amministrazione il massimo. Se la stabilizzazione monetaria dovesse continuare ad affermarsi, ci saranno altri ritocchi da fare e potremmo farli con una certa tranquillità nel tempo; oggi c'è l'urgenza di approvare il provvedimento perché le voci che danno maggiore gettito sono voci che dovranno essere aggiornate prima del primo gennaio 1949. Per le altre voci potremo vedere in un secondo tempo.

SCOCA. Gli onorevoli Corbino e Cavallari hanno invitato il Ministro a studiare insieme il problema, il Ministro ha cortesemente accettato. Vorrei però domandare a che cosa si mira sul terreno parlamentare e specialmente su quello legislativo. Se abbiamo un progetto di legge da esaminare o di iniziativa parlamentare o di iniziativa governativa, questa riunione che dovremmo fare col Ministro a che cosa tende? A suggerire al Ministro dei ritocchi, dei criteri generali su cui deve essere informata la tariffa? Vorrei queste chiarificazioni perché non capisco il significato dell'invito.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Siamo d'accordo sull'opportunità di approvare questo disegno di legge. È indubbio che l'esame analitico della materia porterebbe via molto tempo, mentre è necessario approvare il provvedimento il quale riguarda voci che sono suscettibili di dare subito un maggiore gettito.

Ho parlato di un voto da fare al Ministro, tenuto conto del criterio informatore del disegno di legge che è duplice: tener conto della svalutazione della moneta, tener conto del costo del servizio. Quando nella tabella che è stata ritoccata nel 1947 vedo che alcune tasse governative sono state fissate a 250 lire annue, domando: coprono il costo del servizio e dei funzionari? Devo rispondere negativamente, specie quando si tratta di una tassa per atti economicamente rilevanti. È necessaria quindi questa revisione per raggiungere una certa perequazione in tutta la materia.

L'onorevole Corbino ha fatto un'altra proposta: rivedere noi, Commissione delle finanze, d'intesa col Ministro, la materia. Non credo, che dal punto di vista legislativo sia attuabile. Piuttosto vorrei pregare la Commissione, di aderire al voto che ho proposto. Per quanto riguarda qualche voce particolare, questo si potrebbe fare, magari invitando il Ministero delle finanze di vedere se c'è qualche voce che possa essere suscettibile ancora di qualche successivo adeguamento.

CORBINO. Credo che la difficoltà di ordine procedurale non esista. Il Regolamento della Camera stabilisce che le Commissioni hanno facoltà di chiamare nel loro seno i Ministri per domandar loro chiarimenti su questioni della pubblica Amministrazione.

Noi non chiamiamo il Ministro per sottoporlo a sindacato, ma per studiare insieme l'eventuale linea di condotta in questa materia.

Sono sicuro che il Governo ritornerà sull'argomento delle concessioni governative, e in quella sede se, per esempio, nella relazione illustrativa, il Ministro ci facesse una tabella in cui fosse per ogni voce indicato l'ammontare del 1937, del 1947, e quello aggiornato del 1948, ciascuno di noi avrebbe possibilità di esaminare la cosa con perfetta tranquillità di coscienza.

CAVALLARI. Desidero che resti ben chiaro questo: possiamo dare l'approvazione a questo disegno di legge riguardo alle voci che sono in esso contemplate, ma non possiamo esimerci dal rinnovare l'invito al Governo di portarci le tabelle, di cui ha parlato l'onorevole Corbino, in modo da poter esaminare voce per voce le tasse di concessioni governative in sede normale. Però la nostra Commissione non dovrà limitarsi ad un voto platonico ma adottare, in una prossima tornata, concrete decisioni. Vi sono voci che specialmente oggi hanno acquistato una importanza notevolissima e sono ferme a quota tremila, cioè ad un punto arretrato rispetto a quello che riteniamo possa essere il valore reale della nostra moneta. La tassa per l'apertura di miniera, ad esempio, fissata in mille lire, è assolutamente sproporzionata al valore attuale della lira.

Penso che in questa materia occorranò rimedi attraverso il metodo che ho indicato.

PRESIDENTE. Possiamo allora passare all'esame dei vari articoli.

WALTER. Io direi di darli tutti per letti poiché li abbiamo già passati in rassegna attraverso l'illustrazione del Relatore e di altri colleghi. Vorrei però aggiungere: al numero 78, ultimo comma delle tabelle, dopo le parole « dai Circoli parrocchiali » le altre « dalle cooperative operaie e dalle camere del lavoro » e poi continuare « e da altri enti di assistenza e beneficenza ».

TOSI. Sono esenti, attualmente non pagano. Non ci sono nella tariffa.

WALTER. Ma vanno a cadere nella categoria quinta e pagano 8.000 lire. Siccome

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

ci sono le A. C. L. I., è giusto che ci siano anche le Camere del lavoro.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Il concetto che è insito in questa voce è quello che si tratti del locale di un ente di assistenza e beneficenza.

CAVALLARI. Le cooperative non possono essere che tali; se non hanno il concetto di assistenza non c'è cooperativa. Deve esserci il concetto della mutualità.

VANONI, *Ministro delle finanze*. C'è mutualità, ma lo scopo può essere di speculazione. Anche le parole « cooperative operaie » non sono sufficienti a delimitare e raffigurare bene il concetto.

PESENTI. Qui si equivoca fra cooperativa cinematografica e cinematografo gestito a cooperativa, aperto a tutti.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Si tratta di esentare quei locali che sono aperti da enti i quali perseguono uno scopo di assistenza o di beneficenza; occorrerebbe che la cooperativa di consumo o di produzione avesse fra le sue finalità, oltre al consumo ed alla produzione, anche lo scopo intrinseco e statutario di assistenza e di beneficenza. Invece nelle cooperative vi è lo scopo della mutualità interna fra i soci che hanno costituita la cooperativa; però questo scopo non si riflette all'esterno come per gli enti che hanno uno scopo di assistenza e di beneficenza, nei quali questa finalità è l'estrinsecazione dello scopo per cui sono stati formati.

CAVALLARI. Poiché questo formerà oggetto di discussione nella prossima tornata, propongo che in fondo al numero 78, là dove si dice: « per i cinematografi gestiti in locali propri dall'E. N. A. L., dall'Associazione cristiana lavoratori italiani, dai circoli parrocchiali e da altri enti di assistenza e beneficenza », si sopprimano le parole: « dall'Associazione cristiana lavoratori italiani, dai circoli parrocchiali ».

DE MARTINO CARMINE. Qui è detto: « per i cinematografi gestiti in locali propri dall'E. N. A. L. ». Conseguentemente, se l'E. N. A. L. ha un cinematografo di sua proprietà, paga solo mille lire per la licenza, e potrebbe far pagare i biglietti d'ingresso 500 lire l'uno. Io sono d'accordo che si comprendano anche le Camere del lavoro e le cooperative di lavoro, ma è necessario che sia precisato che gli spettacoli debbono servire ai propri consociati.

Propongo di sopprimere tutta quest'ultima voce per cui è prevista una tassa di lire mille.

CAVALLARI. I più elementari dettami di tecnica giuridica ci insegnano che le esemplifi-

cazioni danno sempre luogo ad equivoci. Perciò diciamo soltanto: « per i cinematografi gestiti in locali propri dall'E. N. A. L. e da altri enti di assistenza e beneficenza ».

PRESIDENTE. Siamo dunque di fronte a due differenti proposte: l'onorevole De Martino Carmine chiede che si sopprima tutto il comma, mentre l'onorevole Cavallari propone di eliminare le parole: « dall'Associazione cristiana lavoratori italiani, dai circoli parrocchiali ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Lo scopo di questa esemplificazione era quello di mantenere la concessione di una tassa minima nei casi in cui attualmente si ha la tranquillità che non vi sia una particolare speculazione e che la frequenza al cinematografo è limitata a ceti assai ristretti. Entrando in una forma più vaga, l'Erario vorrebbe (per il suo interesse) che fosse detto che erano esenti totalmente dal pagamento delle tasse i cinematografi gestiti in locali propri dall'E. N. A. L. Tale limitazione compete anche per gli spettacoli in locali aperti al pubblico, a condizione però che gli spettacoli stessi siano dati in non più di due giorni alla settimana ed in luoghi dove non vi sia un'altra sala cinematografica gestita da privati. La ragione di queste limitazioni è di evitare le lamentele che continuamente si verificano da parte di categorie che sono concorrenti degli istituti di assistenza e di beneficenza quando questi istituti non rispettano esattamente i loro limiti statutari, il che accadrebbe abbastanza di frequente. Se vogliamo garantire questi benefici è meglio limitarli, perché diversamente sarebbe difficile farli mantenere entro i limiti stabiliti e forse la limitazione a quei luoghi dove non esistono altre sale cinematografiche darebbe la massima garanzia.

VICENTINI. Poiché abbiamo detto che in una successiva tornata esamineremo tutta la materia delle tasse e delle concessioni, propongo il mantenimento della dizione come è stata presentata, salvo a colmare in un secondo periodo di tempo le eventuali lacune.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Da alcuni colleghi si propone di sopprimere l'ultimo comma del n. 78 e di sostituirlo con la nota che si trova nella precedente tabella, allegato A del decreto 30 maggio 1947, n. 604. In essa è detto: « È esente dal pagamento delle controindicate tasse l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (l'E. N. A. L.) per gli spettacoli cinematografici dati nei rispettivi locali. Tale esenzione compete al suddetto Ente anche per gli spettacoli cinematografici dati in locali aperti al pubblico, a con-

dizione però, in questo caso, che gli spettacoli medesimi siano dati in non più di due giorni la settimana ed essi abbiano luogo in comuni ove non siano aperte al pubblico sale di spettacoli cinematografici private».

CAVALLARI. Noi siamo favorevoli ad emendare la norma riportandola alla dizione del vecchio decreto.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Bisogna tener presente che talvolta gli spettacoli di questi enti assistenziali fanno concorrenza ai locali pubblici normali, quando gli spettacoli stessi non hanno un carattere assistenziale, ma sono dei veri e propri spettacoli.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Faccio rilevare che il nuovo testo legislativo riduce la tassa a mille lire per i locali gestiti dall'Ente nazionale di assistenza, che è tipicamente l'Ente assistenziale per i lavoratori, e di conseguenza, anche gli altri enti di assistenza e di beneficenza dovrebbero fruire della concessione. Allora, perchè escluderli?

TURNATURI. Non soltanto mi associo alla considerazione del collega Castelli Avolio, ma vorrei far notare agli onorevoli colleghi che, secondo me, la dizione proposta dal testo governativo risponde quasi interamente ad esigenze di giustizia, e si può dire che pone sullo stesso piede di parità tutti gli organismi assistenziali nazionali. Perchè si deve limitare il privilegio consentito all'Ente nazionale assistenza lavoratori e non estenderlo anche ad altre organizzazioni assistenziali che svolgono medesime attività?

Sono d'avviso di votare il disegno di legge così come è stato proposto.

WALTER. Insisto nell'aggiunta delle parole: «dalle cooperative operaie e dalle Camere del lavoro».

CAVALLARI. Si era addivenuti alla accettazione della dizione così come era contenuta nella vecchia legge, perchè da parte del Ministro ci era stato dato l'affidamento che questa era la dizione alla quale il Governo si atteneva. Se si cambiano ora le cose, noi proponiamo il nuovo testo includendo le camere del lavoro e le organizzazioni operaie.

PESENTI. La dizione, così, come era presentata, diventa un po' scandalosa, se non si accetta il comma aggiuntivo che noi proponiamo, perchè di fronte ai cinematografi delle A. C. L. I., soprattutto adesso, con la scissione sindacale, è evidente che vi sono quelli delle Camere del lavoro. Sarà da vedersi se sono associazioni assistenziali, come lo sono quando le Camere del lavoro hanno funzioni assistenziali o a carattere assisten-

ziale. Ora, se si elencano le une, occorre elencare anche le altre, per una questione di giustizia.

WALTER. Io proporrei questa formula: «per i cinematografi gestiti in locali propri dall'ente nazionale assistenza lavoratori e da altri enti di assistenza e beneficenza». In questi enti di assistenza e di beneficenza sarebbero compresi tutti gli enti che hanno tale carattere, senza esemplificazione.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di presentare l'emendamento per iscritto. Ricordo che siamo in presenza di vari emendamenti.

Vi è anzitutto quello dell'onorevole Scoca che tende a sostituire l'ultima parte del n. 78 della tabella con le seguenti parole: «per i cinematografi gestiti in locali propri dall'E. N. A. L. e da altri enti di assistenza e di beneficenza, lire 1000».

Viene, poi, un emendamento dell'onorevole Cavallari, che non sarebbe sostitutivo, ma modificativo dell'ultimo comma del n. 78 della tabella. Prima delle parole: «e da altri enti assistenza e di beneficenza» aggiungere le seguenti «i circoli parrocchiali, le Camere del lavoro e le associazioni di mutuo soccorso».

TURNATURI. Dichiaro, che eventualmente non avrei nulla in contrario ad accettare la dizione proposta dall'onorevole Scoca.

NITTI. Concordo con l'onorevole Turnaturi.

CAVALLARI. Sono disposto a votare l'emendamento, Scoca ed a ritirare il mio, confidando, con questa votazione mia e dei miei colleghi, che le considerazioni fatte stasera in questa sede saranno anche quelle che informeranno le disposizioni di carattere interno che con circolare emanerà il Ministero delle finanze agli organi periferici, nel senso che il Governo considererà associazioni di beneficenza e di assistenza non solo i Circoli parrocchiali, ma anche i Circoli delle Camere del lavoro. Vorrei a tal proposito un'assicurazione.

PRESIDENTE. Il Ministro ha dichiarato che, per quanto riguarda gli emendamenti, si rimette alla Commissione. In questo caso, però, si chiede una certa condotta amministrativa che il suo Ministero dovrà tenere nell'emanare circolari e questo, senza dubbio, va oltre le dichiarazioni del Ministro.

SCOCA. Onorevole Cavallari, non capisco la sua richiesta rivolta al Ministro. Non è certo esso che può stabilire quali sono gli enti di beneficenza e assistenza; vi sono norme di legge a questo proposito. Se gli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948.

enti ai quali il collega Cavallari si riferisce entrano in questo concetto giuridico, il Ministro non avrà alcuna difficoltà a riconoscerli come tali e a farli rientrare nella voce prevista in quest'ultimo comma; se, però, non vi rientrano, non potrà il Ministro considerarli come enti di assistenza e beneficenza.

CAVALLARI. Sostengo che non vi è nella nostra legislazione alcun articolo civile, penale o e tragiudiziale che possa definire quali sono gli enti di assistenza e beneficenza. Mi ero rivolto al Ministro perché egli soltanto

poteva darmi assicurazioni nel senso da me richiesto.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dei vari articoli.

ART. 1.

I numeri 36, 51, 52, 78, 82, 85 e 183 della tabella allegato A alla legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO di pagamento	NOTE
36	<p>Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 231 del testo unico citato per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale della autorizzazione medesima:</p> <p>a) degli alberghi e ristoranti di lusso</p> <p>b) degli alberghi e ristoranti di 1^a categoria o delle pensioni di lusso</p> <p>c) degli alberghi o ristoranti di 2^a categoria o delle pensioni di 1^a categoria</p> <p>d) degli alberghi o ristoranti di 3^a categoria o delle pensioni di 2^a categoria</p> <p>e) degli alberghi, ristoranti o pensioni di altre categorie, dei ristoratori, in genere, delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcoliche:</p> <p>nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti</p> <p>nei Comuni o centri abitati (frazione o borgate) con popolazione superiore a 100.000 abitanti</p> <p>nei Comuni o centri abitati (frazione o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti</p> <p>nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti</p>	<p>30.000</p> <p>20.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>4.000</p> <p>3.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p>	<p>ordinario</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p>	<p>La vidimazione deve aver uogo, co pagamento della tassa controindicata, entro il mese di gennaio di ciascun anno.</p> <p>Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975.</p> <p>Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.</p> <p>L'autorizzazione occorre anche per le « dipendenze » staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo questi esercizi a sé stanti.</p> <p>Tale tassa è dovuta in aggiunta a quella sull'autorizzazione prescritta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.</p>
51	<p>1°) Licenza annuale per il porto di una delle sottoindicate armi (articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio dereto 18 giugno 1931, n. 773):</p> <p>a) pistola o rivoltella</p> <p>b) pistola automatica</p> <p>c) bastone animato</p>	<p>1.500</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p>	<p>carta bollata speciale</p> <p>»</p> <p>»</p>	<p>Valgono le stesse note riportate al n. 51 della tabella allegata al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 con la seguente aggiunta:</p> <p>Può essere concessa la licenza gratuita, su motivata richiesta da parte dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria incaricati di un determinato servizio, per il quale si ravvisi, nell'interesse del servizio medesimo, la opportunità di andare armati.</p>

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	Mono di pagamento	NOTE
<i>segue</i>				
51	2°) Licenza di che alle lettere a) e b) per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali, per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica d'irrigazione	500	ordinario	
52	Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (articolo 42 della legge di pubblica sicurezza succitata e articolo 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, ed articolo 9 dello stesso decreto, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641): 1°) per porto di fucile a non più di due colpi 2°) per porto di fucile a più di due colpi	2.000 4.000	carta bollata speciale »	Valgono le stesse note riportate al n. 52 della tabella allegata al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.
78	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la apertura ed esercizio di cinematografi (articolo 68 della legge di pubblica sicurezza): per i cinematografi di categoria extra vidimazione annuale per i cinematografi di 1ª categoria vidimazione annuale per i cinematografi di 2ª categoria vidimazione annuale per i cinematografi di 3ª categoria vidimazione annuale per i cinematografi di 4ª categoria vidimazione annuale per i cinematografi di 5ª categoria vidimazione annuale per i cinematografi gestiti in locali propri dall'Ente nazionale assistenza lavoratori, dalla Associazione cristiana lavoratori italiana, dai circoli parrocchiali e da altri enti di assistenza e beneficenza	600.000 60.000 400.000 40.000 300.000 30.000 150.000 15.000 100.000 10.000 50.000 5.000 1.000	ordinario » » » » » » » » » » » »	La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal Prefetto, giusta la disposizione di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1940, n. 406. L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e deve risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (articolo 1 della citata legge). La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato.

Metto in votazione l'emendamento dell'onorevole Scoca, il quale propone di sostituire a questa ultima voce del n. 78 della tabella la seguente dizione: « per i cinema-

toografi gestiti in locali propri dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e da altri enti di assistenza e beneficenza »,

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO di pagamento	NOTE
82	<p>Licenza di cui all'articolo 68 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per balli, thé danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere con o senza pagamento di un pre-stabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza:</p> <p>a) negli alberghi, o pensioni, caffè, ristoranti, bar e simili pubblici esercizi assegnati alla categoria di lusso o di 1^a categoria:</p> <p>per un periodo di un mese</p> <p>per un periodo di 15 giorni</p> <p>per un periodo inferiore ai 15 giorni:</p> <p>per ogni giorno</p> <p>b) nei detti locali assegnati alla 2^a categoria:</p> <p>per un periodo di un mese</p> <p>per un periodo di 15 giorni</p> <p>per un periodo inferiore ai 15 giorni: per ogni giorno</p> <p>c) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti, bar di categoria inferiore alla 2^a o non classificati, locande, sale destinate al ballo e circoli, trattorie, osterie e simili esercizi:</p> <p>per un periodo di un mese</p> <p>per un periodo di 15 giorni</p> <p>per un periodo inferiore a 15 giorni: per ogni giorno</p>	<p>15.000</p> <p>8.000</p> <p>700</p> <p>8.000</p> <p>5.000</p> <p>400</p> <p>6.000</p> <p>4.000</p> <p>300</p>	<p>ordinario</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p>	<p>Le tasse controindicate devono essere corrisposte per ogni ballo ed altro trattenimento, qualunque sia la popolazione del Comune, indipendentemente dai diritti erariali dovuti ai termini di legge. La classifica degli alberghi e delle pensioni è fatta secondo le norme di cui all'allegato al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651.</p> <p>Alla stessa tassa di cui alla lettera c) vanno soggette le licenze per i così detti balli pubblici a palchetto, per i balli cioè, che si tengono all'aperto in piazze, strade, padiglioni mobili.</p> <p>Qualora poi detti balli siano indicati dagli esercizi pubblici indicati alle lettere a) e b) in località aperte ed annesse agli stessi esercizi, le tasse da corrispondere sono quelle di cui alle lettere a) e b).</p>
85	<p>Licenza rilasciata dalla Autorità di pubblica sicurezza, giusta l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcoliche:</p> <p>I) Nei comuni o centri abitati (frazioni e borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti:</p> <p>a) esercizi di lusso</p> <p>b) esercizi di 1^a categoria</p> <p>c) esercizi di 2^a categoria.</p> <p>d) esercizi di 3^a categoria.</p> <p>e) esercizi di 4^a categoria.</p>	<p>30.000</p> <p>24.000</p> <p>18.000</p> <p>10.000</p> <p>4.000</p>	<p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p>	<p>La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>La popolazione dell'abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione.</p> <p>La tassa è dovuta in relazione alla categoria in cui, all'atto del rilascio della licenza, l'esercizio è classificato dalle competenti autorità.</p> <p>La categoria deve risultare dalla licenza.</p> <p>All'atto del primo rilascio della licenza, la tassa deve essere pagata in unica soluzione; per la rinnovazione della licenza per gli anni successivi, la tassa può</p>

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	Modo di pagamento	NOTE
<i>segue</i> 85	<p>II) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti:</p> <p>a) esercizi di lusso</p> <p>b) esercizi di 1^a categoria.</p> <p>c) esercizi di 2^a categoria.</p> <p>d) esercizi di 3^a categoria.</p> <p>e) esercizi di altre categorie</p> <p>III) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti:</p> <p>a) esercizi di lusso</p> <p>b) esercizi di 1^a categoria.</p> <p>c) esercizi di 2^a categoria.</p> <p>d) esercizi di altre categorie</p> <p>IV) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti:</p> <p>esercizi di ogni categoria.</p> <p>V) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti:</p> <p>esercizi di ogni categoria</p>	<p>24.000</p> <p>20.000</p> <p>12.000</p> <p>6.000</p> <p>3.000</p> <p>18.000</p> <p>12.000</p> <p>5.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p> <p>1.200</p>	<p>ordinario</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p>	<p>essere pagata in due rate uguali senza corresponsione di interessi di mora e senz'altra formalità.</p> <p>In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente al rilascio della licenza, e la seconda rata entro il 30 maggio successivo.</p> <p>Il contribuente che non effettua il pagamento della seconda rata entro il suddetto termine, oltre al tributo, è tenuto al pagamento della pena pecuniaria dal minimo pari al doppio dell'ammontare della rata di tassa non pagata fino al quadruplo della tassa medesima, e l'autorità finanziaria può anche far revocare la licenza.</p> <p>Non può essere concessa la rinnovazione annuale della licenza ove non risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti licenze con le relative penali.</p> <p>Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengono ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione a miscela all'atto della vendita al minuto (art. 177 del regolamento di pubblica sicurezza).</p> <p>Non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcoliche di cui all'articolo 89 della legge di pubblica sicurezza, a due terzi di litro per le altre (art. 176 del regolamento di pubblica sicurezza).</p> <p>Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione sono vidimate alla data della riapertura (art. 189 ultimo capoverso del regolamento di pubblica sicurezza).</p> <p>Il proprietario fittavolo che intenda vendere al minuto il vino dei propri fondi non ha bisogno di licenza (art. 191 del regolamento di pubblica sicurezza).</p> <p>Non hanno bisogno di licenza e quindi non sono tenuti al pagamento della controindicata tassa i rifugi alpini, perché ai fini</p>

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	Modo di pagamento	NOTE
183	Rilascio e vidimazione annuale da parte delle Prefetture delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozette, furgoncini, piroscafi e motoscafi	1.000	con marche	<p>della legge di pubblica sicurezza non sono da considerarsi esercizi pubblici.</p> <p>Non è dovuta la controindicata tassa per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, trattandosi in questo caso di semplice assenso dall'autorità di pubblica sicurezza e non di licenza (art. 167 del regolamento di pubblica sicurezza).</p> <p>La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce.</p> <p>Tale vidimazione peraltro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno.</p> <p>Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).</p> <p>Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi col bollo a calendario a cura delle sedi provinciali dell'A. C. I.</p>

(L'articolo è approvato).

ART. 2.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono raddoppiate:

23 (autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali);

27 (autorizzazione per importare, esportare, ecc., oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente);

28 (autorizzazione per apertura od esercizio stabilimenti di produzione o smercio di acque minerali);

31 (autorizzazione per apertura o esercizio stabilimenti termali-balneari, ecc.);

32 (autorizzazione a detenere sostanze radioattive, ecc.);

33 (autorizzazione per apertura o esercizio ambulatori, ecc.);

42 (autorizzazione vendita carne, ecc.);

43 (autorizzazione laboratori carni insaccate);

44 (autorizzazione produzione estratti originali animali o vegetali, ecc.);

54 (licenza di caccia o di uccellazione);

55 (licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellazione in terreno libero);

70 lettera a) (licenza deposito prodotti e materiali esplosivi);

71 (licenza introduzione, transito prodotti esplodenti);

72 (licenza spari armi da fuoco, ecc.);

73 (autorizzazione uso armi, deflagrazione sostanze esplosive, ecc. nei porti);

74 (autorizzazione industria gas tossici);

75 (patente abilitazione impiego gas tossici, ecc.);

77 (licenza apertura teatri);

79 (licenza per dare in luogo pubblico diverso dai teatri, ecc., accademie, spettacoli, ecc.);

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

81 (licenza per aprire circoli o scuole da ballo);

83 (nulla osta per rappresentazione al pubblico pellicole cinematografiche);

84 (lettura e revisione copioni, ecc.);

86 (autorizzazione ad esercitare la vendita al minuto di bevande ultralcoholiche);

87 (autorizzazione per spacci alcolici ad alta o bassa gradazione presso enti collettivi o circoli privati);

89 (licenza temporanea in occasione di fiere, feste, ecc.);

95 (licenza per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno);

96 (licenza per aprire o condurre agenzie di affari);

98 (dichiarazione esercizio commercio cose antiche, ecc.);

99 (dichiarazione esercizio commercio cose usate);

101 (licenza per prestare opera di vigilanza o di custodia);

103 (decreto approvazione guardie particolari giurate);

113 (iscrizione al registro delle imprese);

115 lettere a) e b) (iscrizione nel registro delle imprese);

116 (trascrizione contratti ed atti, ecc.);

132 (autorizzazione raccogliere piante officinali);

133 (autorizzazione impianto vivai piante, stabilimenti, ecc.);

134 (licenza produzione materiale ovicolo o cunicolo, ecc.);

135 (autorizzazione vendite straordinarie e di liquidazione);

154 (licenza impianto funicolari, ecc.);

182 (permesso eseguire voli turistici, ecc.).

(È approvato).

ART. 3.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono aumentate in ragione della metà:

57 (concessione costituzione riserva chiusa di caccia);

91 (licenza gestione corse cavalli, levrieri, esercizio totalizzatori e di scommesse a libro, ecc.);

127 (licenza produzione a scopo di vendita di vermouth).

(È approvato).

ART. 4.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, di cui ai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, per la vidimazione annuale dei rispettivi provvedimenti amministrativi, sono dovute nelle stesse misure previste per il primo rilascio dei provvedimenti medesimi e con le stesse modalità di pagamento:

24 (autorizzazione esercizio officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici);

61 (licenza raccolta, detenzione armi da guerra, ecc.);

62 (licenza fabbricazione armi guerra, ecc.);

65 (licenza per andare in giro con un campionario di armi);

66 lettera b) (licenza vendita materiale esplosivo);

68 lettera b) (licenza vendita materiale esplodente);

69 lettera b) (licenza vendita materiale esplosivo);

92 (licenza esercizio arte tipografica, ecc.);

107 (licenza esercizio rimessa autoveicoli o vetture);

108 (licenza esercizio locali stallaggio e simili);

109 (certificato esercizio mestieri girovaghi);

121 (licenza fabbrica, commercio di oggetti preziosi, ecc.);

(È approvato).

ART. 5.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, per la vidimazione dei rispettivi provvedimenti amministrativi, sono raddoppiate:

60 lettera a) (vidimazione licenza fabbricazione, raccolta armi, escluse quelle da guerra);

100 (vidimazione autorizzazione nomina di guardie particolari);

102 (vidimazione licenza esercizio investigazioni o ricerche, ecc.).

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dal n. 105 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono raddoppiate per la dichia-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

razione di locale di meretricio e triplicate per la vidimazione annuale della dichiarazione medesima.

(È approvato).

ART. 6.

Per il rilascio e per la vidimazione annuale della tessera di frontiera è dovuta la tassa di concessione governativa rispettivamente nella misura di lire 300 e di lire 200. Per il rilascio del lasciapassare di frontiera provvisorio o di autorizzazione di viaggio all'estero, con la validità massima di giorni tre, è dovuta per ogni persona la tassa di concessione governativa nella misura di lire 200.

Detta tassa sarà corrisposta con marche, da annullarsi col timbro degli uffici di pubblica sicurezza, od in modo ordinario nel caso di autorizzazione collettiva a favore di più di cinque persone.

La tassa di concessione governativa di cui al n. 131 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sulla domanda per ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, la esportazione di merci nazionali, la compensazione e gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere, è dovuta, nel caso di domanda collettiva, per ogni singola ditta elencata nella domanda medesima.

(È approvato).

ART. 7.

Per l'esercizio di case da giuoco autorizzate in applicazione dei regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2448; 2 marzo 1933, n. 201 e 16 luglio 1936, n. 1404, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 dicembre 1928, n. 3125; 8 maggio 1933, n. 505 e 14 gennaio 1937, n. 62, è dovuta annualmente, entro il mese di gennaio, dal comune, in caso di gestione diretta, o dal concessionario la tassa di concessione governativa di lire dieci milioni.

(È approvato).

ART. 8.

Nel caso di infrazione alle disposizioni della presente legge, è estesa, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative o da leggi speciali, la pena pecuniaria prevista dall'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

(È approvato).

ART. 9.

Il decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 589, concernente l'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni a carattere voluttuario, è abrogato.

(È approvato).

ART. 10.

Le tasse di cui agli articoli 1, n. 36, e 7, nonché le differenze di tasse sui provvedimenti amministrativi rilasciati o vidimati a decorrere dal 1° gennaio 1949, vanno corrisposte nella misura prevista dalla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

(È approvato).

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

Poiché in altri articoli è detto: « a decorrere dal 1° gennaio 1949 », questa espressione può apparire superflua in quest'ultimo articolo.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. In altri articoli era fissata quella decorrenza, ma riguardava casi speciali; poiché noi siamo di fronte ad una molteplicità di atti e ad una tabella, ritengo che questa specificazione sia necessaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione, a scrutinio segreto, sul disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie. (249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie ».

Invito il relatore, on. Tosi, a svolgere la sua relazione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

TOSI, *Relatore*. Il disegno di legge che abbiamo in esame si compone di tre gruppi, di tre tipi di articoli. Con gli articoli dall'uno al sei si ha lo scopo di correggere i limiti di alcune tasse di registro ed ipotecarie, con riferimento a dilazioni e ad alcuni limiti di esenzione. Con gli articoli dal 7 al 13 si ha lo scopo di interpretare alcune disposizioni. Infine, l'articolo 14 rappresenta una norma transitoria per l'applicazione di questa legge.

A questo punto, la mia illustrazione potrebbe terminare, perché dall'articolo 1 all'articolo 6 non sono comprese che cifre; si tratta cioè di imposte fisse che vengono corrette, e che riguardano i limiti del capitale delle banche popolari e delle società cooperative che vengono aumentati perché possano beneficiare di quei limiti di esenzione che sono all'ultimo comma dell'articolo 3. È un trattamento di favore alle società cooperative, per i fondi corrisposti per le case.

Per quanto, invece, riguarda l'articolo 4 questo si riferisce al trattamento riservato ai contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza.

Osservo che all'articolo 4, si tratta di correggere un errore materiale: bisognerà dire « conclusi verbalmente o per corrispondenza ».

All'articolo 5 proporrei di aggiungere dopo le parole « usufruire della dilazione », le altre « di pagamento ».

L'articolo 6 eleva il limite di esonero dalla registrazione in termine fisso delle locazioni e conduzioni di beni immobili da lire 1.200 a lire 5.000 annue.

All'articolo 7 si dettano norme sull'applicabilità della tassa di aumento di capitale.

L'articolo 8 e l'articolo 9 sono correttivi di tariffe dell'allegato D).

All'articolo 9 osservo che la iniziale della parola « Ministero » va scritta in carattere minuscolo. Si tratta di un errore di stampa.

PRESIDENTE. D'accordo.

TOSI, *Relatore*. Di importante all'articolo 12 e all'articolo 13 vi è il trattamento di favore per gli immobili gravemente danneggiati. Questi trapassi erano soggetti ad un trattamento particolare e con tasse minime: Qui si chiarisce che la qualifica di immobile danneggiato gravemente, non può essere più fatta da una qualsiasi persona con qualsiasi atto notorio, ma occorre che sia fatta dall'Ufficio tecnico erariale o dall'Ufficio tecnico del Genio civile competenti per territorio. Ciò per evitare che si utilizzino delle situazioni non perfettamente meritevoli di considerazione, e si

possa, in qualche modo, fruire di questo beneficio.

L'articolo 14 serve a regolare il periodo di applicazione di queste norme. Il primo comma riguarda il trattamento fiscale degli atti registrati a imposta fissa per i soci di cooperative agricole o edilizie. Il secondo comma prevede il trattamento di atti e di contratti assoggettabili a registrazione in base ai precedenti limiti di valore, cioè rispetto alla vecchia legge, e non registrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame dei singoli articoli.

ART. 1.

Le imposte fisse minime di registro ed ipotecarie sono stabilite in lire 200.

Per gli atti sui quali, in forza di particolari norme di agevolazione tributaria, in luogo delle imposte di registro proporzionali, progressive e gradualità è dovuta l'imposta fissa, il minimo di questa è stabilito in lire 500. Nulla, peraltro, è innovato nei riguardi delle imposte che si percepiscono sotto forma di abbonamento, siano o non comprensive di altri tributi e diritti.

Qualora applicando le normali imposte proporzionali, progressive e gradualità risultasse dovuta, secondo la natura dell'atto, una imposta inferiore a quelle fisse di cui ai precedenti commi è dovuta l'imposta minore.

(È approvato).

ART. 2.

Fermo il disposto del 1° comma dell'articolo 1 per quanto riguarda l'imposta fissa minima, sono rispettivamente elevate a lire 500 ed a lire 1000 le imposte fisse previste dalla parte II della Tariffa del registro in lire 30 ed in lire 60, ed a lire 2000 quelle previste in lire 120 ed in lire 200.

(È approvato).

ART. 3.

Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative, già elevato a lire 300.000 in forza dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è ulteriormente elevato a lire 1.500.000.

Per le società cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, già elevato a lire 2 milioni, è

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

ulteriormente elevato a lire 5 milioni. Ogni singola società non può concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di lire 250.000.

Il limite di lire 600.000, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio da parte di società cooperative agricole ed edilizie dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a lire 5 milioni.

(È approvato).

Segue l'articolo 4 che pongo in votazione con la correzione dell'errore materiale, proposta dal Relatore:

ART. 4.

Il limite di lire 40.000, previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, è elevato a lire 250.000.

(È approvato).

Segue l'articolo 5.

ART. 5.

Il limite minimo di lire 300.000 prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283, per poter usufruire della dilazione di pagamento delle imposte di registro è elevato a lire 5 milioni.

Rammento che il relatore onorevole Tosi aveva proposto di aggiungere dopo le parole « della dilazione » le altre « di pagamento ».

Pongo in votazione l'articolo con tale modifica.

(È approvato).

ART. 6.

Il limite di esonero dalla registrazione in termine fisso delle locazioni e conduzioni di beni immobili stabilito in lire 1.200 all'anno dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a lire 5.000.

(È approvato).

ART. 7.

L'aumento di capitale deliberato dalle società azionarie è considerato sottoposto alla condizione sospensiva che esso sia sotto-

scritto o comunque collocato; peraltro, qualora la sottoscrizione non sia stata completata entro sei mesi dalla data dell'atto o del verbale che autorizza l'aumento di capitale, la prescritta denuncia di avveramento deve essere ugualmente presentata per gli aumenti effettivamente sottoscritti a quella data. Uguale denuncia deve essere presentata, di bimestre in bimestre, per le sottoscrizioni che si verificassero posteriormente.

Per quanto altro non previsto nella presente disposizione si applicano le norme stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nei riguardi delle imposte dipendenti dall'avveramento di condizioni sospensive.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

ART. 8.

L'articolo 40 della tabella allegato D) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:

« Contratti di trasporto per terra, per acqua e per aria conclusi con imprenditori di tali trasporti, con o senza l'intervento di spedizionieri, e risultanti da lettere di vettura o duplicati delle stesse, polizza di carico, polizza ricevuta per l'imbarco o lettera di trasporto aereo, ovvero da altri documenti contenenti le indicazioni di cui agli articoli 1683 Codice civile, 460 e 958 del Codice della navigazione.

Cessa l'esenzione quando si faccia uso degli atti sovraindicati a termini dell'articolo 2 della legge ».

(È approvato).

ART. 9.

L'articolo 41 della tabella allegato D) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:

« Contratti di noleggio e contratti in affari su merci o su titoli, anche fatti con il ministero di mediatori professionali e risultanti o dalle annotazioni eseguite oppure dalle liste o copie rilasciate alle parti a sensi dell'articolo 1760 del Codice civile, purché non sottoscritti da alcuna delle parti contraenti o loro rappresentanti o mandatari.

Cessa l'esenzione quando si faccia uso dei documenti sovraindicati a termini dell'articolo 2 della legge. »

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

ART. 10.

All'articolo 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene aggiunto il seguente quinto comma:

«Tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto beni provenienti da una stessa eredità ed abbia luogo tra ascendenti, discendenti in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, è dovuta la tassa proporzionale dell'1 per cento quando il conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di acollo di debito comune non sia superiore al quarto della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, accertato ai fini tributari, di lire 4 milioni».

(È approvato).

ART. 11.

Al testo dell'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene sostituito il seguente:

«Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si è fatto un acquisto od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'articolo 93 della tariffa allegato A), allorché la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge od è stata riservata nell'atto di acquisto o altro contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata, purché presentata al registro nel detto termine. Se la dichiarazione o nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta per essa alcuna tassa.

In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Sono parimenti soggette a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che siano fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non siano perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero vengano fatte a favore di un collocitante; o infine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni od assegnazioni parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione di interessi prestabilita nella riserva».

(È approvato).

ART. 12.

La qualifica di gravemente danneggiato agli effetti del conseguimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legisla-

tivo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, per le compravendite immobiliari, deve risultare da certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale, oppure dall'Ufficio del Genio civile competenti per territorio.

CASTELLI AVOLIO. Propongo di sostituire le parole: «dall'ufficio tecnico del Genio civile» con le altre: «dall'Ufficio del Genio civile», sopprimendo così la parola «tecnico».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Castelli Avolio.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato).

ART. 13.

Qualora i beni di cui all'articolo precedente vengano dall'acquirente, in tutto o in parte, alienati prima che siano stati compiuti i lavori di ripristino, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo dell'agevolazione tributaria, le imposte normali ed inoltre una sopratassa pari all'imposta stessa: il tutto con privilegio sui beni medesimi.

Faccio presente che in questo articolo si tratta di coloro i quali hanno avuto dallo Stato un beneficio finanziario per poter procedere alla riparazione degli immobili, che sono stati danneggiati dalla guerra. In tal caso, si dovrebbe prima procedere a queste riparazioni; ma poiché si può verificare la ipotesi che alcuni ricevano i contributi, e ne facciano una speculazione rivendendo l'immobile senza aver prima eseguito le riparazioni, con questo articolo si dispone che in tale ipotesi si rendono esigibili a carico di chi aveva usufruito dell'agevolazione tributaria, le imposte normali e inoltre una sopratassa pari all'imposta stessa.

Ora io riterrei opportuno togliere questa sopratassa.

CASTELLI AVOLIO. Si tratta di persone che hanno avuto il contributo per la riparazione; magari hanno riparato, ma siccome il contributo è parziale, sono stati costretti a vendere. Quindi intervenire con una sanzione non mi sembra giusto e sono d'accordo con il Presidente.

TOSI, Relatore. Bisogna tener presente un fatto: che deve avvenire prima un atto di volontà, cioè la compra-vendita di quell'immobile con l'intenzione, col presupposto, di ricostruirlo. Quindi, si deve comprarlo e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1948

si deve essere convinti, comprandolo, che lo si deve ricostruire per avere questo beneficio. Quindi, può darsi che avvenga il caso ricordato dal Presidente. Però bisogna anche tener presente il caso di aree per le quali avvengono più trasferimenti di proprietà.

PRESIDENTE. Allora si perde il beneficio e si paga la tassa! L'esenzione avviene per un preciso scopo.

TOSI, *Relatore*. Lo scopo è di costringere a riparare gli edifici.

PRESIDENTE. Mi pare che quando cade la condizione per l'esenzione, l'imposta si rende esigibile. Si deve considerare la cosa da un punto di vista oggettivo, e mi sembra che sia eccessivo l'elemento della pena col quale si vuole colpire il contribuente: è una condizione puramente oggettiva alla quale è subordinata l'esenzione dell'imposta; se la condizione non ricorre, si paga.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Forse si può trovare un punto di conciliazione. Che vi sia interesse per tutti a reprimere questi abusi, è abbastanza evidente per questa ragione: il beneficio è dato per le riparazioni. Se noi ci limitiamo a recuperare soltanto l'imposta dovuta al primo anno, possiamo avere una serie di fatti senza quello che interessa allo Stato e cioè che la ricostruzione si effettui. Proporrei una sopratassa quale monito, quale indicazione della irregolarità morale compiuta da chi non fa la ricostruzione ed aggiungerei che dovrebbe essere come una forma di compensazione per l'Amministrazione.

CORBINO. Propongo di sostituire le parole « pari all'imposta stessa » con le altre « pari ad un quinto dell'imposta stessa ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato).

ART. 14.

Gli atti già regolarmente registrati ad imposta fissa, concernenti l'assegnazione di immobili a soci di cooperative agricole od edilizie, non perdono il privilegio qualora il valore accertato, in seguito a procedura di valutazione definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi la metà del limite massimo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

Gli atti e contratti anche verbali assoggettabili a registrazione in base ai precedenti

limiti di valore e non registrati, sono esenti da sovratasse o penalità qualora vengano sottoposti alla registrazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte sovratasse e penalità eventualmente già pagate.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge ora approvato.

(Segue la votazione).

Risultato delle votazioni segrete.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali ». (235).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2
Voto nullo	1

(La Commissione approva).

« Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative ». (236).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie ». (249).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 22.10.